



I.I.S.
"E. Ferrari"

I.I.S. "E. FERRARI" - BATTIPAGLIA
(SA)

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

- *approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 44 del 24 Novembre 2021, e successive delibere n. 123 e n. 124 del 1 Giugno 2022, e n. 129 del 17 Giugno 2022*



ISTITUTO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE

*Manutenzione e Assistenza Tecnica
Industria ed Artigianato per il Made
in Italy*

*Enogastronomia ed Ospitalità
Alberghiera*

INDICE

<u>PREMESSA.....</u>	<u>3</u>
<u>PARTE I - NORME GENERALI.....</u>	<u>4</u>
<u>PARTE II - FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI.....</u>	<u>10</u>
<u>PARTE III - NORME RIGUARDANTI GLI ALLIEVI.....</u>	<u>11</u>
<u>PARTE IV - NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE.....</u>	<u>21</u>
<u>PARTE V - NORME RIGUARDANTI I GENITORI.....</u>	<u>27</u>
<u>PARTE VI - MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....</u>	<u>28</u>
<u>ALLEGATO A - Regolamento sul Divieto di Fumo negli Spazi e nei Locali dell'Istituto.....</u>	<u>28</u>
<u>ALLEGATO B - Regolamento di Disciplina e Tabella delle Sanzioni Disciplinari ai sensi dell'art.4, DPR 249/98.....</u>	<u>31</u>
<u>ALLEGATO C - Regolamento Viaggi d'Istruzione.....</u>	<u>37</u>
<u>ALLEGATO D – Regolamento Generale per l'accesso ai Laboratori misure di prevenzione e contenimento SARS-CoV-2.....</u>	<u>41</u>
<u>ALLEGATO D bis - Regolamento per l'utilizzo dei Laboratori di Cucina e Sala/Bar.....</u>	<u>47</u>
<u>ALLEGATO E - Regolamento del Laboratorio di Ricevimento ed Accoglienza.....</u>	<u>51</u>
<u>ALLEGATO F - Regolamento della Palestra.....</u>	<u>52</u>
<u>ALLEGATO G - Regolamento Laboratorio Modellistica e Confezione.....</u>	<u>53</u>
<u>ALLEGATO H - Regolamento del Laboratorio linguistico.....</u>	<u>54</u>
<u>ALLEGATO I - Regolamento Laboratori di Informatica.....</u>	<u>57</u>
<u>ALLEGATO J - Regolamento Laboratori Elettrico / Elettrotecnica.....</u>	<u>59</u>
<u>ALLEGATO K - Regolamento Laboratorio di Chimica / Fisica / Scienze.....</u>	<u>63</u>
<u>ALLEGATO L - Regolamento Laboratorio di Meccanica / Apparat.....</u>	<u>66</u>
<u>ALLEGATO M - Regolamento delle Sale Video.....</u>	<u>68</u>
<u>ALLEGATO N - Regolamento prestiti libri - biblioteche d'istituto.....</u>	<u>69</u>
<u>ALLEGATO O - Regolamento Esami Preliminari / Integrativi / Idoneità.....</u>	<u>69</u>
<u>ALLEGATO P - Regolamento BYOD - Bring Your Own Devices.....</u>	<u>75</u>
<u>ALLEGATO Q - Regolamento del Consiglio d'Istituto - Regolamento Collegio Docenti.....</u>	<u>77</u>
<u>ALLEGATO R - Costituzione del Comitato Tecnico Scientifico “I.I.S Enzo Ferrari”.....</u>	<u>93</u>
<u>ALLEGATO S - Regolamento Dipartimenti.....</u>	<u>95</u>
<u>ALLEGATO T - Prevenzione e Contrasto di "Bullismo e Cyberbullismo".....</u>	<u>100</u>
<u>ALLEGATO U – Regolamento contenente principi e procedure stipula contratti prestazioni d'opera per attività ed insegnamenti per l'arricchimento dell'offerta formativa.....</u>	<u>104</u>
<u>ALLEGATO V -Regolamento Didattica Digitale Integrata.....</u>	<u>117</u>
<u>ALLEGATO Z – Misure Prevenzione e Contenimento della diffusione SARS-CoV-2.....</u>	<u>129</u>
<u>ALLEGATO W – CONCESSIONE DI SUPPORTI, LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI IN COMODATO D'USO.....</u>	<u>151</u>

PREMESSA

La scuola è l'istituzione con cui la Repubblica Italiana attua il principio costituzionale del diritto di tutti all'istruzione e alla formazione culturale, etica, civile nonché professionale.

La scuola costituisce una comunità composta di alunni, docenti, personale Amministrativo Tecnico Ausiliario e genitori, sensibile alle istanze sociali esterne e pronta a favorire le occasioni di incontro e confronto.

Le norme di convivenza tra le componenti interne dell'istituto sono ispirate ai valori di libertà e di rispetto della dignità di ogni persona, nella garanzia della piena libertà di espressione nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Carta dei Diritti dell'Uomo, dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dalle leggi vigenti.

Tutte le attività dell'Istituto devono essere fondate sul più ampio rispetto delle norme democratiche; da esse deve pertanto essere bandita ogni forma di violenza e di costrizione ideologica.

La comunità scolastica

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza ed alla valorizzazione dell'identità, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Il Regolamento di Istituto dà realizzazione pratica, all'interno dell'Istituto, al principio costituzionale del diritto all'istruzione. Contiene regole condivise che devono essere rispettate da parte di tutti in vista del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Definisce gli ambiti di competenza di ogni Organo dell'Istituto e le regole che orientano ogni componente per perseguire e realizzare gli obiettivi fondamentali dell'Istituto. Attraverso il Piano dell'Offerta Formativa approvato ogni triennio e adeguato ogni anno scolastico, vengono fornite alle famiglie tutte le informazioni relative al progetto educativo che si intende sviluppare nei diversi anni di studio. Il Patto Educativo di Corresponsabilità, parte integrante del PTOF, costituisce l'impegno formale per la reciproca collaborazione durante il percorso formativo degli allievi.

PARTE I - NORME GENERALI

Art. 1 - Abbigliamento decoroso ed adeguato al contesto scolastico

La scuola è un ambiente educativo e un luogo istituzionale, che merita adeguato rispetto e ciò implica che ciascuno lo frequenti con un abbigliamento sobrio e decoroso, consono all'ambiente scolastico e rispettoso del decoro della persona.

Questo vale sempre e comunque per adulti e alunni che a qualsiasi titolo siano a scuola: frequenza di corsi, frequenza ad esami, assistenza ad esami, colloqui tra genitori e docenti.

Tale prescrizione deve essere rispettata anche in coincidenza dei periodi estivi e di temperature elevate, che non costituiscono circostanze esimenti dall'osservanza della stessa.

Particolare rilevanza ha inoltre il linguaggio che deve essere corretto ed appropriato al luogo. Buona educazione e basilare conoscenza del galateo sono elementi distintivi tipici e caratteristici della persona dabbene.

Art. 1bis - Orario di accesso

Le lezioni si svolgeranno tutte in presenza, articolate in giornate di sei ore di lezione il lunedì, il martedì ed il venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 14,30, e in giornate di 7 ore di lezione il mercoledì ed il giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 15,30 per complessive 32 ore settimanali.

I cancelli sia carrabile che pedonale vengono aperti dalle ore 8,20 alle ore 8,30 per l'ingresso alla prima ora. Successivamente si riaprono ad ogni cambio di ora, per complessivi 20 minuti. Durante tale orario l'ingresso ai cancelli e al portone deve essere adeguatamente sorvegliato.

Le studentesse e gli studenti al suono della campana di ingresso raggiungono l'aula assegnata.

Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo le 8:25 raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.

Per accedere all'interno dell'Istituto, i visitatori devono essere accolti dal personale all'ingresso e/o dagli allievi che a turno svolgono esercitazioni di ricevimento nel settore alberghiero, e devono registrarsi apponendo la firma sia in ingresso che in uscita su un apposito registro. Analoga procedura verrà seguita per i visitatori che accedono agli uffici di segreteria.

I genitori che intendono parlare con gli insegnanti dovranno attenderli nella zona indicata: non è consentito accedere ai piani né alle classi né ai laboratori, per parlare con gli insegnanti.

Il personale esterno che deve svolgere lavori, verifiche ed altro potrà accedere solo previa specifica autorizzazione scritta oppure esibendo il documento che attesta l'affidamento di opere e appalti.

Art. 2 - Criteri di formazione delle classi

Il numero delle classi e la formazione delle stesse vengono determinati dalla capienza obiettiva dell'Istituto e in base al numero di allievi diversamente abili.

E' auspicabile la formazione di classi miste. Nel caso in cui le domande di iscrizione alla classe prima superino il tetto massimo consentito, costituiranno criterio preferenziale ai fini dell'ammissione alla frequenza:

- La viciniorità;
- L'assenza di istituzioni scolastiche di analogo indirizzo nel territorio di residenza del richiedente;
- Voto riportato al diploma di terza media: verrà data precedenza alla iscrizione degli alunni che abbiano riportato il voto più alto all'esame di terza media: a parità di voto, si procederà a sorteggio.

Per l'anno scolastico 2021/22, tutte le classi sono tutte ubicate nella Sede Centrale, di via Rosa Jemma .

Art. 3 - Criteri di assegnazione dei docenti alle classi

L'assegnazione dei docenti alle classi è di competenza del Dirigente Scolastico che procede tenendo conto di motivate esigenze organizzative e di servizio, di eventuali situazioni di incompatibilità, con prioritari finalità e criteri dell'OTTIMIZZAZIONE DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA e valorizzazione delle competenze dei docenti. Il Dirigente potrà eventualmente anche tenere conto di

- a) Continuità didattica tra il primo e secondo anno, tra il terzo e il quarto anno e nel quinto anno
- b) Competenze professionali
- c) Orario superiore a 18 ore settimanali (nei soli casi strettamente necessari) con rotazione pluriennale
- d) Passaggio su cattedre libere, in caso di più richieste secondo la seguente modalità:

1. Posizione nella graduatoria di Istituto con esclusione della L. 104/92
2. A parità di posizione, anzianità nella classe di concorso
3. A parità dei punti 1. e 2. anzianità di servizio nell'Istituto (senza il punteggio delle esigenze di famiglia).

Criteri per l'Assegnazione delle ore di Sostegno

- Assicurare copertura totale, avvalendosi anche delle ore di assistenza specialistica educativa, agli alunni in situazione di gravità, ed ove indicato dalla Diagnosi Funzionale
- Attribuire un maggior numero di ore agli alunni con disturbi comportamentali e con minore autonomia didattica
- Valutare la situazione del gruppo classe (presenza di altri alunni diversamente abili, casi di disagio, certificazione di D.S.A., presenza di alunni stranieri, richieste di valutazione in corso)
- Continuità didattica educativa, se positiva
- Esperienze professionali pregresse specifiche
- Minor presenza possibile di più insegnanti di sostegno assegnati su uno stesso alunno e nella stessa classe, esclusi i casi in situazione di gravità sui quali comunque non devono alternarsi più di due insegnanti di sostegno
- Evitare di assegnare l'intero orario di frequenza di un alunno in situazione di gravità ad un solo insegnante.

Art. 4 - Criteri di formulazione dell'orario

La formulazione dell'orario è di competenza del Dirigente Scolastico che provvederà alla stesura dello stesso privilegiando la valenza didattica della distribuzione oraria e seguendo i seguenti criteri:

- utilizzo dei laboratori
- utilizzo della palestra
- (nei limiti consentiti dai criteri precedenti) nel primo biennio: orario delle discipline area comune per fasce orarie (es.: I-II ora Italiano, III-IV ora Matematica, ecc.)

L'orario delle lezioni è pubblicato sul sito web dell'Istituto (Home – Menu Principale – Orario delle Lezioni).

Nel caso in cui l'evoluzione della situazione epidemiologica dovesse rendere necessario il ricorso alla didattica a distanza in modalità esclusiva, verrà mantenuto fermo l'orario vigente, che sarà però

strutturato su ore di 45 minuti, con pause di 15 minuti tra un'ora e l'altra . Tale orario alternativo partirà in automatico, in caso di lockdown. Al suo interno, vengono assicurate 25 ore del monte orario settimanale in attività sincrona, per un totale di impegno effettivo al pc di circa 19 ore settimanali; le restanti 7 ore , sempre di 45 minuti, si svolgeranno in modalità asincrona. La individuazione delle discipline cui verranno imputate alcune ore in modalità asincrona dovrà seguire criteri omogenei per tutti i piani di studio dei vari corsi attivati presso il nostro istituto, privilegiando prevalentemente quelle il cui piano orario settimanale preveda tre o più ore di lezione per classe.

Art. 5 - Gestione della bacheca e dei comunicati

Nelle bacheche possono essere affissi soltanto manifesti e comunicati riguardanti attività scolastiche e/o parascolastiche, purché vistate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

I comunicati verbali alle classi nonché le circolari interne, qualunque ne sia la natura, devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e annotati sul registro di classe.

Anche le comunicazioni al personale ed agli utenti diffuse con strumenti informatici, essendo idonee a manifestare verso l'esterno la volontà dell'Istituto, devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Art. 5 bis - Criteri di pubblicazione delle circolari

- Le circolari, le convocazioni di Consiglio di Istituto, Collegio Docenti , Consigli di classe e gli avvisi al personale docente e ATA sono pubblicati sul sito istituzionale della scuola www.iisferraribattipaglia.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica ai destinatari.
- Per tutto il personale docente e ATA , quando possibile, verrà predisposto anche l'invio nella casella di posta elettronica comunicata all'amministrazione, al solo fine di rendere più efficace la comunicazione.
- Tutto il personale docente e ATA è tenuto a consultare con regolarità il sito istituzionale della scuola (<http://www.iisferraribattipaglia.it/>) e la posta elettronica personale, comunicata in precedenza all'amministrazione.
- Tutto il personale docente e ATA è tenuto a controllare periodicamente, con una cadenza non superiore ai sei mesi, la propria casella di posta ministeriale, onde evitare che la stessa venga dismessa, con conseguente aggravio degli uffici amministrativi competenti per il relativo ripristino delle funzionalità.
- Le convocazioni dei Consigli di Classe straordinari aventi all'ordine del giorno la eventuale applicazione di provvedimenti disciplinari a carico di alunni verranno notificate ai docenti a mezzo pubblicazione sul Registro Elettronico, in Bacheca Classe; nel caso in cui, sussistendo condizioni di urgenza, fosse necessario ricorrere a convocazioni ad horas o comunque senza il preavviso dei cinque giorni, si provvederà alla notifica a mezzo mail ai docenti, con fonogramma. L'Ufficio Didattica provvederà alla convocazione con fonogramma dei genitori e degli alunni interessati.
- Sul sito dell'Istituto sono consultabili, nell'apposito link, tutte le circolari pubblicate, suddivise per anno scolastico, ed all'interno di ciascuno, per mesi (Home – Comunicazioni – Circolari – Anno di riferimento).

Art. 5 ter - Criteri di pubblicazione degli avvisi - Registro elettronico

- Come previsto dall'art. 7 comma 31 del decreto legge n. 95 del 6 Luglio 2012, il Registro di Classe ed il Registro Personale del Docente sono compilati in forma elettronica; i genitori o tutori degli alunni utilizzano la password loro attribuita dall'Ufficio Didattica per conoscere in tempo reale le valutazioni, le assenze, i ritardi e le comunicazioni riguardanti i minori di cui sono responsabili.

- I genitori devono comunicare all'Ufficio Didattica il loro indirizzo di posta elettronica o segnalare tempestivamente eventuali variazioni di tale indirizzo, per consentire l'invio delle password di accesso al registro elettronico.
- I docenti coordinatori effettueranno il riscontro della correttezza dei dati dei genitori ed alunni agli atti dell'istituto (indirizzi mail), provvedendo, in caso di discordanza, ad acquisire quelli corretti, utilizzando il modello “ Modello acquisizione recapiti mail dei genitori”, e trasmettendoli con celerità all'Ufficio Didattica
- Gli avvisi e le circolari rivolte ai genitori ed agli alunni sono pubblicati sul sito istituzionale della scuola www.iisferraribattipaglia.it, e sul registro Elettronico. Tale pubblicazione ha valore di notifica ai destinatari.
- I Docenti sono tenuti alla lettura ragionata in classe delle circolari rivolte a genitori ed alunni, ritenendosi di fondamentale importanza la funzione di mediazione, spiegazione e sensibilizzazione svolta dal docente.

Art. 6 - Divieto ingresso oggetti estranei e volantini, etc.

E' vietato portare all'interno della scuola oggetti che possano provocare danni alle persone o alle cose, così come non è ammesso usare durante le lezioni oggetti estranei agli usi scolastici. Volantini, ciclostilati ed altri scritti possono essere distribuiti soltanto all'esterno della scuola a meno che si riferiscano alla propaganda elettorale per gli OO.CC.

Art. 7 - Danni arrecati al materiale didattico

Ogni danno arrecato al materiale didattico, alle suppellettili, all'arredamento, ecc. deve essere risarcito dai responsabili.

Laddove non sia possibile individuare un colpevole, la responsabilità dell'accaduto ricadrà sull'intera classe o sul gruppo individuato con certezza quale responsabile.

E' dovere di tutti collaborare a mantenere il decoro e la pulizia delle aule e di ogni altro ambiente, inclusi i cortili. **In particolare:**

Si invitano I docenti:

1. a segnalare, all'ingresso in classe, eventuali mancanze di prese, pennarelli, o malfunzionamenti del monitor;
2. a verificare, al termine di ogni lezione, di aver spento il monitor in classe, e di lasciare tutte le dotazioni informatiche come le hanno trovate;
3. a chiamare i collaboratori scolastici perché si occupino dell'apertura o della chiusura delle tende oscuranti;
4. in caso di inosservanza delle suddette prescrizioni, il docente dell'ultima ora verrà ritenuto responsabile di monitor lasciati accesi, prese mancanti, tende malfunzionanti.

Si invitano i Collaboratori Scolastici a controllare, durante le operazioni di pulizia quotidiana al termine delle lezioni, che non siano rimasti accesi i monitor, che non siano mancanti le prese, che le tende siano tutte funzionanti;

Si invitano gli Alunni a non danneggiare l'ambiente scolastico, e a non aprire o chiudere le tende senza l'intervento del collaboratore scolastico; in caso contrario, i responsabili saranno chiamati al risarcimento dei danni procurati.

L'Istituto non risponde di eventuali furti e danni materiali arrecati sia agli alunni che al personale della scuola, in tutti gli spazi dell'Istituto.

Art. 8 - Divieto di fumo

L'Istituto è impegnato a sensibilizzare tutte le componenti sul tema dell'educazione alla salute e a promuovere ed attuare la prevenzione e la lotta alle dipendenze da sostanze (alcool, tabacco, droghe, farmaci).

Nei locali e negli spazi scolastici è vietato fumare (Legge 11.11.1975 n. 584; Legge n. 3/03 e successive modifiche ed integrazioni).

L'Istituto è dotato di un regolamento attuativo che disciplina la materia - vedi ALLEGATO A: [Regolamento sul divieto di fumo negli spazi e nei locali dell'Istituto.](#)

Art. 9 - Criteri di utilizzo delle uscite di sicurezza

A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente scolastico. Le classi assegnate a ciascun settore dell'edificio utilizzeranno esclusivamente la relativa scala di accesso quale canale di ingresso e uscita, attraverso la quale le studentesse e gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno dei due ingressi afferenti all'atrio dell'istituto. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

Art. 10 - Disposizioni per il parcheggio di auto e moto

E' consentito il parcheggio di auto e moto, esclusivamente negli spazi appositamente dedicati.

Il parcheggio non è custodito: L'Istituto non risponde di eventuali furti e danni materiali arrecati ai veicoli parcheggiati.

Art. 11 - Divieto di accesso agli estranei

Durante le lezioni sia in aula che nei laboratori è severamente vietato l'accesso agli estranei salvo che siano autorizzati, e per fini didattici.

Art. 12 - Divulgazione attività formativa

Per far conoscere l'attività formativa svolta agli operatori del settore ed alla società, l'Istituto organizza convegni, mostre gastronomiche e manifestazioni con il supporto ed il patrocinio di enti, aziende e società di settore.

Dette manifestazioni, programmate ed inserite a pieno titolo nei piani didattici di ogni corso di qualifica, devono essere significative per la loro valenza didattico-professionale e devono essere rivolte principalmente al mondo del lavoro ed alle Associazioni di categoria con cui l'Istituto è chiamato a collaborare.

Quando l'Istituto ne è il promotore, ovvero in altre circostanze dalle quali emerga un prevalente dovere di ospitalità, l'Istituto se ne fa carico economicamente.

Vengono denominate "Speciali" le Esercitazioni laboratoriali svolte in tali circostanze: il Consiglio di Istituto definisce i criteri di selezione delle Esercitazioni Speciali, ai fini della garanzia della copertura finanziaria degli stessi, e tenuto conto della somma destinata alla finalità in parola in contrattazione di istituto.

Art. 12 bis - Criteri di svolgimento di attività negoziale

Conformemente a quanto previsto dall'art. 45 comma 2 del decreto interministeriale n. 129 del 2018, il Consiglio di Istituto delibera i criteri ed i limiti di svolgimento di attività negoziale, con particolare riferimento al caso di:

- utilizzo di locali, beni o siti informatici appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di terzi ;
- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- partecipazione a progetti internazionali.

Nei casi sopraelencati non è pertanto necessaria la convocazione del Consiglio d'istituto per acquisirne il parere, essendo già fissati i criteri.

Art. 13 - Criteri di intervento di soccorso sanitario

In caso di malore in cui si ravveda l'opportunità di chiedere l'intervento del 118, verrà contestualmente avvisata la famiglia dell'alunno interessato.

In caso di infortunio, il docente responsabile dovrà provvedere all'immediata denuncia in segreteria didattica, stilando una relazione dettagliata dei fatti accaduti.

Il genitore o lo studente hanno l'obbligo ritirare in segreteria i modelli per le denunce e restituirli compilati e sottoscritti dal medico o dalla struttura ospedaliera e, ove previsto, dal genitore stesso.

In caso di infortunio verificatosi durante le attività didattiche in cui l'allievo è dichiarato non guaribile entro 3 giorni, il genitore dovrà consegnare in segreteria - con urgenza e secondo i modi e tempi prescritti - il relativo certificato medico da allegare alla denuncia INAIL.

Art. 13 bis - Progetti per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa

I progetti che la scuola intende attivare nel triennio 2019-2022 derivano dalle esigenze formative emerse dal RAV, previste nel Piano di Miglioramento e definite come obiettivi strategici nell'atto di indirizzo del DS.

La progettualità di Istituto, pur mantenendo una articolazione annuale, mira al raggiungimento di traguardi di lungo termine, pertanto di anno in anno si provvederà a monitorarli facendo emergere i punti di forza e i punti di debolezza, e si apporteranno le eventuali modifiche.

Ogni progetto è rivolto a gruppi di almeno 15 alunni; ogni docente può disporre in totale per l'attuazione delle progettualità di un monte ore non superiore al numero di 20, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili; non è prevista la compresenza di docenti durante lo svolgimento dei progetti, ad eccezione di quelli in cui la figura del docente di lingua straniera svolge la funzione di tutor affiancato ad un docente dell'area tecnica.

E' prevista una funzione di monitoraggio in itinere, e in particolare si verificherà che il numero degli alunni partecipanti non scenda al di sotto del minimo consentito. In caso contrario il progetto verrà sospeso. In caso di più progetti attivati sulla stessa tematica, laddove la frequenza agli stessi subisse flessioni significative, verranno revocati gli incarichi ai docenti collocati nelle fasce più basse delle graduatorie configurate sulla base dei titoli e delle esperienze professionali.

Per l'attuazione delle progettualità si utilizzeranno in via prioritaria i docenti del potenziamento, laddove disponibili; si utilizzeranno altresì i docenti promotori dei diversi progetti all'interno dell'istituto senza distinzione di indirizzo.

Le Progettualità di Istituto

- sono coerenti con l'identità culturale dell'Istituto, come descritta dal PTOF;
- seguono, prevalentemente, un approccio interdisciplinare;
- sono realizzate privilegiando modalità innovative di apprendimento e con l'utilizzo di nuove tecnologie che favoriscano la partecipazione attiva dello studente secondo i principi della laboratorialità;
- sviluppano gli opportuni collegamenti con le risorse del territorio.

***Art. 13 ter -Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche -
comma 61 art. 1 l. 107/2015***

L'Edificio Scolastico che ospita l'IIS "E.Ferrari", uno dei gioielli nell'ambito del panorama dell'edilizia scolastica della Provincia di Salerno, è sicuramente una risorsa preziosa del territorio, che viene messa a servizio della comunità del Comune di Battipaglia e in particolare del quartiere di Taverna nel quale esso insiste.

Pertanto, al di fuori dei periodi di attività didattiche, i locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Associazione e ad Enti, secondo modalità, termini e condizioni stabilite dalle norme vigenti in materia, che effettuano attività che concorrano alla realizzazione della funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile e che, ai sensi del comma 61, sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.

Le attività sono rivolte prioritariamente ad alunni e docenti dell'Istituto, oltre che all'utenza esterna.

Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi per utilizzazioni temporanee e fuori dall'orario del servizio scolastico deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile e deve essere coerente con le specificità del P.T.O.F. d'istituto.

L'intero iter procedimentale è definito nei diversi passaggi ed è reso noto in Amministrazione Trasparente sul sito dell'istituto, con la modulistica allegata.

PARTE II - FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI

Art. 14 - Funzionamento Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva

CONSIGLIO D'ISTITUTO e GIUNTA ESECUTIVA - vedi ALLEGATO O: [Regolamento interno degli OO.CC.](#)

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe, nelle scuole secondarie di 2° grado, è composto, oltre che dai docenti della classe e dal Dirigente Scolastico, anche da due rappresentanti degli alunni e da due rappresentanti dei genitori, eletti all'interno delle rispettive componenti.

Le attribuzioni del Consiglio di Classe sono previste dalla normativa vigente.

I Consigli di Classe sono convocati dal Dirigente Scolastico almeno tre volte all'anno in riunione ordinaria, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Essi possono essere convocati in riunione straordinaria, con la partecipazione di genitori e alunni della classe, qualora sia prevista l'adozione di provvedimenti disciplinari come previsto dalla tabella - vedi [ALLEGATO B](#).

Art. 15 bis Convocazione in modalità telematica Consigli di Classe

- Per garantire il funzionamento dell'istituzione scolastica e l'espletamento delle funzioni del Consiglio di Classe si stabilisce che esso possa essere convocato in via telematica digitale adottando le seguenti procedure:
- A mezzo mail, all'indirizzo afferente al dominio iisferrariibattipaglia.it, sarà inviato a tutti i docenti, e, laddove prevista la loro presenza, ai genitori ed alunni interessati, un messaggio contenente il giorno, l'ora e il codice o link da utilizzare su Meet, o su altra piattaforma individuata;

- per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza
- i microfoni di tutti dovranno essere spenti durante il Consiglio;
- è consigliato l'uso di auricolari o cuffie per l'ascolto;
- la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in Meet nella quale saranno inviati anche i moduli per le votazioni;
- le delibere sono valide a tutti gli effetti;

PARTE III - NORME RIGUARDANTI GLI ALLIEVI

Art. 16 - Versamenti contributi

Contestualmente alla iscrizione è richiesto il versamento di un contributo volontario per le spese di laboratorio, esso non è una tassa, ma è una partecipazione economica delle famiglie per il raggiungimento di *risultati comuni*, quali :

- ampliamento dell'attività di istruzione formativa, integrativa ed organizzativa del POF,
- integrazione delle le spese connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro),
- rimborso delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime, quali per esempio l'assicurazione individuale degli studenti per RC ed infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, utilizzo di lab., ect.

Il Consiglio d'Istituto dell' I.I.S.” Ferrari” ha deliberato 'importo di €100,00, secondo la seguente ripartizione:

Quota pro capite	Copertura assicurativa RC obbligatoria per tutte le attività del POF e Libretto scuola famiglia	Contributo per integrazione materiali laboratori didattici e Spese d'investimento	Contributo per attività Integrative e progetti POF
100,00 €	€ 10,00	€ 60,00	€ 30,00

Come nei passati anni, è prevista una riduzione del 30% (€150,00) per le famiglie che hanno 2 figli e una riduzione del 50% (€200,00) per le famiglie che hanno 3 o più figli nei settori IPSIA-IPSEOA-ITA .

Il versamento del contributo richiesto agli alunni a titolo di concorso per la copertura di spese viene acquisito al Bilancio del Ferrari e il suo impiego viene fatto oggetto di Delibere ufficiali di Bilancio che, emesse dal Consiglio di Istituto, sono documentabili e, per la nuova Legge della Trasparenza degli Enti Pubblici, saranno oggetto di pubblicazione con il Bilancio all'albo di Istituto e sul sito della scuola.

In base alla recente circolare dell'Agenzia delle Entrate n.7/E del 04/04/2017 sono detraibili nella misura del 19% le spese di istruzione non universitaria, e dunque anche i contributi volontari.

Si tratta, ad esempio delle spese per:

- le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

Art. 17 - Criteri per l'ingresso degli alunni

Gli alunni devono accedere alle aule al suono della campanella delle ore 8.25.

Una volta entrati all'interno del cortile non devono sostarvi, ma raggiungere le classi immediatamente.

Alle ore 8.30 le porte di entrata dell'Istituto verranno chiuse e gli allievi non potranno accedere all'interno dell'istituto stesso.

L'ingresso alla seconda ora (9.30) è consentito solo agli alunni accompagnati dai genitori, o in caso di occasionali e sporadici ritardi dovuti a estrema necessità o causa di forza maggiore. In questa seconda eventualità gli alunni che chiedano di essere autorizzati all'ingresso alla seconda ora dovranno compilare sul libretto delle giustifiche, nello spazio riservato, la relativa richiesta, che dovrà essere firmata dall'alunno, se maggiorenne, o controfirmata dal genitore ed esibita il giorno dopo al docente di classe a conferma della consapevolezza dell'avvenuto ingresso in ritardo. Pertanto gli alunni maggiorenni non saranno autorizzati all'ingresso posticipato, laddove non si verifichino le condizioni di cui sopra.

Le ore eventualmente accumulate per i ritardi concorreranno a formare il totale di assenze computabile per la non ammissione allo scrutinio di valutazione finale. I docenti coordinatori di classe cureranno, con cadenza mensile, anche su segnalazione della vicepresidenza, la informativa ai genitori del numero di ritardi eventualmente cumulati, convocandoli per colloqui o notificando la notizia per iscritto. I consigli di classe potranno prevedere la applicazione di "penali" in caso di recidive nei ritardi, p.e.s.: impiego in lavori socialmente utili.

L'ingresso nelle ore successive alla seconda è consentito solo per gravi motivi e sempre con la presenza del genitore che esercita la potestà genitoriale.

Le registrazioni dei ritardi vengono effettuate sul registro elettronico secondo la procedura definita su Argo.

L'irregolarità della frequenza o i ritardi abituali costituiscono mancanza disciplinare.

Per soli motivi di sicurezza, per consentire la esatta consapevolezza della effettiva presenza in classe degli alunni in caso di evacuazione, ogni classe è dotata di apposito registro cartaceo, (registro di evacuazione) che dovrà essere conservato in classe, custodito in un cassetto della scrivania, unitamente ai registri per le uscite giornaliere dall'aula. I registri dovranno seguire la classe in tutti gli spostamenti nel corso della giornata scolastica, nei laboratori, in palestra, o in auditorium

Art. 17 bis - Problematiche alunni

Gli alunni che per cause di forza maggiore (alunni pendolari che raggiungono la sede con linee di trasporto i cui orari si discostino di oltre 30 minuti dagli orari scolastici, alunni con problematiche particolari da valutarsi a cura del DS) necessitano di entrata posticipata od uscita anticipata, per tutto l'anno scolastico o per brevi periodi, devono richiedere apposita autorizzazione al Dirigente Scolastico. Della autorizzazione viene fatta annotazione sul registro di classe.

Le richieste di uscita anticipata/ingresso posticipato per motivi di trasporto dovranno essere integrate dalla dichiarazione di consapevolezza dei genitori di tutti gli alunni, compresi i maggiorenni, che, in caso di richiesta di permesso permanente di uscita anticipata per problemi di trasporto:

- le ore di lezione non svolte vanno computate nel conteggio totale delle ore di assenza effettuate in tutto l'anno, ai fini dell'ammissione allo scrutinio finale, come prevede l'art. 14 comma 7 del D.P.R. 122/2009: "per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato": Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe*, non va ammesso allo scrutinio finale;

- gli studenti provvederanno con studio autonomo al raggiungimento degli obiettivi minimi relativamente a quelle discipline per le quali il piano orario delle lezioni prevede una sola ora a settimana, laddove la stessa, essendo collocata nelle ore interessate dal permesso di uscita anticipata, non venga mai seguita.

- I docenti in servizio nella settima ora provvederanno comunque a svolgere regolare lezione, con spiegazioni e verifiche come di consueto, fermo restando che gli studenti autorizzati all'uscita anticipata provvederanno con studio autonomo a svolgere le attività previste nella suddetta ora.

I genitori autorizzano all'inizio dell'anno e per tutto l'anno, salvo espressa revoca intervenuta successivamente, l'uscita anticipata o l'ingresso posticipato del proprio figlio per motivi connessi alla organizzazione delle attività didattiche (assenza del docente, assemblea d'istituto, assemblea sindacale, ecc.).

Nessun alunno può lasciare la scuola prima del termine delle lezioni senza autorizzazione.

Non è consentita l'uscita anticipata di alunni se non sono prelevati da chi esercita la patria potestà o da soggetto maggiorenne delegato da questi con opportuna documentazione da consegnare in segreteria .

In caso di malore è consentita l'uscita solo in presenza dei genitori o di un familiare munito di delega, ovvero con l'ambulanza di pronto soccorso o del Servizio 118.

Art. 17 ter - Attestazioni mediche/Certificazioni mediche di riammissione a scuola dopo l'assenza per motivi di salute

La documentazione medica che consente il rientro alle lezioni può essere di due tipi:

- ATTESTATO: che è il documento che il PLS/MMG rilascia per dichiarare una condizione clinica nota senza necessità di visita medica contestuale, ciò avviene nel caso di sussistenza di patologie croniche e, nel caso di specie, per confermare la negatività al virus SARS-CoV2 verificata a completamento del percorso di garanzia e di tracciamento previsto.

- CERTIFICAZIONE: che è il documento che il Pediatra di libera scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG) rilascia per attestare una condizione clinica dopo opportuna e necessaria visita medica contestuale,

E' obbligatorio il rilascio da parte del Pediatra di libera scelta (PLS) o del Medico di Medicina Generale (MMG) del documento medico per il rientro in classe dopo una assenza per malattia superiore a 5 giorni: questo significa che la riammissione al 6° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno od oltre dall'inizio della malattia.

In caso di assenze scolastiche per motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali, ecc.), anche superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro, ma sarà sufficiente un'autodichiarazione dei genitori/tutori (art. 47 DPR 445/2000).

Sul sito dell'Istituto, nel settore Modulistica per la Didattica, è pubblicata la modulistica relativa agli attestati e certificati richiesti per l'ammissione a scuola, in coerenza con le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia

Le dichiarazioni di idoneità alla frequenza o/e le autocertificazioni dovranno pervenire agli atti della scuola il giorno del rientro in classe; in assenza di tali dichiarazioni, l'assenza non potrà essere detratta ai fini del computo del totale delle ore di assenze effettuate nell'anno. Non è ammessa la produzione postuma delle stesse.

Limite minimo delle ore di presenza complessive per assicurare la validità dell'anno scolastico (Le seguenti indicazioni sono riferite allo svolgimento delle attività didattiche in presenza)

La C.M. n. 20/2011 ha previsto per le scuole alcuni adempimenti finalizzati ad agevolare la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti. A tal fine, all'inizio dell'anno scolastico le istituzioni scolastiche comunicano con circolare ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno. Le istituzioni scolastiche pubblicano, altresì, all'albo dell'istituto le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti. Le scuole devono fornire, almeno prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione all'esame di Stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe. Ai sensi del DPR 122/2009, art. 14 comma 7 "per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"; pertanto chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale. In particolare: Per tutte le classi il monte ore annuale è di 1056 ore, e la soglia da non superare è di 264 ore. La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, rientranti nelle seguenti tipologie:

1. Motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari anche certificati dal medico di famiglia a mezzo ricettario indicante il numero di matricola regionale) in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche e day hospital;
2. Motivi personali e/o familiari documentati;
3. Uscite anticipate per attività sportive o agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
4. Partecipazione ad attività organizzate dalla scuola(campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF, progetti PON, visite guidate, viaggi d'istruzione, conferenze, ecc.;
5. Assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale. Dette deroghe sono previste per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le assenze fatte dagli studenti per qualsiasi motivo devono essere giustificate. La giustificazione delle assenze è effettuata di regola tramite il registro elettronico Argo : a) per la studentessa / lo studente minorenni è effettuata dal genitore o da chi ne fa la responsabilità genitoriale tramite l'accesso al profilo genitore di Argo Did Up Famiglia b) per la studentessa / lo studente maggiorenne la giustificazione è consentita tramite l'accesso al profilo studente, previa autorizzazione del genitore o di chi ne fa la responsabilità genitoriale, prodotta su apposita modulistica agli atti della scuola. Le assenze vanno giustificate tempestivamente (tramite registro elettronico), al massimo entro il terzo giorno dal rientro a scuola. La mancata giustificazione delle assenze comporta l'ammissione con riserva dell'alunno alle lezioni. La studentessa / lo studente dovrà inderogabilmente presentare la giustificazione entro i tre giorni successivi. Se la giustificazione non sarà presentata nemmeno entro il suddetto termine, la studentessa / lo studente potrà essere riammesso alle lezioni solo se accompagnato dal genitore o chi ne fa la responsabilità genitoriale. La frequenza irregolare e la non tempestività nella giustificazione delle assenze costituiscono comunque elementi di valutazione per il voto di condotta. Il docente della prima ora di

lezione, seguendo le disposizioni di questa sezione, ha l'obbligo di verificare / annotare regolarmente e puntualmente sul registro elettronico sia le assenze che le relative giustificazioni, nonché la presentazione di certificato medico o altro documento giustificativo ammesso in relazione ai punti di cui sopra. Deve, allo stesso modo, annotare anche la mancata presentazione della giustificazione dell'assenza e dei suddetti documenti. Successivamente alla registrazione i certificati medici e gli altri documenti ammessi a giustificazione delle assenze sono consegnati dalla coordinatrice / dal coordinatore all'Ufficio di segreteria didattica per essere inseriti nel fascicolo personale della studentessa / dello studente.

Art. 18 - Iscrizione degli alunni non ammessi

Gli alunni delle classi prime e seconde non ammessi alla classe successiva non possono iscriversi per la seconda volta, salvo che il Consiglio della Classe non si pronunci in senso favorevole, in considerazione di particolari trascorsi dell'alunno dal punto di vista familiare o personale.

Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte non ammessi per la seconda volta alla classe successiva non possono chiedere nuovamente l'iscrizione alla classe stessa, salvo che il Collegio Docenti, su proposta del Consiglio della Classe, ove particolari gravi circostanze lo giustificino, consenta, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (art.192 comma 4 del D.L.vo n. 297/94), in considerazione di particolari trascorsi dell'alunno dal punto di vista familiare o personale, e purché non si superi il numero massimo di alunni consentito dalla norma per classe.

I docenti verbalizzanti in sede di scrutinio finale avranno cura di esplicitare sia i nominativi degli alunni ammessi, in deroga al presente articolo, alla frequenza per la seconda volta, che degli alunni non reiscrivibili.

Nella comunicazione alle famiglie degli alunni non ammessi alla classe successiva verrà specificata la possibilità di reiscrizione o meno per la seconda volta alla classe.

Art. 18 bis - Esami alunni con giudizio sospeso

Gli esami per gli alunni con giudizio sospeso ed i relativi scrutini si svolgeranno preferibilmente nell'ultima settimana di agosto.

Per i casi eccezionali in cui sia comprovata la impossibilità di presenziare alla sessione ordinaria per motivi gravi ed opportunamente documentati, la cui certificazione sia agli atti dell'istituto entro la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, e notificata ai Consigli di Classe nel corso della ripresa degli scrutini, è prevista una sessione straordinaria da svolgersi entro la fine del mese di settembre.

L'art. 18 c.1 non si applica agli alunni non ammessi alla classe successiva nel corso della ripresa degli scrutini per la valutazione degli alunni con giudizio sospeso, nel caso eccezionale in cui, per problemi organizzativi, la programmazione interna preveda la calendarizzazione degli esami nella prima settimana di settembre, e per la valutazione degli alunni ammessi a sostenere l'esame in sede di sessione straordinaria.

Art. 19 - Autorizzazione per l'allontanamento degli alunni dalla classe

Nel corso delle lezioni l'insegnante può autorizzare gli alunni ad allontanarsi dall'aula solo in caso di necessità ed uno alla volta, a partire dalla 3^a ora e solo se muniti di autorizzazione (pass). Nelle classi miste e nelle classi articolate, quando sono unite, esce comunque un alunno per volta, indipendentemente dal sesso o dalla articolazione.

Non è consentito l'allontanamento dell'alunno dall'aula per motivi disciplinari.

Durante il cambio dell'ora è rigorosamente vietato agli alunni allontanarsi dall'aula.

Art. 20 - Criteri per l'assegnazione dei compiti

Il carico dei compiti assegnati per il giorno successivo a quello in cui la classe ha la settima ora di lezione deve essere contenuto, in considerazione dell'orario di rientro a casa degli alunni pendolari.

Art. 21 - Criteri di uscita dalla classe

Gli alunni resteranno in aula/laboratorio/palestra fino al termine dell'ultima ora di lezione, attendendo il suono della campana con il proprio docente, il quale ha l'obbligo di vigilare sull'uscita ordinata dei ragazzi, ovvero di accompagnare gli studenti all'uscita della scuola, laddove per uscire dalla scuola si intendono i cancelli di accesso all'edificio scolastico.

Al termine delle lezioni gli alunni devono utilizzare le uscite corrispondenti ai settori in cui sono ubicate le aule assegnate alle singole classi, rispettando i prospetti indicati nel settore Orario delle Lezioni sul sito dell'Istituto, muovendosi ordinatamente senza invadere le corsie riservate alle automobili, usufruendo pertanto esclusivamente dei cancelli pedonali centrali.

Non è consentito l'ingresso delle auto dei genitori all'interno del cortile al momento dell'uscita degli alunni.

Art. 22 - Divieto per il consumo di bevande e cibi

E' vietato il consumo di bevande e cibi all'interno delle aule e durante le ore di lezione fuori dell'intervallo appositamente consentito (dalle ore 10.15 alle ore 10.25), durante il quale non è prevista "ricreazione", ma esclusivamente "refezione".

E' vietato il recapito a scuola da parte di fornitori esterni di pizze o altri alimenti e bibite nel corso della giornata scolastica.

Regolamentazione attività di MiniRistorazione (quando attivata)

Nei giorni in cui è prevista la settima ora di lezione gli alunni potranno consumare un pasto in classe, nell'arco di tempo compreso tra le 13,00 e le 13,30 e per una pausa di massimo 15 minuti, avvalendosi del servizio di Mini ristorazione erogato dall'Istituto, o portando il cibo da casa.

Per gli alunni che si avvalgono del servizio di mini ristorazione ogni mattina entro le ore 10,00 i rappresentanti di classe consegneranno al Bar-Caffetteria l'ordine totale dei pasti prenotati, ed effettueranno il riscontro, al momento della consegna in classe, della corrispondenza con quanto ordinato.

Gli alunni si atterranno agli orari indicati, evitando di consumare cibo in altri momenti della giornata, e presteranno particolare attenzione alla raccolta e corretta allocazione dei rifiuti al termine del pasto, evitando di lasciare in giro bottiglie di plastica, tovaglioli o altro.

I collaboratori scolastici provvederanno alla detersione dei banchi delle classi di propria competenza prima e dopo la mini ristorazione; è auspicabile l'uso da parte degli alunni di tovaglette anche monouso.

Si sottolinea che anche la pausa pranzo rappresenta un momento didattico, da inquadrarsi nell'ambito delle attività transdisciplinari di Cittadinanza e Costituzione, e costituisce inoltre occasione per svolgere attività educativa (responsabilizzazione degli alunni designati per la consegna degli ordini, ritiro dei pasti e riscontro della corrispondenza con quanto ordinato, riordino dell'aula al termine del pasto, selezione dei rifiuti ai fini della raccolta differenziata, ecc.).

Art. 23 - Criteri per l'uso di dispositivi elettronici personali

L'uso di dispositivi elettronici personali (qualsiasi computer portatile, tablet, SMARTPHONE) durante le attività didattiche è possibile solo nei casi e secondo la procedura prevista nell'[Allegato N Regolamento BYOD \(Regolamento per l'utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola\)](#)

Al di fuori dei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, l'uso dei telefoni cellulari e degli apparecchi fotografici e video è assolutamente vietato in quanto concorre a disturbare ed

interrompere le attività. Per eventuali comunicazioni urgenti delle famiglie è disponibile il servizio di telefono dell'istituto.

Il personale è autorizzato a ritirare l'apparecchio impropriamente utilizzato e a consegnarlo al Dirigente scolastico o suo delegato; lo stesso sarà riconsegnato solo ai genitori (o agli esercenti la potestà genitoriale). Nei confronti dei trasgressori sarà applicata la sanzione disciplinare prevista. Anche il personale, durante il proprio orario di servizio, avrà cura di tenere i propri cellulari disattivati per non generare deleteri atteggiamenti emulativi.

L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche a favorire un corretto comportamento.

Più specificamente il divieto è così regolamentato:

- È vietato utilizzare il telefono cellulare (ivi compresa la modalità “silenziosa”) e altri dispositivi elettronici (I-pod, mp3) durante le ore di lezione in tutti gli spazi scolastici (aule, palestra, biblioteca, corridoi, bagni, scale, cortili...).
- Tenuto conto della tipologia del corso di studi e della presenza di attività laboratoriali all'interno del monte ore, a discrezione dell'insegnante può essere autorizzato l'uso di dispositivi di ascolto musicale laddove non si configuri come penalizzante dell'attività disciplinare specifica.
- Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa ovvero mediante autorizzazione del docente a richiesta preventiva di uso del telefono cellulare.
- Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docente e non docente, vedi Circolare ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998), fatte salve le eccezioni legate ad emergenze e a necessità organizzative interne dell'Istituto.
- I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla Dirigenza, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.
- Si ricorda che le visite guidate e i viaggi di istruzione sono “attività didattica” a tutti gli effetti. Si invitano pertanto i genitori a sensibilizzare i figli ad un uso del cellulare limitato alle comunicazioni indispensabili e non disturbanti e/o distraenti dall'attività in corso.
- Eventuali fotografie o riprese fatte con i video-telefonini a compagni e al personale docente e non docente, senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy, perseguibile quindi per legge.

Art. 24 - Rispetto delle cose pubbliche

Si rammenta agli alunni il rispetto delle cose pubbliche e che è da considerarsi reato il danneggiamento nonché l'appropriazione di materiale e derrate messe a disposizione dall'Istituto. I danni arrecati ai beni dell'Istituto devono essere risarciti dall'autore dei fatti se individuato ovvero da tutte le persone coinvolte.

Il docente coordinatore di classe dovrà provvedere alla realizzazione di una piantina dell'aula con la indicazione dei posti occupati da ciascun alunno, onde risalire al responsabile di eventuali atti di vandalismo.

La piantina dovrà essere esposta in luogo visibile a tutti all'interno della classe e tutti gli insegnanti, compresi i supplenti, all'ingresso in aula dovranno accertarsi che gli alunni non si siano spostati dalla collocazione loro assegnata.

Laddove possibile, gli alunni lasceranno in classe gli zaini prima di recarsi in palestra, laboratori o Auditorium; le aule saranno chiuse a chiave e il collaboratore scolastico in servizio al piano

custodirà la chiave, astenendosi dal consentire accessi all'aula da parte di singoli alunni durante l'ora di lezione, ma consentendo l'accesso dell'intera classe solo al termine delle attività.

Nel caso di aule le cui porte risultino difettose, per il lasso di tempo necessario al ripristino della relativa funzionalità, gli alunni porteranno con sé zaini ed effetti personali, evitando di lasciare in classe oggetti incustoditi.

Art. 25 - Criteri di gestione delle assemblee di classe

Agli alunni è consentito tenere assemblee d'Istituto e di classe secondo i principi del D.P.R. 249/98 e di quanto disposto dagli art. 42, 43, 44 del D.P.R. n. 416 del 31.5.74 e cioè "un'assemblea d'Istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima delle ore di lezione di una giornata, e la seconda di due ore".

Non si possono tenere assemblee d'Istituto e di classe nei primi e negli ultimi trenta giorni di lezione.

Art. 26 - Criteri di gestione delle assemblee di Istituto

L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che dovrà essere inviato in visione al Consiglio d'Istituto. Le classi che non prendano parte all'assemblea d'istituto perderanno il diritto di partecipare alla assemblea del mese successivo. Nell'anno scolastico in corso, e fino al perdurare della situazione emergenziale che rende necessaria la adozione di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, l'istituzione scolastica provvederà a garantire spazi adeguati per le Assemblee di Istituto e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca in presenza, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure anti-contagio, prevedendo eventualmente la sola partecipazione dei rappresentanti di classe e di una rappresentanza di alunni per classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PER GARANTIRE lo svolgimento delle Assemblee di Istituto in condizioni di sicurezza, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2: VISTO l'art. 13, comma 8 del Decreto Legislativo 297/94 che prevede che all'assemblea di classe o di istituto possono assistere oltre al preside o ad un suo delegato, i docenti che lo desiderano;

VISTO l'art. 14 comma 5 del Decreto Legislativo 297/94 che precisa che il DS ha potere di intervento nei casi di violazione del Regolamento dell'Assemblea di istituto o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea;

VISTA la circolare MIUR n. 312/79 che al par. VII prevede: "In merito al potere di intervento del preside durante lo svolgimento dell'assemblea, si fa presente, non sussistendo obbligo per il preside di essere presente all'assemblea, che il preside stesso è tenuto ad intervenire quando, in qualsiasi modo, venga a conoscenza che ricorrano gli estremi previsti dalla Legge per un suo intervento";

ALLO SCOPO di consentire la predisposizione di misure di intervento tempestive in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea;

DELEGA

il potere di intervento nei casi di violazione del Regolamento dell'Assemblea di istituto o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea all'Assemblea di istituto ad un congruo numero di docenti, individuati all'interno dello staff del Dirigente o selezionati tra gli insegnanti che manifestino la volontà di partecipare alla stessa. In caso di fattori che turbino gravemente il regolare andamento dell'assemblea e che possono pregiudicare la sicurezza degli allievi, i docenti delegati sono tenuti a segnalare nonché intervenire tempestivamente per la immediata sospensione dell'assemblea stessa. CONSIDERATO CHE in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea, e quindi di sospensione della stessa, con conseguente ripresa delle attività didattiche, tornerebbe a ricadere in capo ai docenti in servizio secondo orario vigente il dovere di vigilanza su alunni minori e la conseguente responsabilità patrimoniale dei docenti ex artt.2048 codice civile e 61 L.312/80;

CONSIDERATO CHE gli alunni, i cui genitori abbiano autorizzato con l'apposita funzione di presa visione e consenso l'ingresso posticipato o l'uscita anticipata per motivi inerenti l'organizzazione delle

attività didattiche, e gli alunni con delega alla firma in quanto maggiorenni, possono allontanarsi dall'istituto al termine dell'assemblea d'istituto, mentre gli alunni non autorizzati al termine della stessa rientrano in classe e proseguono le lezioni secondo l'orario stabilito;

I DOCENTI IN SERVIZIO NELLE ORE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA:

- garantiranno la presenza in istituto o nelle sue immediate vicinanze fino al termine dell'assemblea di istituto;
- garantiranno lo svolgimento delle attività didattiche per gli alunni che rientrino in classe al termine dell'assemblea di istituto, in quanto non autorizzati dai genitori all'uscita anticipata.

Art. 27 - Accesso degli alunni a scuola in orario extrascolastico

E' previsto per gli alunni l'accesso alla scuola in orari extrascolastici, previo consenso del Dirigente Scolastico e compatibilmente con la disponibilità di locali e di personale di vigilanza.

Art. 28 - Autorizzazioni per le uscite didattiche

Le uscite didattiche, che di norma si esauriscono nell'arco della giornata, sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, dopo l'approvazione specifica del Consiglio di Classe.

Conformemente a quanto previsto dal MIUR con nota dell'11.04.2012, prot. n. 2209 i viaggi di istruzione e gli scambi culturali sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, se conformi ai criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e D.lgs. n. 297/1994) in presenza di un progetto didattico idoneo approvato dal Consiglio di Classe. Le norme di riferimento sono contenute nell'ALLEGATO C: [Regolamento Viaggi d'istruzione e visite guidate](#).

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali.

Art. 29 - Criteri di partecipazione dei candidati esterni all'esame di Stato

Lo studente che intenda presentarsi all'esame di Stato come candidato esterno deve presentare la domanda all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, entro il 30 novembre di ogni anno scolastico.

Le domande di ammissione a sostenere gli esami di idoneità da parte di alunni provenienti da altri corsi di studio o da alunni interni potranno essere presentate al Dirigente Scolastico entro il 20 MARZO di ogni anno scolastico, o altro termine indicato nella annuale circolare ministeriale sulle iscrizioni.

Le domande di ammissione a sostenere gli esami integrativi da parte di alunni provenienti da altri corsi di studio potranno essere presentate al Dirigente Scolastico entro il 30 GIUGNO di ogni anno scolastico.

ALLEGATO M: Regolamento Esami Preliminari-Integrativi-Idoneità

Art. 30 - Prescrizioni e disposizioni per l'accesso ai laboratori

Durante le attività laboratoriali e pratiche gli allievi e le allieve devono indossare l'abbigliamento prescritto soprattutto con riferimento ai dettami della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che vanno pedissequamente eseguiti. I docenti di laboratorio vigileranno circa l'esatto rispetto delle prescrizioni circa l'uso dei dispositivi di sicurezza individuali, come da Documento di Valutazione Rischi (DUVR) pubblicato

sul sito dell'istituto, e non consentiranno l'accesso ai laboratori degli alunni sprovvisti degli stessi. Essi devono osservare inoltre le seguenti disposizioni:

- i capelli devono essere puliti e tenuti in modo rigidamente decoroso;
- nei laboratori di cucina allievi, allieve e personale devono indossare il cappello o la cuffia e la mascherina assicurandosi che sia il più possibile aderente al volto;
- i capelli lunghi dovranno essere contenuti nel cappello o nella cuffia;
- le mani devono essere particolarmente pulite e curate, le unghie corte e senza smalto;
- non sono ammessi trucchi marcati, orecchini, piercing, anelli, bracciali, collane, tutti oggetti vistosi e fastidiosi per le esercitazioni.
- Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Se non lo si può evitare, lavarsi comunque le mani prima e dopo il contatto
- Evitare sempre contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro

Tali regole, tassative per i laboratori, sono per altro consigliate in ogni circostanza. Il comportamento improntato alla cortesia, la scelta di un abbigliamento adeguato unito all'accurata igiene personale, costituiscono elementi irrinunciabili per il corretto esercizio delle diverse professioni a cui l'Istituto prepara.

La divisa da indossare durante lo svolgimento delle esercitazioni, oltre ad identificare il ruolo che viene svolto, costituisce obbligo di legge e del regolamento d'Istituto. Pertanto va indossata in modo completo ed in mancanza gli allievi non potranno partecipare attivamente alle esercitazioni e saranno affidati ad un docente che svolge lezione in una classe dello stesso livello..

Il suddetto comportamento sarà oggetto di valutazione da parte del docente.

Gli allievi e le allieve potranno acquistare le divise presso ditte di propria fiducia, purchè vengano rispettate le indicazioni circa la composizione delle stesse come da [ALLEGATI D e E](#).

Art. 30 bis - Criteri per l'utilizzo degli spogliatoi / aule

Gli studenti sono tenuti ad indossare la divisa utilizzando gli ambienti assegnati ad inizio anno scolastico (spogliatoio o aula).

Negli spogliatoi o nelle aule gli studenti lasceranno gli indumenti e i beni personali ad eccezione di quelli di valore quali orologi, portafogli, documenti, telefoni ecc. L'Istituto non risponde dei danni agli oggetti personali indebitamente sottratti.

L'utilizzo degli spogliatoi è previsto solamente per il tempo necessario alle operazioni ad esso connesse; non è pertanto consentito intrattenersi a lungo nello stesso immotivatamente.

È fatto d'obbligo indossare la mascherina all'interno dello spogliatoio; evitare il più possibile il contatto con segnaletica, oggetti o superfici fisse; ogni forma di assembramento; mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro, evitando contatti ravvicinati per tutta la permanenza all'interno dello spogliatoio.

Gli studenti non devono lasciare incustodito lo spogliatoio loro assegnato o l'aula ; un allievo resterà in attesa dell'ausiliario fino alla sua chiusura che, di norma, dovrà avvenire in poco tempo.

Eventuali disfunzioni vanno comunicate immediatamente al docente. Prima di lasciare lo spogliatoio o l'aula dovranno accertarsi che il personale ausiliario abbia chiuso a chiave il locale. La riapertura dello stesso avverrà solo in presenza degli allievi e del docente della classe.

I docenti ovvero gli assistenti tecnici ovvero i collaboratori scolastici dovranno accompagnare gli allievi negli spostamenti da/ai laboratori o palestre o edifici dell'Istituto

Non è consentito a nessuno di entrare negli spogliatoi o nelle aule successivamente alla loro chiusura se non in presenza del docente o dell'ausiliario.

Art. 31 - Provvedimenti disciplinari

Le infrazioni alle norme del regolamento prevedono l'applicazione, quando non disposto diversamente, dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo verbale annotato sul registro di classe
- richiamo scritto
- ammonizione
- sospensione o sanzione alternativa

La tipologia delle sanzioni e le procedure sono contenute nel regolamento di disciplina - vedi ALLEGATO B: [Regolamento di disciplina e tabella delle sanzioni disciplinari](#)

Art. 32 - Spazi scolastici relativi al Regolamento d'Istituto

Fanno parte integrante del regolamento di Istituto i regolamenti di settore allegati in calce:

- Laboratori di cucina e sala bar
- Laboratori ricevimento e accoglienza
- Palestre
- Aule video
- Laboratori moda
- Laboratorio di informatica
- Laboratorio di elettronica / elettrotecnica
- Laboratorio linguistico
- Laboratorio di meccanica / apparati
- Laboratorio di chimica / fisica / scienze
- Biblioteca

PARTE IV - NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE

Art. 33 - Obblighi generali

È fatto obbligo a tutto il personale docente e non docente di preavvisare la Presidenza in caso di assenza o ritardo, di osservare le disposizioni, le leggi e gli ordini di servizio, di non allontanarsi dal posto di lavoro e di compiere i doveri d'ufficio con senso di responsabilità.

Tutto il personale docente e ATA è tenuto a consultare con regolarità il sito istituzionale della scuola (www.iisferrariibattipaglia.it) e la posta elettronica personale, comunicata in precedenza all'amministrazione.

Art. 34 - Direttiva per il rispetto dell'orario e per la vigilanza degli alunni

VISTO CHE ai sensi dell'art. 2048 cod. civ. –“responsabilità del precettore per danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza”, i docenti non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione di un fatto dannoso, nonché la prova dell'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa;

CONSIDERATO CHE ai sensi degli art. 2047 e 2048 del Codice Civile l'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane anche durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi di istruzione;

CONSIDERATO CHE la vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo;

PREMESSO CHE La Corte dei Conti, sez.III del 19/02/1994 n. 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza;

VISTO CHE l'obbligo della vigilanza grava, se pure nei limiti fissati dal CCNL, anche sul personale ATA;

TENUTO CONTO CHE tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono ;

Il Personale Docente ed ATA è tenuto a rispettare le seguenti direttive:

Vigilanza entrata degli alunni

La vigilanza in entrata compete ai collaboratori scolastici ed ai docenti.

Al fine di assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti, i docenti sono tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 29 comma 5, CCNL Scuola vigente).

I Collaboratori Scolastici durante le operazioni di ingresso si posizioneranno in corrispondenza delle scale di accesso alle aule di propria competenza, vigilando sul corretto spostamento, e in particolare che gli alunni evitino ASSOLUTAMENTE di sporgersi all'esterno di finestre e dai parapetti delle scale; al suonare della campana di ingresso chiuderanno le porte di accesso di propria competenza .

Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ciascun docente è tenuto ad adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo;
- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
- il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e di assenze ingiustificate di alunni dalle aule;
- non si fumi all'interno dell'Istituto, segnalando allo staff della Dirigenza eventuali infrazioni rilevate;
- i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe – di norma un alunno per volta – per l'uso dei servizi igienici.

E' vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno, né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni è opportuno annotare i fatti sui registri di classe e, per comportamenti particolarmente gravi avvisare la vicepresidenza tramite un collaboratore scolastico.

I docenti non debbono assentarsi dall'aula arbitrariamente e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione; in caso di grave necessità e per un tempo limitato e strettamente necessario, è possibile chiedere l'aiuto di un collaboratore scolastico per la sorveglianza degli studenti.

In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa dovrà essere assunta dal collaboratore scolastico.

I docenti collaboratori del Dirigente Scolastico dispongono per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

Vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico per la sorveglianza e, ove questo non fosse possibile, è tenuto ad effettuare lo scambio nel tempo più breve.

Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante;

In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe;

I docenti che prendono servizio dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera" sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio dell'insegnante;

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora, a registrare variazioni e a comunicare allo Staff della Dirigenza eventuali anomalie.

Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti da e per aule, laboratori e palestre

Gli insegnanti sono tenuti:

ad accompagnare gli studenti nei trasferimenti da un'aula all'altra;

a riportare gli alunni nella loro aula al termine dell'attività affidandoli, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva.

Vigilanza degli alunni disabili.

La vigilanza sugli alunni disabili particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività extrascolastiche

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività extrascolastiche costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti svolgono attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui gli studenti sono loro affidati e sono tenuti ad impartire agli stessi chiare norme di sicurezza e di comportamento.

Vigilanza durante l'ultima ora di lezione

Gli insegnanti dell'ultima ora di lezione devono attendere con la classe, in aula, il suono della campana che segnala il termine delle lezioni e vigilare sull'uscita ordinata dei ragazzi.

I Docenti non consentiranno ad alcun alunno di uscire dall'aula/laboratorio/palestra prima del suono della campana che segnala il termine delle lezioni; I Docenti degli alunni impegnati in esercitazioni laboratoriali di Sala/Cucina eviteranno tassativamente lo stazionamento degli alunni in Atrio in attesa del suono della campana.

SI RIBADISCE che l'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni, e che il docente dell'ultima ora di lezione ha l'obbligo di vigilare sull'uscita ordinata dei ragazzi, ovvero accompagnare gli studenti all'uscita della scuola, laddove per uscire dalla scuola si intendono i cancelli di accesso all'edificio scolastico, **vigilando che i ragazzi si astengano dal porre in essere comportamenti pericolosi nel tragitto fino al cancello, e SOPRATTUTTO per le scale.**

I genitori sono invitati a supportare la scuola nel complesso lavoro di vigilanza e di educazione, invitando i figli ad un rispetto pedissequo delle presenti indicazioni.

Vigilanza durante lo svolgimento dell'Assemblea di Classe:

Gli alunni si riuniscono in assemblea di classe, restando nelle proprie aule. Durante l'assemblea i docenti sono tenuti a permanere nella classe in cui sono impegnati secondo il proprio orario, vigilando sul rispetto delle prescrizioni per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e per garantire l'ordinato svolgimento dell'assemblea e l'integrità delle dotazioni tecnologiche e degli arredi presenti nelle aule. In caso di fattori che turbino gravemente il regolare andamento dell'assemblea e che possono pregiudicare la sicurezza degli allievi, i docenti sono tenuti a segnalare nonché intervenire tempestivamente per la immediata sospensione dell'assemblea stessa

I Collaboratori Scolastici dovranno:

- essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza: pertanto dovranno posizionarsi nelle apposite postazioni previste nei corridoi;
- comunicare immediatamente ai collaboratori del DS o ai responsabili della sede succursale l'eventuale assenza dell'insegnante, per evitare che la classe resti incustodita;
- vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali, presidiando le finestre ed i parapetti con estrema attenzione e vigilando che non si sporgano all'esterno di essi ;
- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che sostino senza seri motivi nei corridoi;
- accertarsi che le classi che escano anticipatamente siano state preventivamente autorizzate;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o momentaneo allontanamento dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando ai collaboratori del DS particolari situazioni;
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- impedire che le persone non autorizzate dal DS circolino nell'edificio e/o disturbino le lezioni;
- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;

- controllare le classi fino all'arrivo del docente nei cambi dell'ora;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente al docente di classe, o ai collaboratori del DS o ai responsabili della sede succursale qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione.
- posizionarsi in corrispondenza delle uscite di emergenza cinque minuti prima del termine delle lezioni e impedirne l'apertura e l'accesso alle rampe di scale esterne da parte di alunni e docenti prima del suono della campana.

Art. 34 bis - Rispetto del Codice Disciplinare – Segreto d'ufficio.

I docenti ed il personale ATA sono tenuti ad un rispetto stringente del Codice Disciplinare di cui al CCNL 2016-18, con particolare riferimento all'art. 11 comma 3 lettera b – Obblighi del dipendente (rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990).

I Docenti ed il personale ATA si asterranno pertanto dal divulgare con qualsiasi mezzo, incluso l'accesso ai "social", notizie apprese nel corso dello svolgimento del proprio orario di servizio, nel rispetto della privacy ed in ottemperanza ai doveri di deontologia professionale.

Per la segnalazione di eventuali problematiche o criticità si utilizzeranno i canali istituzionali, investendo per la risoluzione degli stessi gli uffici appositamente preposti.

I docenti ed il personale ATA sono diffidati dal manomettere i dati custoditi e archiviati nella postazioni informatiche di servizio, che costituiscono a tutti gli effetti proprietà dell'istituto coperta da copyright, evitando di asportare o cancellare gli stessi.

Vista la modalità di convocazione in via telematica delle riunioni collegiali, prevista per l'anno in corso e fino a vigenza dello stato di emergenza, si ritiene opportuno ribadire che:

- Ai sensi dell'art. 28 della l. 241/90, è obbligo degli impiegati pubblici mantenere il segreto d'ufficio, per cui non si può fornire, a chi non ne abbia diritto, informazioni riguardanti provvedimenti ed operazioni amministrative, in corso o concluse, o notizie di cui si sia venuti a conoscenza a causa delle sue funzioni.
- Per quanto riguarda i docenti, il D.Lgs. 297/94 all'art. 494 lettera b prevede che la violazione del segreto d'ufficio inerente atti o attività non soggette a pubblicità, comporta, per il personale docente, l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino ad un mese.
- Pertanto, durante la partecipazione in modalità telematica alle convocazioni di Collegi Docenti, dei Consigli di Classe, o durante l'eventuale svolgimento in dad delle ore di lezione in collegamento dalle proprie postazioni da casa, i docenti avranno cura di adottare tutte le precauzioni per evitare che le informazioni e le notizie cui si venga a conoscenza a causa delle proprie funzioni, vengano in qualsiasi modo a conoscenza di soggetti estranei non autorizzati.
- Sono pertanto auspicabili la predisposizione della postazione per il collegamento in un ambiente privo di interferenze di soggetti non autorizzati, e l'utilizzo di auricolari o cuffie nei collegamenti

Art. 34 ter: Partecipazione alle Assemblee Sindacali

Per consentire agli uffici competenti di organizzare in tempi congrui eventuali variazioni nella erogazione delle attività didattiche, con ingressi posticipati o uscite anticipate delle classi interessate, i Docenti dovranno comunicare all'indirizzo mail istituzionale SAIS029007@istruzione.it, con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di convocazione, la propria adesione alle Assemblee Sindacali indette dalla RSU o dalle Organizzazioni Sindacali.

Analogamente, Il Personale ATA comunicherà all'Ufficio Personale con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di convocazione, la propria adesione alle Assemblee Sindacali indette dalla RSU o dalle Organizzazioni Sindacali.

Art. 34 quater :Divieto utilizzo strumenti informatici dell'istituto per uso personale

Tutti gli strumenti utilizzati dal lavoratore, quali PC, notebook, tablet, smartphone, e-mail ed altri strumenti (di seguito più semplicemente “strumenti informatici”), sono messi a disposizione da questa istituzione scolastica unicamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Nell'utilizzare i suddetti strumenti informatici il dipendente è tenuto ad usare la massima diligenza, nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile, utilizzandoli esclusivamente per ragioni di servizio; in particolare è fatto divieto di scaricare dalle postazioni informatiche situate all'interno di questa istituzione scolastica filmati o altri file destinati ad uso personale

PERSONALE DOCENTE

Art. 34 quinquies - Norme da osservare nell'esercizio della funzione docente

Gli insegnanti devono provvedere alla compilazione metodica dei registri e di tutti gli atti di loro competenza. E' dovere del docente della prima ora il controllo delle assenze e dei ritardi degli allievi mentre spetta al docente coordinatore di classe il compito della verifica complessiva e periodica della situazione disciplinare, sia individuale che collettiva della classe.

I docenti impegnati in sostituzione dei colleghi assenti dovranno apporre la firma di presenza sul registro di classe . Anche le ore di sostituzione possono e devono costituire un momento didattico-formativo, dedicato per esempio allo sviluppo di tematiche connesse alla “Cittadinanza e Costituzione” , o all'approfondimento e recupero di attività svolte. Pertanto vanno sempre annotati nello spazio corrispondente gli argomenti trattati anche durante l'ora di sostituzione.

Gli insegnanti possono informare il coordinatore e/o il Dirigente Scolastico delle mancanze commesse dagli alunni sia con annotazione sul registro di classe sia, nei casi gravi, verbalmente per l'adozione dei provvedimenti disciplinari. Gli insegnanti sono tenuti al segreto d'ufficio e a rispettare le norme contenute nel D.L. 196/03 (privacy).

Gli Insegnanti sono tenuti al rispetto della personalità e della dignità degli alunni ed a curare i rapporti con le famiglie ed i colloqui con i genitori.

Gli insegnanti tecnico-pratici di cucina, sala-bar e ricevimento devono svolgere le lezioni nei laboratori con un abbigliamento consono o con la divisa quando prevista dalle norme igieniche.

I docenti tutti ed in particolar modo i docenti tecnico-pratici durante lo svolgimento dell'attività lavorativa devono utilizzare un abbigliamento che sia adatto, soprattutto con riferimento ai dettami della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che vanno pedissequamente eseguiti.

Il Collegio dei docenti partecipa ad attività di formazione ed aggiornamento programmate nel corso dell'anno scolastico.

Art. 34 sexies - Docenti Tecnico-pratici e Assistenti Tecnici settore Ipseoa; Norme da osservare durante le esercitazioni

- I Responsabili di Laboratorio, i Docenti Tecnico-Pratici e gli Assistenti Tecnici vigileranno affinché gli alunni, impegnati in esercitazioni laboratoriali ,siano dotati dei dispositivi di sicurezza individuali, come da Documento di Valutazione Rischi (DUVR) pubblicato sul sito dell'istituto, e non consentiranno l'accesso ai laboratori degli alunni sprovvisti degli stessi.
- Al fine di consentire una ricognizione continua delle attrezzature in dotazione dei laboratori enogastronomici, in termini sia quantitativi che di integrità delle stesse, viene predisposta apposita scheda di consegna/riconsegna di materiale per esercitazioni.

- Prima dell'inizio delle esercitazioni, i docenti prenderanno in consegna il materiale occorrente e sottoscriveranno la scheda appositamente predisposta dall'assistente tecnico in servizio;
- Al termine della esercitazione i docenti restituiranno il materiale utilizzato, riscontrandone numero ed integrità con l'assistente tecnico, ed apporranno una nuova firma. Le schede saranno controfirmate dall'assistente tecnico

PERSONALE A.T.A.

Art. 35 - Norme previste per il personale non docente

Il personale non docente è tenuto ad osservare le norme previste dal D.P.R. 31.5.74 n. 420 e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

In particolare, come contemplato dall'art. 11 comma 3 lettera b), c) del CCNL 2016/18, il dipendente deve :

- rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990;
- non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio.

I suddetti doveri vanno ottemperati con puntualità da tutto il personale ATA, con particolare riferimento alle unità trasferite ad altre sedi per effetto di mobilità .

Art. 36 - Sorveglianza della classe in assenza del docente

In caso di assenza dell'insegnante, la sorveglianza della classe spetta ai collaboratori scolastici come disposto dalle norme vigenti.

Art. 37 - Presenza addetto segreteria didattica in orario pomeridiano

Salvo indicazione contraria, è assicurata la presenza di un addetto della segreteria didattica, anche in orario pomeridiano, in occasione dei Consigli di Classe e di ogni altro incontro generale con le famiglie.

PARTE V - NORME RIGUARDANTI I GENITORI

Art. 38 - Norme concernenti l'assemblea dei genitori

E' auspicabile la partecipazione attiva dei genitori alla vita scolastica.

Le norme concernenti l'assemblea sono contenute nell'art. 45 del D.P.R. 31.5.74 n. 416 al quale si fa riferimento.

A norma del suddetto articolo l'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

Art. 39 - Criteri di riunione in orario extrascolastico

I genitori possono riunirsi in orari extrascolastici dietro preavviso e compatibilmente con la disponibilità di locali e di personale di vigilanza.

PARTE VI - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Art. 40 - Criteri per la modifica del presente regolamento

Il presente regolamento dovrà essere modificato qualora intervengano leggi o disposizioni ministeriali che alterino il contenuto di alcune sue parti. Inoltre al termine di ogni anno scolastico, il Consiglio d'Istituto, a maggioranza assoluta dei componenti, potrà apportarvi le opportune modifiche sentito il parere del Collegio dei Docenti.

Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento alle leggi ed alle normative in vigore.

ALLEGATO A - Regolamento sul Divieto di Fumo negli Spazi e nei Locali dell'Istituto

Art. 1 - Scopo e campo di applicazione

Con il presente regolamento l'Istituto d'Istruzione Superiore "Enzo Ferrari" s'impegna a:

- far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n.584 e successive modifiche, Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori"), in tutti i locali, negli spazi e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- promuovere attività formative per sensibilizzare la comunità scolastica sul tema opportunamente inserite nel Piano di Offerta Formativa (POF) dell' Istituto e favorire il processo di interazione tra soggetti diversi (Genitori e Comunità Locale compresi) nella realizzazione delle stesse;
- dare visibilità alla politica contro il fumo adottata esponendo manifesti e materiale vario di informazione e sensibilizzazione.

Art. 2 - Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti e studentesse, del personale e di tutti gli utenti dell'istituto, sancito in generale dall'art.32 della Costituzione, e dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

L'Istituto si avvale della facoltà concessa dall'art.3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n.584, con gli strumenti e gli effetti dei rispettivi ordinamenti".

Art. 3 - Locali soggetti al divieto di fumo (così modificato con Delibera del 21/06/2011)

E' stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'istituto, compresi i cortili, gli ingressi e le aree verdi. Nei locali di cui al presente articolo saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Art. 4 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

In attuazione dell'art.4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 è compito dei responsabili preposti:

- Vigilare sull'apposizione dei cartelli informativi da collocarsi in posizione ben visibile nei luoghi ove vige il divieto;
- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Art. 5 – Sanzioni

Così come stabilito dall'art.7 L.584/1975, come modificato dall'art.52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n.448, e dall'art.10 L.689/1981, come modificato dall'art.96 D.Lgs.507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Nel caso in cui l'infrazione al divieto di fumo sia posta in essere da un minorenne, ai sensi dell'art. 2 della l. 689/81 risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto. La famiglia del minore non può però considerarsi estranea al fatto, ed è chiamata a risponderne, provvedendo al pagamento della relativa sanzione.

Le stesse sanzioni si applicano a coloro che fumano in situazioni, circostanze e attività (es. cortili e zone di passaggio degli studenti) che possano indurre gli studenti, soprattutto minorenni, ad emularli.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 2000,00.

I dipendenti che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 - Pagamento delle contravvenzioni

Ai sensi dell'art.16 della L.689/1981, il trasgressore è ammesso all'oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. In forza di sanzione relativa al divieto di fumo è più favorevole il pagamento del doppio del minimo, pari a € 50,00. Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni, l'oblazione consiste nel pagamento di € 100,00.

Le persone cui spetta fare rispettare il divieto e che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto deliberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 400,00.

Il trasgressore dovrà versare la contravvenzione all'ente incaricato della riscossione utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale completo della causale di versamento.

Art. 7 - Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art.4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R o notifica con consegna a mano.

La compilazione del verbale va previamente proceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. Ai sensi della normativa vigente non è consentita la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 8 - Scritti difensivi

Ai sensi dell'art.18 della L.689/1981, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire alla Regione Campania, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Art. 9 - Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di leggi vigenti.

ALLEGATO B - Regolamento di Disciplina e Tabella delle Sanzioni Disciplinari ai sensi dell'art.4, DPR 249/98

TITOLO I - DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. I - Disposizioni per gli studenti

Gli studenti sono tenuti, sia nel corso delle lezioni in presenza che in quelle seguite in Didattica Digitale integrata:

- a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- a mantenere nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri un comportamento corretto e coerente con i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dello Stato Italiano;
- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti vigenti;
- ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- a condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- a svolgere le attività previste dai PCTO seguendo le indicazioni del tutor aziendale e del tutor scolastico e rispettare il calendario e gli orari concordati fra il tutor aziendale e quello scolastico, tenendo un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano in azienda, nel rispetto delle persone e delle cose;
- a partecipare alle manifestazioni o esercitazioni esterne alle quali hanno prestato adesione, rispettando gli orari indicati e mantenendo una condotta corretta;
- ad astenersi da qualunque condotta possa configurarsi come atto di bullismo o cyberbullismo, come meglio specificato nell'Allegato T;
- a rispettare i doveri comportamentali previsti dai regolamenti per l'utilizzo dei laboratori;
- a rispettare i doveri comportamentali previsti dal regolamento per la didattica digitale integrata (Allegato V);
- a rispettare i doveri comportamentali previsti dal Regolamento BYOND (Allegato P)
- a rispettare rigorosamente le prescrizioni e le misure previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SAR-COV-2, la cui violazione comporterà l'applicazione delle sanzioni più gravi (a partire dal livello 4)

Art. II - Attivazione delle sanzioni disciplinari

Gli alunni che mancano ai doveri scolastici di cui all'art. I del presente regolamento, sono sottoposti a sanzioni disciplinari individuate all'art. X del presente Regolamento il cui scopo assume prevalentemente finalità educativa e tende al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. III - Riconoscimento della responsabilità disciplinare

Il regolamento d'Istituto dell'IIS "Enzo Ferrari" riconosce che la responsabilità disciplinare è personale, che nessun studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e che nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Art. IV - Durata della sanzione disciplinare

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente ed è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Art. V - Rispetto della libera espressione di opinione

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. VI - Criteri di adozione della sanzione disciplinare

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati a seguito di decisione del Consiglio di Classe e possono essere disposti solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Art. VII - Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica

L'immediato allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è disposto dal Dirigente Scolastico, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

Art. VIII - Gestione del periodo di allontanamento

Nei periodi di allontanamento deve essere mantenuto, tramite il coordinatore del Consiglio di Classe, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare e favorire il rientro nella comunità scolastica.

Art. IX - Allontanamento definitivo

Nel caso in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. X - Sanzioni per infrazioni ai doveri di cui art. 1

Le infrazioni ai doveri di cui all'art. 1 del presente Regolamento sono sanzionate secondo la tabella allegata al presente regolamento.

TITOLO II - REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA PRINCIPI - FINALITA' - CONTENUTI

Art. XI Istituzione e finalità

Come da normativa vigente presso l'Istituto è costituito un Organo di garanzia che si esprime contro i ricorsi presentati in seguito a sanzione disciplinare inflitta allo studente.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chi vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del regolamento disciplinare relativo al regolamento di Istituto.

Art. XII Soggetti interessati al ricorso

- Contro la sanzione disciplinare inflitta allo studente chiunque abbia interesse può ricorrere ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola.

Art. XIII Durata e composizione dell'Organo di Garanzia

- L'organo di garanzia interno è un organo collegiale che dura in carica due anni scolastici ed è costituito dal Dirigente Scolastico (o, in caso di impossibilità, da un suo delegato) che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da uno studente eletto dal Comitato Studentesco, da un genitore eletto dai rappresentanti dei genitori, un ATA eletto dai rappresentanti del personale ATA
- Per ciascuna categoria, già all'atto della nomina, viene designato un membro supplente.
- Le funzioni di segretario sono affidate al docente che provvede a raccogliere i ricorsi e a dare attuazione alle delibere prese; in caso di assenza del presidente ne assume le funzioni.

Art. XIV Tempi e modalità di presentazione del ricorso

Il ricorso va presentato entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione; tale ricorso va presentato al Dirigente Scolastico in forma scritta ed opportunamente integrato da tutti gli elementi utili.

Art. XV Convocazione dell'Organo di Garanzia: modalità e tempi

- La convocazione, anche in modalità telematica, dell'Organo di garanzia spetta al Presidente.
- L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
- Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

Art. XVI Incompatibilità e sostituzione dei membri

Alle delibere del predetto organo non può partecipare il componente che:

- sia personalmente coinvolto nel procedimento;
- sia legato all'alunno interessato da un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado;
- faccia parte del Consiglio di Classe che ha irrogato la sanzione disciplinare o ne sia stato il promotore.

Il membro, impedito ad intervenire per le motivazioni di cui al punto precedente e/o per altri motivi, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, per iscritto, la motivazione giustificativa dell'assenza. Il Presidente provvederà a convocare il membro supplente.

Art. XVII Modalità di voto e assunzione di decisioni

- Per assumere le sue decisioni l'organo deve essere perfetto.
- Tutte le delibere sono adottate a maggioranza dei componenti, ai quali non è consentito astenersi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Tutti i componenti dell'organo di garanzia sono tenuti al mantenimento del segreto d'ufficio.
- Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese.

Art. XVIII Tempi e modalità di comunicazione esito

- L'organo decide nel termine di dieci giorni
- Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
- L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Art. XIX Impugnazioni

Per successive impugnazioni si fa riferimento alla normativa in materia

MANCANZE DISCIPLINARI (compiute dagli studenti in presenza o in Didattica Digitale Integrata) in violazione ai doveri indicati nello statuto delle studentesse e degli studenti

Art. 3 comma 1  Ingresso in ritardo

 assenze volute, non dovute a cause indipendenti dalla volontà

	▪ astensione collettiva ▪ astensione collettiva recidiva ▪ rifiuto dichiarato a sottoporsi a valutazione ▪ disturbo della lezione ▪ disturbo grave o reiterato della lezione ▪ impedire ad uno o più compagni l'ingresso a scuola
Art. 3 comma 2	▪ Offesa verbale ai compagni ▪ offesa verbale nei confronti degli operatori scolastici ▪ offesa fisica ai compagni ▪ offesa fisica violenta nei confronti del personale scolastico e/o dei compagni
Art. 3 comma 3	▪ Impedire la libera espressione di opinioni ▪ compiere azioni discriminatorie, nei confronti dei compagni, riguardo a origine, provenienza, razza, ideologia, religione ▪ violare la riservatezza ▪ esercitare il diritto di riunione senza autorizzazione della presidenza ▪ diffondere consapevolmente notizie false su persone e fatti ▪ presentare come proprio un elaborato prodotto da altri
Art. 3 comma 4	▪ Mancata giustificazione delle assenze e dei ritardi nonostante il sollecito ▪ uscita da scuola senza autorizzazione ▪ redazione di autorizzazioni spettanti ai genitori recanti sottoscrizioni false ▪ sottrarsi alla vigilanza durante visite e viaggi d'istruzione allontanandosi dai gruppi ▪ manomettere strumenti elettrici ▪ esporre a pericoli se stessi e gli altri
Art. 3 comma 4	▪ <u>Inosservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2:</u> ▪ non indossare la mascherina, o utilizzarla in modo improprio; ▪ non rispettare le distanze di sicurezza; ▪ non rispettare le prescrizioni di igiene e disinfezione personale (lavaggio mani, uso gel, ecc.) ▪ accedere a scuola in presenza di febbre oltre i 37,5° C o altri sintomi influenzali riconducibili al Sars-CoV-2 ▪ accedere a scuola in presenza della condizione di aver avuto contatti stretti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o di provenire da zone a rischio segnalate dalle autorità nazionali o regionali ▪ non rispettare le indicazioni circa le scale di accesso assegnate alla classe di propria competenza quale canale di ingresso e uscita; ▪ transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori, tranne che per recarsi nei laboratori didattici, negli uffici di segreteria negli orari consentiti, o nei servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore
Art. 3 comma 5	▪ Manomissione e/o danneggiamenti di sussidi didattici ▪ Sottrarre libri, oggetti personali, denaro, beni comuni
Art. 3 comma 6	▪ Imbrattare pareti e banchi ▪ sporcare i pavimenti oltre l'inevitabile ▪ mettere fuori uso servizi igienici, termostati e radiatori ▪ danneggiare suppellettili ▪ fumare nell'ambiente scolastico compresi corridoi e bagni compiere atti che ledano il comune senso del pudore

Le sanzioni, graduate secondo la gravità, sono elencate di seguito:

livello 1 : nota disciplinare livello 2 : ammonizione scritta

livello 3: nota disciplinare con spese e ripristino a carico dello studente (per danni a beni

comuni) livello 4: allontanamento dalla comunità scolastica fino a 3 giorni;

livello 5: allontanamento dalla comunità scolastica da 4 a 5 giorni;

livello 6: allontanamento dalla comunità scolastica da 6 a 10

giorni; livello 7: allontanamento dalla comunità scolastica da 11 a

15 giorni;

livello 8: allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni per salvaguardare l'incolumità delle persone e in proporzione alla gravità della violazione.

livello 9: espulsione dalla comunità scolastica per chi ponga in essere atti nuocenti o pericolosi per coloro che compongono o frequentano detta comunità.

La sanzione viene decisa e erogata solo dopo che l'organo competente abbia ascoltato, considerato e verbalizzato le ragioni dello studente.

In caso di applicazione della sanzione “allontanamento dalla comunità scolastica “ è data la possibilità alla famiglia di optare, laddove possibile tenuto conto della situazione epidemiologica e compatibilmente con la stretta osservanza delle misure per il contenimento e la diffusione del contagio da COVID-19, in alternativa alla stessa e per un periodo di durata analoga, per lo svolgimento di attività di volontariato presso altre Istituzioni, o a favore della comunità scolastica, da individuarsi a cura del genitore tra quelle suggerite dal Consiglio di Classe.

Il Consiglio di Classe indicherà, tra le sottoelencate attività, quelle che riterrà più opportune, in considerazione delle caratteristiche dell'alunno e della tipologia di infrazione, quali alternative alla sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica; il genitore che abbia optato per lo svolgimento di attività a servizio della comunità scolastica, sceglierà l'attività alternativa all'interno di quelle indicate dal Consiglio di Classe.

Elenco attività a favore della comunità scolastica:

Pulizia spazi verdi circostanti l'edificio scolastico (Il sabato mattina);

Pulizia bagni e ambienti scolastici (Il sabato mattina);

Servizio Front-office/Vicepresidenza (dal lunedì al venerdì);

Lavaggio piatti e stoviglie/ Lavaggio e taglio frutta, verdura ed ortaggi (dal lunedì al venerdì, attività prevista solo per gli alunni del Settore IPSEOA)

Durante lo svolgimento delle attività in favore della Comunità scolastica gli alunni verranno affidati alla Vicepresidenza. I Collaboratori Scolastici o gli Assistenti Tecnici, vigileranno sugli alunni e forniranno loro indicazioni operative in coerenza con le competenze loro attribuite del vigente CCNL.

Durante lo svolgimento delle attività a favore della Comunità scolastica gli alunni osserveranno gli orari: 8,30-13,30.

Lo studente che, pur avendo optato per le attività alternative, non partecipi anche per un solo giorno alle stesse, o non rispetti le indicazioni operative ricevute, vedrà convertita la sanzione in sospensione senza obbligo di frequenza per il numero di giorni sopra indicato.

Durante il periodo di allontanamento, se superiore a 5 giorni, lo studente è convocato a scuola

per colloquiare con il docente coordinatore della classe di appartenenza e con un docente del C.I.C.. In caso di mancata adesione si convoca il genitore.

ALLEGATO C - Regolamento Viaggi d'Istruzione

Art. 1 - Finalità e Principi

Tutte le attività formative (viaggi, visite guidate, progetti, ecc.) che si intendono proporre agli alunni di questa istituzione scolastica devono essere preventivamente autorizzate con firma del Dirigente Scolastico.

Pertanto, tutte le iniziative autonome rivolte ai nostri alunni, programmate anche da personale in servizio presso il nostro istituto, ma non recanti la suddetta firma, non sono da considerarsi inserite tra quelle autorizzate da questa dirigenza, quindi la loro determinazione ed organizzazione deve avvenire al di fuori del contesto scolastico.

La visita di istruzione è un'occasione formativa e di apprendimento che consente di allargare i propri orizzonti culturali.

In particolare consente:

- di realizzare un'innegabile crescita culturale ed umana, un'apertura al nuovo ed al diverso, alla complessità del mondo e degli uomini
- di sensibilizzarsi alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio ambientale, artistico e storico
- di sperimentare la propria capacità d'autonomia nel rispetto delle regole
- di socializzare maggiormente con compagni ed insegnanti migliorando l'integrazione
- I viaggi di istruzione devono essere inseriti in modo organico e coerente nella programmazione didattica. Essi non rappresentano in nessun caso un'interruzione dell'attività didattica, ma si collocano interamente e integralmente all'interno di essa. Non devono dunque essere vissuti come occasione di pura evasione.
- I viaggi di istruzione devono essere programmati fin dall'inizio dell'anno scolastico per facilitarne l'organizzazione e consentirne l'attuazione. La partecipazione ad eventuali iniziative estemporanee sarà valutata dalla commissione alla luce di elementi di opportunità.
- All'interno della programmazione didattica dell'istituto viene stabilito il calendario dei giorni in cui i viaggi possono essere effettuati per garantire il regolare funzionamento della scuola.
- Per tutti i viaggi di istruzione non è prevista, di norma, copertura finanziaria dell'Istituto e pertanto gli alunni dovranno contribuire pro/quota per l'intera spesa, per questo sarà favorito, nei limiti del possibile, il raggruppamento di classi, allo scopo di contenere le spese del viaggio.
- Nel realizzare tale iniziativa si dovrà tener conto che non possono essere richieste alle famiglie degli alunni quote di partecipazione di rilevante entità o tali, comunque, da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero natura e finalità dei viaggi di istruzione. Per questo si proporranno di norma almeno quattro mete di costo inferiore e decrescente in Italia e all'estero per permettere al maggior numero di allievi di partecipare.

Art. 2 - Docenti accompagnatori

- Nella programmazione dei viaggi, il numero minimo di accompagnatori previsto dalla normativa vigente (uno ogni quindici alunni) potrà essere elevato qualora il Dirigente ne ravveda la necessità (ad esempio per la presenza di alunni diversabili) e lo consentano le risorse finanziarie dell'istituto.
- Può essere determinato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori. I docenti

accompagnatori sono tenuti ad informare il coordinatore della commissione viaggi, il Dirigente Scolastico e il Direttore Amministrativo sull'esatto adempimento del contratto e sul rispetto del regolamento.

- Riferiranno inoltre, in una relazione, le attività svolte, il comportamento tenuto dagli alunni e gli altri aspetti di rilievo.
- All'inizio dell'anno scolastico, la commissione viaggi effettuerà un sondaggio orientativo per individuare i docenti disponibili ad accompagnare gli studenti, rammentando che detto incarico comporta l'obbligo di un'attenta e assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047c.c. integrato dall'art. 61 Legge 11 luglio 1980 n° 312.
- Spetta al Dirigente Scolastico la nomina degli accompagnatori scelti sulla base della loro disponibilità ad aderire al progetto didattico della scuola e della capacità professionale dimostrata di gestire situazioni problematiche relative alla dimensione del viaggio, soprattutto all'estero. Essi saranno individuati, nell'ordine, nelle seguenti categorie:
 - Dirigente e docenti delle classi partecipanti al viaggio
 - Altri docenti dell'istituto, non insegnanti nelle classi partecipanti (questa ipotesi va presa in considerazione per situazioni particolari e/o a discrezione del Dirigente).
 - In determinate situazioni possono essere aggregati come accompagnatori personale ATA per particolari compiti connessi con le loro funzioni e/o per specifiche esigenze logistico-organizzative.
 - Per i viaggi all'estero docenti con conoscenza avanzata (livello C2 QCER) della lingua del Paese da visitare e/o della lingua inglese.

I docenti accompagnatori dovranno vigilare affinché durante il viaggio non abbiano a verificarsi comportamenti dannosi di alcun genere e dovranno mettere in atto tutti gli accorgimenti per attuare ogni forma di prevenzione senza rinunciare in nessun caso al proprio ruolo educativo.

Comportamenti non corretti da parte dei singoli o di tutta una classe saranno sanzionati in loco. Al rientro in sede, per tali comportamenti saranno presi gli opportuni provvedimenti previsti dal Regolamento di istituto.

Art. 3 - Commissione viaggi

- All'inizio di ciascun anno scolastico il Dirigente Scolastico nomina, sulla base delle disponibilità dichiarate, sentito il Collegio dei docenti, una Commissione, coordinata da un docente individuato dal Dirigente, con il compito di:
 - formulare un quadro di proposte che tenga conto dei criteri generali stabiliti dal presente regolamento
 - curare l'organizzazione dei viaggi allo scopo di meglio realizzare i fini sopraindicati
 - curare ogni aspetto organizzativo dei viaggi di istruzione, ivi comprese le richieste dei preventivi e le successive definizioni.
- E' opportuno che, fra i componenti della Commissione Viaggi, ci sia almeno un appartenente al Consiglio d'Istituto. La Commissione ha il compito di svolgere accordi preparatori e informativi per agevolare il compito del Dirigente scolastico.
- Per nessuna ragione verranno presi in considerazione eventuali accordi di carattere finanziario e organizzativo intervenuti tra persone non appartenenti alla commissione sopraindicata e le agenzie di viaggi e senza il visto all'assenso organizzativo del Dirigente Scolastico.

Art. 4 - Modalità organizzative (Individuare criteri Collegio docenti)

Il Dirigente Scolastico autorizzerà i viaggi di istruzione verificando la sussistenza dei seguenti requisiti, conformi ai criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e D.lgs. n. 297/1994):

- Accertato versamento della quota dei contributi volontari imputabile alla voce: "Copertura assicurativa RC obbligatoria per tutte le attività del POF e Libretto scuola famiglia";
- Indicazione dell'attività di preparazione svolta ai fini di illustrare agli allievi il significato culturale del viaggio d'istruzione o della visita guidata;
- Indicazione di come tale iniziativa si collochi nel quadro degli obiettivi scolastici delle materie trattate in classe;
- Parere favorevole del consiglio di classe

Nel caso in cui per la partecipazione al viaggio o alla visita guidata sia richiesto il pagamento di un ulteriore contributo economico si seguirà la seguente procedura:

- Gli eventuali ulteriori contributi richiesti per la partecipazione alle attività in parola, da imputarsi a spese di trasporto o di ingresso per visite a musei, mostre, ecc, dovranno essere versati esclusivamente **tramite il servizio integrato in ScuolaNextFamiglia che si collega direttamente a PagoPA**
- Le ricevute attestanti l'effettuato pagamento dei suddetti contributi ulteriori dovranno essere consegnate in vicepresidenza, unitamente alle autorizzazioni dei genitori o tutori debitamente compilate, tassativamente entro i termini stabiliti dalle relative circolari. Solo il questo caso si potrà procedere alla prenotazione dell'autobus.
- Nel caso in cui il numero delle adesioni risultasse superiore al numero di posti disponibili, costituirà criterio preferenziale l'appartenenza al gruppo classe più numeroso, e, a parità di numero di partecipanti per classe, l'ordine di priorità dal punto di vista temporale nella consegna di ricevute e autorizzazioni alla vicepresidenza.
- Effettuati i riscontri relativi a cura degli uffici della didattica, verranno comunicati gli elenchi degli alunni partecipanti, con i nominativi dei docenti affidatari, almeno tre giorni prima dello svolgimento della visita guidata o viaggio di istruzione.

Art. 4bis - Ulteriori indicazioni operative

- Nel caso di partecipazione di persone non appartenenti alle componenti scolastiche dell'Istituto, è necessario che le stesse siano, di volta in volta, autorizzate dalla Dirigenza scolastica, nei limiti della disponibilità dei posti e a totale loro onere, regolato direttamente con l'Agenzia o con l'Ente appaltato, e purchè siano disposte a sottoscrivere un'idonea assicurazione.
- E' vietato modificare il programma di viaggio se non per cause di forza maggiore.
- Gli allievi che non partecipano ai viaggi d'istruzione sono tenuti a frequentare le lezioni e a svolgere esercitazioni sul programma svolto precedentemente. Il programma di viaggio dovrà essere inserito nella programmazione didattica e rispondere alle finalità indicate.
- Prima di ciascun viaggio i genitori dovranno segnalare situazioni particolari di ordine medico sanitario concernenti allergie o intolleranze o patologie particolari, autorizzando i docenti accompagnatori a svolgere le azioni richieste per il benessere psico-fisico degli studenti.
- Contestualmente alla consegna del prescritto atto di assenso, firmato per i minorenni da entrambi i genitori (e/o esercenti la patria potestà), gli alunni dovranno versare, sul c/c dell'istituto, un acconto la cui entità sarà definita per ogni viaggio e che non potrà essere

rimborsato in caso di non partecipazione dell'alunno al viaggio, al fine di non provocare aggravio di spesa per gli altri partecipanti e/o per il bilancio dell'istituto.

- Per gli alunni maggiorenni, oltre l'impegno personale di ciascuno, è necessario acquisire il consenso alla spesa dei genitori nonché una dichiarazione di consapevolezza della partecipazione
- I viaggi di istruzione sono organizzati in Italia e all'estero. In entrambi i casi gli alunni devono essere provvisti di documento di riconoscimento, per l'estero è necessario documento valido per l'espatrio. Ciascun alunno dovrà portare con sé copia del libretto sanitario. Per l'estero va segnalata alla ASL di appartenenza la località in cui l'Assistito si reca.
- Le uscite serali nelle località prescelte sono permesse solo a gruppi di alunni e con la presenza di un numero adeguato di accompagnatori: resta inteso che l'uscita si effettua sotto la discrezionalità e la responsabilità degli accompagnatori. Entrambi i genitori firmeranno l'autorizzazione all'uscita serale dei propri figli durante viaggio e permanenza
- Per ogni viaggio uno degli accompagnatori avrà la funzione di capo gruppo
- Entrambi i genitori firmeranno per accettazione il presente regolamento al momento dell'iscrizione.
- La partecipazione alle visite guidate o ai viaggi di istruzione sarà consentita anche a piccoli gruppi per classe o al singolo, qualora l'attività prevista possa risultare altamente formativa per gli alunni.

Art. 5 - Studenti disabili

E' compito del Dirigente Scolastico verificare che gli aspiranti partecipanti possano aderire senza rischi per la loro incolumità, sulla base delle caratteristiche delle iniziative e delle richieste psicodinamiche dell'itinerario.

- Partecipazione visite curricolari (antimeridiana): presenza del docente di sostegno e assistente per alunni disabili non deambulanti e/o autonomi secondo un'organizzazione prevedibile e fattibile
- Partecipazione visite di un giorno: (solo se presenti criteri di sicurezza e agibilità valutati dal Consiglio di classe); garantita la presenza del Docente di sostegno e assistente per alunni disabili non deambulanti e/o autonomi secondo un'organizzazione prevedibile e fattibile
- Partecipazione visite più giorni: di norma uno per ogni corso di studi (solo se criteri di sicurezza e agibilità valutati dal Consiglio di classe) presenza del docente di sostegno per alunni disabili deambulanti e/o autonomi, garantita la presenza del Docente di sostegno e assistente per alunni disabili non deambulanti e/o autonomi qualora l'organizzazione risulti prevedibile e fattibile secondo obiettivi di efficienza ed efficacia
- Entrambi i genitori sono obbligati, pena l'esclusione dalla partecipazione, a firmare per accettazione il programma di viaggio presentato dalla Scuola.

Art. 6 - Conferimento incarico

Il Dirigente Scolastico,

Visto che nell'organizzazione dei viaggi si deve ricercare la qualità, la garanzia e l'efficienza dei servizi, condizioni fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; che sono numerose le agenzie specializzate nel turismo scolastico e che non tutte sono in grado di offrire garanzie di efficienza in termini di scelta e disponibilità dei mezzi di trasporto (specialmente gli aerei) nelle data indicate dalla scuola e di assicurare alberghi idonei e situati nelle zone centrali delle città da

visitare;

Considerata l'opportunità che i viaggi siano affidati alle agenzie che tradizionalmente hanno dimostrato, oltre la competitività per i prezzi praticati, anche l'affidabilità in termini di qualità, di efficienza, di assistenza e di garanzie assicurative nella conduzione di viaggi, tenendo conto delle opzioni e condizioni privilegiate (aerei e alberghi) che ciascuna di esse ha soltanto su alcune mete e non altre

Valuta i preventivi presentati da almeno tre agenzie, incarica la commissione viaggi di redigere il prospetto comparativo e stipula il contratto con l'Agenzia prescelta ad organizzare e condurre il viaggio secondo il programma contrattato con le condizioni in esso contenute ed al prezzo concordato.

Non potranno in alcun modo essere autorizzati viaggi di istruzione che non presentino i requisiti stabiliti dal presente regolamento e dalla vigente normativa.

Art. 7 - Richieste di rimborso

Nel caso in cui l'alunno, il cui genitore ha dato l'assenso al viaggio e pagato l'anticipo, non potesse più parteciparvi per seri e comprovati motivi, potrà chiederne il rimborso detratta una somma a copertura delle spese fisse comunque sostenute per l'organizzazione dell'attività.

Art. 8 - Deroghe

Eventuali deroghe al presente regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto

Art. 9 - Gestione fondi

Tutti i fondi concernenti l'organizzazione e la realizzazione dei viaggi d'istruzione saranno gestiti, a norma di legge, dall'Ufficio di Segreteria.

ALLEGATO D - REGOLAMENTO di ACCESSO ai LABORATORI – MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO SARS COVID-2

approvato con delibera n. 55 del Consiglio di Istituto dell'11 Febbraio 2021

REGOLE GENERALI

I laboratori di cucina, pasticceria, sala-bar e accoglienza turistica rappresentano i luoghi dove si sviluppano le Competenze e si acquisiscono le Conoscenze e le Abilità per esercitare la professione. Sono a tutti gli effetti aule di lezione. Pertanto, è strettamente necessario che vi sia il massimo rispetto per l'ambiente e le attrezzature, nonché il riordino e la pulizia da parte degli studenti, per quanto di competenza, al termine di ogni lezione al fine di garantire il regolare svolgimento delle lezioni successive. Anche in adempimento alle norme di sicurezza del lavoro, per quanto riguarda la manipolazione degli alimenti, occorre osservare le leggi igienico-sanitarie attualmente vigenti.

È evidente che la formazione degli operatori di questo specifico settore si sviluppa pienamente nei laboratori nei quali vengono simulate concrete situazioni proprie della realtà operativa.

Quindi senso estetico, pulizia e cura del proprio corpo, cordialità, senso di abnegazione, puntualità e disponibilità costituiscono ulteriori requisiti della professionalità che rappresenta il cardine attorno a cui viene costruita l'immagine positiva di un'azienda.

Al fine di una migliore organizzazione dei laboratori si stabiliscono alcune regole da rispettare scrupolosamente all'interno degli stessi durante le esercitazioni pratiche.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le regole di etica professionale dei settori professionali, che saranno oggetto di lezione nel corso dell'anno. Ai sensi della normativa riguardante la sicurezza e l'igiene delle persone e dei locali di lavoro (d.l. 155/97 e d. lgs 81/08) gli allievi, durante le esercitazioni nei laboratori, sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge "lavoratori".

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria.

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsivoglia attività non avvenga prima che il luogo dell'attività didattica non sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, inoltre, a seconda dell'indirizzo e delle particolari attività svolte, in un'ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza, sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico. Nella pianificazione del curriculum e nella conseguente organizzazione delle attività ad esso correlate, l'Istituzione scolastica ha facoltà di collocare, ove possibile, le attività che prevedano l'utilizzo dei laboratori di indirizzo nella prima parte dell'anno scolastico, anche in forma di aggregazione per ambiti disciplinari, adottando ogni soluzione che consenta di realizzare l'integrazione o il consolidamento degli apprendimenti tecnico pratici non svolti nell'a. s. 2020-2021 a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza.

- E' VIETATO accedere alle strutture della Scuola con sintomi da infezione respiratoria o febbre superiore a 37,5°C;
- Obbligo di indossare mascherina protettiva e mantenere una distanza interpersonale minima di 1 m (salvo diverse specifiche indicazioni).
- I bagni e gli spogliatoi saranno muniti di detergente con azione disinfettante, sistema asciugatura mani automatico e/o salviette usa e getta e/o rotoli di carta.
- Ogni laboratorio sarà dotato di distributore di sanificante mani.
- I laboratori sono dotati di apposita segnaletica (verticale e orizzontale) indirizzata alla rappresentazione delle pratiche di prevenzione della trasmissione del contagio, fruibili dal personale adulto e dagli Allievi.
- In base all'andamento della situazione epidemiologica e al rispetto di tutte le norme di distanziamento e prevenzione da SARS Covid-2 l'attività di laboratorio di cucina e sala potrà essere articolata nelle seguenti modalità:
- - GLOBALE/PARTECIPATIVA in cui il docente con il supporto dell'assistente tecnico di laboratorio e la partecipazione attiva degli allievi, posizionati sempre ad una adeguata distanza dal posto di lavoro dei propri compagni, eseguono le preparazioni previste all'interno del menu. LA DEGUSTAZIONE DELLE PREPARAZIONI NON È OBBLIGATORIA, tuttavia, trattandosi di momento formativo e di educazione del gusto, sarà il docente a stabilire le modalità di svolgimento di tali operazioni in virtù del rispetto di tutte le norme precauzionali anti-COVID.
- - ESPLICATIVA/DIMOSTRATIVA in cui il docente con la collaborazione dell'assistente tecnico di laboratorio, spiega ed esegue le preparazioni previste nel menu e gli allievi seduti e perfettamente distanziati, osservano, ascoltano e pongono quesiti. Per questa tipologia di attività laboratoriale è ESCLUSA LA DEGUSTAZIONE. (**quest'ultima modalità dovrà essere approvata attraverso apposita circolare del DS che ne certifica la motivazione*)
- Durante le fasi di lavoro ogni Allievo avrà a disposizione la propria postazione di lavoro delimitata da apposita segnaletica.
- Durante l'attività laboratoriale chiunque dovesse uscire dallo spazio medesimo, al suo rientro dovrà cambiare le dotazioni di protezione e ripetere le operazioni di sanificazione personale.
- Le dotazioni di protezione adottate dovranno, al termine dell'attività formativa, essere sanificate o eliminate.
- Tutti gli Allievi saranno sottoposti ad un corso di formazione sulle nuove norme inerenti misure di contenimento del contagio da COVID19.

- Tutti i locali di lavoro, dove possibile, dovranno essere aerati naturalmente, attraverso l'apertura delle finestre, con frequenza predeterminata. A tal fine si ricorda quanto definito dall'allegato IV del D.Lgs 81/08.
- I laboratori prevedono, ove possibile, punti d'ingresso differenziati dai punti di uscita e la percorrenza interna degli spazi è organizzata in modo da minimizzare le possibilità di incrocio dei flussi grazie anche all'ausilio gli indicatori visivi posti sui pavimenti.
- Gli apparecchi elettronici (es. telefono del centralino) verranno sanificati ad ogni cambio del turno di ciascun alunno, dal collaboratore scolastico responsabile del piano.
- I PC ed eventuali risorse multimediali, all'interno di ogni laboratorio, verranno sanificati dall'assistente tecnico di competenza, ad ogni cambio del turno di ciascun Allievo e/o Docente e/o assistente tecnico.
- Ad ogni cambio turno sarà effettuata sanificazione di tutti gli ambienti utilizzati dagli Allievi e personale in servizio;
- Il Personale in servizio e gli Allievi tutti utilizzeranno l'abbigliamento idoneo per gli ambienti di lavoro, mascherine e dove necessari guanti monouso (indumenti specifici per il lavoro, camici, copricapo, calzari, ecc.), prima di entrare nei laboratori.

PER LABORATORI SALA BAR e CUCINA:

Il personale ATA TECNICO:

- accede alle sedi di servizio munito di mascherina che ritira al momento della timbratura d'ingresso, igienizza le mani all'ingresso;
- accede agli spogliatoi individualmente e mantiene i propri effetti personali nell'armadietto personale.

DEVE OBLIGATORIAMENTE INDOSSARE:

- Grebiule dato in dotazione dall'istituto igienizzato giornalmente.
- Calzature professionali
- CUFFIE,

Il personale DOCENTE TECNICO PRATICO quando accede ai laboratori dovrà indossare la mascherina fornita dall'istituto, igienizzare le mani all'ingresso e accedere agli spogliatoi.

DEVE OBLIGATORIAMENTE INDOSSARE:

- Docente ITP di cucina: DIVISA DA CUCINA completa di Calzature professionali e mascherina
- Docente ITP di sala Bar :DIVISA DI SALA BAR completa e mascherina
- Docente di sostegno (se presente): indosserà camice bianco e mascherina ed eventualmente cuffia, se nel laboratorio di cucina
- Le divise dovranno essere riportate a casa al termine della giornata lavorativa ed igienizzate.
- I Docenti dovranno verificare il rispetto delle regole e dei comportamenti di sicurezza e prevenzione da parte degli allievi intervenendo nel correggerli o se necessario sanzionando.
- I Docenti Avranno cura di lavare accuratamente e ripetutamente le mani durante le attività laboratoriali, secondo il seguente protocollo:

- In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per ridurre l'esposizione e la trasmissione del virus SARS-CoV-2 (27), gli operatori del settore alimentare, incluso manipolazione, preparazione e somministrazione, devono lavarsi le mani con sapone monouso e asciugarle in maniera igienica (salviette monouso):

- prima di iniziare il lavoro
 - dopo ogni pausa o allontanamento dalla postazione
 - dopo aver toccato naso, bocca, occhi, orecchie
 - dopo essersi soffiati il naso, aver starnutito o tossito, orientati in direzione opposta alle altre persone o all'interno del gomito
 - prima di manipolare alimenti cotti o pronti al consumo
 - dopo aver manipolato o preparato alimenti crudi
 - dopo aver toccato rifiuti
 - dopo le operazioni di pulizia
 - dopo l'uso del bagno
 - dopo aver mangiato, bevuto o dopo aver toccato qualsiasi cosa che possa compromettere la salubrità delle preparazioni
-
- L'accesso sarà consentito solo agli allievi che hanno la divisa completa, che dovrà essere pulita e lavata dopo ogni servizio. Per coloro che ne fossero sprovvisti verrà applicato, se ne sussistono le condizioni, il protocollo previsto dall'art. 12 dell'Allegato D Bis, e verranno applicate le sanzioni come da Regolamento di disciplina.
 - L'Utilizzo degli spogliatoi, con distanziamento e mascherine, è consentito solo per indossare calzature e divise. Ogni Allievo avrà cura/obbligo di riporre i propri effetti personali negli zainetti, che saranno posti negli spogliatoi.
 - Lo spogliatoio presso cui cambiarsi dagli abiti civili sarà di volta in volta indicato dal docente, che provvederà a scaglionare gli accessi e a controllare il rispetto delle distanze e che vengano sempre indossate le mascherine, ed evitati assembramenti e contatto fisico. Gli abiti civili saranno riposti nella sacca personale di ciascun allievo.
 - In base alla dimensione degli spogliatoi, il numero degli studenti ammessi all'interno potrà variare: saranno utilizzati, oltre agli spogliatoi, altri spazi liberi come per esempio aule e bagni; verrà sempre assicurata la distanza fra gli alunni e la distinzione di sesso. Gli spazi per questa operazione dovranno sempre essere vigilati da un docente o da un Tecnico o da un Collaboratore scolastico che controlleranno che sia mantenuta la distanza di un metro tra gli allievi.
 - L'accesso ai bagni è consentito ad una persona per volta, con igienizzazione delle mani all'ingresso e all'uscita e permanenza ridotta al tempo minimo indispensabile; nell'eventuale tempo di attesa per l'accesso è necessario mantenere la distanza interpersonale di un metro ed indossare la mascherina.
 - I Docenti di Laboratorio di cucina e Laboratorio Sala bar potranno consentire agli allievi di fruire di piccoli intervalli durante lo svolgimento delle attività laboratoriali, per godere di un veloce cambio d'aria e contemporaneamente consentire di arieggiare anche i laboratori. Le pause potranno svolgersi nelle immediate vicinanze del laboratorio, anche nel cortile esterno, ma sempre con la mascherina ben indossata ed alunni opportunamente distanziati.

- Nei laboratori di Cucina e Sala Bar è obbligatorio l'utilizzo di mascherine di uso sanitario certificate durante la manipolazione, preparazione e confezionamento degli alimenti; tali dispositivi, già largamente adottati nelle industrie alimentari come presidio igienico, sono altresì idonei a ridurre la possibilità di deposizione del virus SARS-CoV-2 sugli alimenti in presenza di soggetti inconsapevolmente infetti.
- *Nei laboratori di Cucina e Sala Bar* Nel rispetto anche delle procedure HACCP, le attività di pulizia ed igienizzazione seguiranno 2 cicli (inizio e fine turno) per ogni turno di laboratorio che riguarderanno sia gli ambienti che le attrezzature in uso.
- Le misure di igienizzazione delle superfici debbono essere estese con la medesima cura dei punti sopra espressi, anche ai carrelli ed al montacarichi al fine di prevenire eventuali contaminazioni nel processo distributivo
- *Nei laboratori di Cucina e Sala Bar* : I prodotti conferiti dai magazzini o dalle celle frigorifere poste in locali diversi da quelli di esercitazione, dovranno giungere al locale di esercitazioni nel loro imballaggio integro che verrà sanificato prima dell'ingresso in cucina.
- Frutta e verdura dovranno subire un trattamento di lavaggio sanificante in un apposito spazio all'ingresso del laboratorio (office/plonge) e negli appositi contenitori, prima di essere utilizzate nei processi di trasformazione enogastronomica.
- Al termine dell'attività di laboratorio le attrezzature e gli ambienti devono essere lavati e igienizzati a cura del personale scolastico. Il docente della classe successiva si accerterà del compimento e completamento delle operazioni di pulizia, in caso contrario, ogni violazione delle presenti disposizioni sarà segnalata al Dirigente Scolastico tramite il docente responsabile di laboratorio .

GESTIONE DELLE DERRATE NEI MAGAZZINI E DELLE ATTREZZATURE:

All'arrivo delle merci, l'assistente tecnico che svolge la mansione di economo o magazziniere, fornito di dispositivi di protezione, deve:

- Effettuare i classici controlli, in un'area di accettazione non all'interno del magazzino per lo stoccaggio.
- Liberare i prodotti dalle confezioni a rischio polveri: cellophane, pellicole ecc...
- Disinfettare i prodotti confezionati impermeabili.
- Appoggiare le derrate su un carrello idoneo al trasporto degli alimenti.
- Stoccare le derrate alimentari nel magazzino, (tenere separate le ultime derrate alimentari arrivate, rispettando la rotazione dello stoccaggio, "l'ultimo prodotto che arriva sarà l'ultimo ad essere utilizzato"), tutte le derrate verranno trasportate negli appositi contenitori in base alla tipologia ed alla temperatura (es. congelato, fresco, frutta, verdura, salumi, formaggi etc.etc.)
- Viene predisposta una programmazione annuale uguale per tutte le classi al fine di consentire la pianificazione dell'acquisto dei prodotti con l'invito a rispettare la stagionalità.

- I prodotti richiesti, come da programmazione, dovranno essere consumati durante l'esercitazione, evitando possibilmente la conservazione, tranne per quelli a lunga conservazione.
- Tutto il personale che opera nei laboratori, nonché gli alunni, sono responsabili dei macchinari e delle attrezzature in dotazione, nonché della pulizia e riordino degli stessi.
- I macchinari elettrici devono essere utilizzati secondo le rispettive norme di istruzione.
- È fatto assoluto divieto agli alunni di manipolare o mettere in funzione un qualsiasi macchinario senza l'autorizzazione del docente o l'intervento dell'assistente tecnico.
- La richiesta di utilizzo di attrezzature non disponibili in laboratorio deve essere esplicitata nella programmazione dell'attività, affinché gli assistenti provvedano alla fornitura.
- Le attrezzature richieste dal docente per una particolare attività, alla fine delle lezioni sono risistemate a cura dall'assistente tecnico.
- I laboratori vengono consegnati alla classe e al docente puliti e sanificati. Al termine della lezione (che deve avvenire nell'assoluto rispetto degli orari previsti per non creare disagio alle classi successive) gli alunni, sotto il controllo del docente e dell'assistente tecnico, si occuperanno di detergere e sanificare tutti i piani di lavoro e i macchinari utilizzati. Inoltre si occuperanno di riporre al loro posto le stoviglie utilizzate di ritorno dal reparto lavaggio.
- Al momento della consegna dei laboratori e delle attrezzature, nel caso in cui il docente rilevi che le condizioni degli stessi non siano idonee dal punto di vista igienico sanitario e operativo, dovrà comunicarlo al responsabile di laboratorio e al responsabile dell'HACCP che a loro volta provvederanno alla compilazione dei modelli per la rilevazione delle difformità.
- È pretesa particolare attenzione e cura durante l'uso dei macchinari e delle stoviglie visto l'elevato costo degli stessi. In caso di comportamento ritenuto inidoneo, con conseguente danneggiamento a cose o attrezzature dell'Istituto, il costo della riparazione o sostituzione dell'oggetto danneggiato sarà addebitato al singolo studente o, qualora risultasse sconosciuta l'identità del responsabile, all'intera classe.
- Gli allievi non possono recarsi in altri reparti se non autorizzati dal docente, in particolare è vietato l'accesso al magazzino e alla zona frigo. Gli allievi che trasgrediscono quanto disposto verranno immediatamente richiamati e il docente di turno redigerà rapporto al Preside circa la trasgressione.
- Tutti docenti prima di ogni esercitazione pratica avranno cura di compilare il modello di richiesta delle attrezzature debitamente compilato con anticipo rispetto all'esercitazione pratica o il giorno prima la dove sia possibile, per consentire ai tecnici di preparare le attrezzature e di consegnarle alla classe
- L'utilizzo di attrezzature non disponibili in laboratorio dovranno essere richieste al responsabile di laboratorio affinché provveda ad una formale richiesta e conseguente fornitura.
- Alla fine dell'esercitazione i tecnici avranno cura di controllare che la classe riconsegni tutte le attrezzature ricevute perfettamente pulite e in ordine
- Il docente ITP a fine esercitazione dovrà compilare il modello di consegna delle attrezzature trascrivendo eventuali attrezzature (come bicchieri, caraffe, frullatori, ecc.) rotte.

BUONI D'ORDINE, UTILIZZO DEGLI INGREDIENTI E SVOLGIMENTO DELLE ESERCITAZIONI

- Ogni esercitazione pratica, sarà debitamente programmata e calendarizzata ad inizio anno scolastico nelle riunioni di dipartimento con l'apposito modello adottato dal dipartimento.
- La merce verrà richiesta in funzione del numero degli allievi che compongono la classe.
- Tutte le richieste che saranno consegnate attraverso modelli non conformi a quelli in uso nell'istituto e approvati dal dipartimento di sala bar e cucina, saranno respinte e non tenute in considerazione dall'ufficio tecnico.
- I panieri saranno preparati dal magazziniere e consegnati, dall'assistente tecnico di laboratorio, al max 15 minuti dopo l'entrata del docente in laboratorio. Al prelievo di questi ultimi dovranno

provvedere gli assistenti tecnici del settore. I docenti avranno cura di controllare il paniere e di verificare che contenga quanto richiesto dall'ordine di servizio.

- Sarà a cura del magazziniere, in collaborazione con l'assistente tecnico di laboratorio, effettuare le corrette procedure di scongelamento e rinvenimento di tutti quei prodotti di 3° gamma (surgelati e congelati) nei giusti tempi e nelle giuste modalità.
- Questo garantirà al docente ITP in servizio un prodotto pronto ed idoneo all'utilizzo secondo le regole igieniche sanitarie.
- È responsabilità del magazziniere e dell'assistente tecnico di laboratorio la verifica e il controllo che ogni alimento/bevanda sia conforme agli standard qualitativi (Shelf life, analisi visiva e olfattiva).
- Verificato il paniere ogni docente firmerà il modello di richiesta per ricevuta, indicando eventuali ingredienti mancanti. Se un prodotto non è conforme agli standard qualitativi (Shelf life, analisi visiva e olfattiva) verrà riconsegnato all'assistente tecnico e lo stesso lo consegnerà al magazzino indicando la difformità riscontrata.
- La degustazione di quanto preparato durante le esercitazioni è oggetto di esperienza e studio. Tale consumazione fa parte integrante della didattica in quanto finalizzata alla formazione dell'allievo. Gli alunni dovranno tenere un comportamento finalizzato al pieno rispetto delle regole del galateo. Non è consentito agli allievi che usufruiscono del servizio di ristorazione di abbandonare i tavoli senza l'autorizzazione del docente.
- Al termine di ogni esercitazione i docenti avranno cura di compilare i moduli per il reso della merce, qualora ve ne fosse. Tale merce una volta restituita può essere assegnata alla classe oppure se è un prodotto vicino alla scadenza, può essere assegnata ad altre classi.
- Al termine delle esercitazioni i docenti si accerteranno che gli allievi coordinati dagli assistenti - tecnici abbiano provveduto: alla pulizia dell'attrezzatura utilizzata (con particolare attenzione a coltelli e armi bianche contundenti) e al loro riordino nelle apposite scaffalature.
- Gli studenti guidati dal docente e dagli assistenti tecnici provvederanno all'eliminazione dello sporco grossolano e relativa pulizia dei laboratori utilizzati (tranne la fase di sanificazione di competenza dell'assistente tecnico) secondo il piano H.A.C.C.P.
- L'utilizzo dei laboratori è regolato da orario settimanale.
- Gli ordini di servizio, per le esercitazioni laboratoriali, verranno consegnati in magazzino in anticipo al 15 di ogni mese per consentire la reperibilità dei prodotti. I prodotti richiesti dovranno essere consumati come da programmazione, evitando possibilmente la conservazione di quelli non utilizzati e ogni possibile spreco.
- Gli alunni dovranno comunicare, a inizio anno scolastico, per iscritto, eventuali intolleranze alimentari, allergie o patologie.
- Gli alunni sono tenuti a degustare quanto preparato, e per coloro che non desiderano effettuare la degustazione, per motivi personali, sono tenuti a comunicarlo prima dell'inizio dell'esercitazione.

ALLEGATO D bis - Regolamento per l'utilizzo dei Laboratori di Cucina e Sala/Bar

Art. 1 - Orario di utilizzo

L'utilizzo dei laboratori si svolge nell'orario generale delle lezioni, secondo il piano di ogni singola classe.

Art. 2 - Criteri di accesso

L'accesso e l'utilizzo dei laboratori è consentito esclusivamente agli allievi per lo svolgimento delle esercitazioni didattiche, delle prove di esame, in occasione di concorsi ai quali partecipano, nonché in ogni altra circostanza prevista ed autorizzata.

Art. 3 - Controllo

L'accesso e la permanenza nei laboratori devono essere seguiti dagli insegnanti di ogni singola classe o gruppo classe, ovvero dal personale docente incaricato.

Art. 4 - Prescrizioni per l'uso della divisa

Nei laboratori è obbligatorio l'uso della divisa di servizio, come previsto dalle norme generali dell'Istituto.

Art. 5 - Prescrizioni per il rispetto dei beni ed il materiale

Tutti gli allievi sono tenuti a rispettare i beni ed il materiale dell'Istituto, a non asportare i medesimi, nonché a far rilevare, al docente, comportamenti che contrastino con le corrette regole del vivere civile.

Art. 6 - Prescrizioni per gli spostamenti in altri reparti del laboratorio

Gli allievi, durante lo svolgimento delle esercitazioni, non devono spostarsi in altri reparti senza valido motivo e senza aver chiesto il permesso all'insegnante. Per ogni necessità si devono rivolgere al docente o all'assistente tecnico in servizio.

Art. 7 - Prescrizioni per l'uso di apparecchiature o strumenti pericolosi

Nelle ore di laboratorio, che prevedono l'utilizzo di apparecchiature o di strumenti, suscettibili di particolari rischi, gli allievi devono essere seguiti costantemente dai docenti, affinché siano istruiti e responsabilizzati sulle conseguenze che comportamenti irregolari possono causare a loro stessi o a terzi. Nel caso di attrezzature suscettibili di arrecare grave nocumento, gli allievi devono essere esentati, almeno nella prima parte della loro esperienza didattica, dall'uso degli stessi. L'uso di strumenti particolarmente pericolosi, pertanto, dovrà essere affidato agli allievi più esperti, sempre sotto il controllo diretto del personale.

Art. 8 - Prescrizioni per il termine di utilizzo delle apparecchiature

Dopo il loro utilizzo le attrezzature devono essere rimesse al loro posto in perfetto stato e pulizia. Non è consentito spostare attrezzature da un laboratorio ad un altro senza valida motivazione ed autorizzazione del docente e dell'assistente tecnico.

Art. 9 - Mantenimento dell'efficienza dei laboratori

Gli allievi concorrono, con il personale, a tenere in perfetta efficienza i laboratori, a lavare le stoviglie e le attrezzature, secondo le indicazioni fornite, al riassetto generale del laboratorio. Segnalano eventuali disfunzioni al docente e tengono, complessivamente, un comportamento responsabile, consapevoli che le attività didattiche sono finalizzate alla loro formazione professionale

Art. 10 - Responsabilità della gestione dei laboratori

Il docente, insieme all'assistente tecnico, condividono, secondo la vigente normativa, la responsabilità del laboratorio e di quanto vi accade; devono adoperarsi, nel reciproco rispetto dei ruoli, per rendervi agevole la permanenza degli allievi rendendoli sempre funzionali ed in perfetto ordine.

Art. 11 - Composizione delle divise da cucina e sala bar

- Divisa da indossare durante le esercitazioni di cucina:

- Pantaloni sale e pepe
 - Maglietta intima di cotone bianca
 - Giacca a doppio petto bianco
 - Cappello da cuoco
 - Scollino
 - Grembiule bianco
 - Calzini bianchi
 - Torcione
 - Scarpe da cucina antiscivolo a norma
- Divisa da indossare durante le esercitazioni di sala e bar:
- Pantaloni neri classici (allievi)
 - Gonna nera o pantaloni classici (allieve)
 - Maglietta intima di cotone bianco
 - Camicia bianca
 - Giacca color crema a un bottone (allievi)
 - Giacca color crema “spencer” (allieve)
 - Papillon nero (allievi)
 - Foulard nero (allieve)
 - Cintura nera classica
 - Calzini lunghi neri (allievi)
 - Calze color carne setificate 20 denari (allieve)
 - Mocassini neri (allievi)
 - Scarpe nere classiche tacco basso (allieve)

Art. 12 - Provvedimenti per i casi sprovvisti di divisa

I discenti sprovvisti di divisa o parte di essa saranno affidati:

ove possibile, ad un docente di organico potenziato per lo svolgimento di una progettualità alternativa su Cittadinanza e Costituzione per un modulo orario di 3 ore, con verifica a fine percorso il cui esito verrà comunicato al consiglio e concorrerà alla valutazione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione;

in alternativa, ad un docente che svolge lezione in una classe dello stesso livello; inoltre tale negligenza comporta l’annotazione sul registro di classe e personale del docente, secondo la tabella di seguito indicata. Opportune sanzioni saranno vagliate dal consiglio di classe.

INFRAZIONE	SETTORE	PROVVEDIMENTO
L'alunno si presenta con la divisa incompleta per una o due volte durante il corso dell'anno scolastico	Sala-Bar Cucina Accoglienza turistica	Verrà annotato sul registro personale dell'insegnante (sez. annotazioni) attraverso l'utilizzo di una D maiuscola o di un puntino. Tale annotazione verrà considerata in sede di valutazione di fine quadrimestre

L'alunno si presenta con la divisa incompleta per la terza volta durante il corso dell'anno scolastico	Sala-Bar Cucina Accoglienza turistica	Quando l'alunno avrà accumulato tre annotazioni nel corso dell'anno scolastico, verrà assegnato un voto pari a 3 (tre) nel registro che andrà a "sommarsi" agli altri voti conseguiti dallo studente per la valutazione finale di quadrimestre.
L'alunno si presenta senza divisa per la prima volta durante l'anno scolastico	Sala-Bar Cucina Accoglienza turistica	Verrà accompagnato in una classe di pari corso, fino alla fine dell'attività pratica più nota disciplinare
L'alunno si presenta senza divisa per la seconda volta durante l'anno scolastico	Sala-Bar Cucina Accoglienza turistica	Verrà accompagnato in una classe di pari corso, fino alla fine dell'attività pratica più nota disciplinare e comunicazione ai genitori attraverso un fonogramma
L'alunno si presenta senza divisa per la terza volta o più volte durante l'anno scolastico	Sala-Bar Cucina Accoglienza turistica	Verrà accompagnato in una classe di pari corso, fino alla fine dell'attività pratica più nota disciplinare, comunicazione ai genitori attraverso un fonogramma ed eventuale richiesta al DS di un consiglio straordinario.

Art. 13 - Criteri per la modulazione dell'orario dei docenti operanti in area BES

Compatibilmente con la dotazione organica assegnata all'istituto, il personale docente specializzato all'assistenza dei discenti con BES è tenuto a modulare il proprio orario in modo da permanere nei laboratori per almeno una parte delle ore dell'esercitazione pratica, munito di camice bianco e cuffia / cappello in modo da assicurare loro una didattica inclusiva e personalizzata.

ALLEGATO E - Regolamento del Laboratorio di Ricevimento ed Accoglienza

- L'accesso ai laboratori è consentito solo agli alunni in servizio e ai docenti e assistenti di ACCOGLIENZA TURISTICA
- E' vietato sostare nei pressi del bureau da parte di chiunque non sia in servizio

Per accedere al laboratorio e svolgere le attività pratiche gli alunni devono:

- rispondere all'appello della prima ora e recarsi entro le ore 8.30 alla reception, in divisa rigorosamente in ordine e pulita
- pianificare le eventuali sostituzioni e comunicarle anticipatamente al docente, in modo da non lasciare mai il turno scoperto
- gli alunni in servizio si recheranno dall'assistente tecnico, , per firmare la presenza nell'apposito registro e ricevere gli incarichi di servizio
- gli alunni in servizio sono per la sede centrale:
 - 1 alunno per ogni classe seconda al giorno
 - 2 alunni della classe terza al giorno
 - 1 alunno della classe IV e V turistica al giorno

Per la sede di Via Adriatico, qualora venga nuovamente utilizzata, i ragazzi in servizio sono i seguenti:

- 1 alunno per ogni classe seconda al giorno
- 2 alunni delle classi prime diverse a turnazione.

Nella hall:

- tenere il banco pulito ed ordinato ed avere sempre a disposizione penna e block-notes per poter prendere appunti e messaggi: non lasciare mai il banco incustodito
- i ragazzi in servizio devono avere i capelli in ordine e senza gel, e non devono mai masticare chewing gum
- non devono indossare piercing, tatuaggi ed altri oggetti estrosi, le ragazze devono evitare trucco eccessivo e gonne troppo corte
- devono usare sempre un linguaggio corretto, salutare, ringraziare ed offrire il massimo dell'accoglienza cercando di soddisfare le esigenze
- l'assistente di laboratorio è a disposizione, gli alunni gli si rivolgeranno per qualsiasi esigenza e risponderanno della propria esercitazione alla reception per il comportamento, per il portamento e per la qualità del servizio
- per qualsiasi dubbio o indecisione gli alunni si rivolgeranno ai docenti di ricevimento: Prof.ssa. Russomando per la sede centrale;

Il servizio di ricevimento è considerato a tutti gli effetti come esercitazione pratica e sarà oggetto di valutazione finale.

La divisa da indossare avrà le seguenti caratteristiche:

maschi

- camicia bianca
- cravatta bordeaux
- giacca nera o maglioncino di colore nero
- pantaloni classici neri
- calzini di cotone neri
- scarpe classiche nere
- badge

femmine

- camicia bianca
- giacca nera
- gonna nera classica al ginocchio o pantalone classico nero da lavoro
- calze color carne
- scarpe décolleté nere tacco 3-4 cm
- foulard bordeaux
- badge

ALLEGATO F - Regolamento della Palestra

L'ingresso nella palestra e in tutte le aree destinate all'attività motoria è consentito solo agli alunni accompagnati dai docenti di Scienze Motorie e dagli insegnanti di sostegno di area psicomotoria.

Gli stessi insegnanti organizzeranno una turnazione per l'utilizzo di tutti gli spazi dedicati all'attività motoria.

Le aree destinate all'attività motoria sono luogo di studio e di lavoro nelle quali deve essere mantenuto un comportamento corretto e responsabile e devono essere osservate alcune regole fondamentali.

- Gli alunni dovranno:

- indossare scarpe da ginnastica pulite e con suola di colore chiaro da calzare prima di entrare in palestra ed abbigliamento idoneo all'attività pratica, cioè di tessuto elastico, privo di fibbie o parti metalliche pericolose e adeguato alla temperatura dell'ambiente in cui si svolge l'attività motoria

- comportarsi in maniera disciplinata e rispettosa delle persone e dell'ambiente
- informare tempestivamente l'insegnante in caso di infortunio o di malessere anche lieve
- rispettare le fondamentali norme igieniche

- Durante le ore di scienze motorie agli alunni non è consentito:

- indossare orologi, anelli, braccialetti, orecchini,
- usare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri
- entrare nell'ufficio docenti o in magazzino attrezzi senza l'autorizzazione di un docente
- allontanarsi dalla palestra senza l'autorizzazione del docente
- stazionare negli spogliatoi
- consumare cibi, usare il telefonino o fumare in qualsiasi ambiente, masticare gomme
- giocare a calcio nella palestra coperta
- in particolare durante attività sportive che prevedono il contatto fisico gli episodi "fallosi" non dovranno eccedere per gravità, pena un'ammonizione annotata sul registro di classe.

- Regole di utilizzo

- Durante l'orario scolastico non è consentito l'utilizzo delle aree destinate all'attività motoria da parte di enti o istituzioni diverse dall' IIS "E. Ferrari" salvo in casi eccezionali per i quali è sempre necessaria l'autorizzazione del Consiglio d'Istituto, sentito il parere del Coordinamento di Scienze motorie.
- Durante l'orario scolastico l'utilizzo delle aree destinate all'attività motoria per attività della scuola previste dal Piano dell'Offerta Formativa ma diverse da quelle sportive deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Coordinamento di Scienze motorie.

- Utilizzo e conservazione materiale e ambienti

- Il materiale e gli ambienti sono affidati agli insegnanti di Scienze motorie e ai collaboratori scolastici assegnati alla palestra che ne curano la buona conservazione e ne tutelano la correttezza di uso.
- Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati per iscritto dagli insegnanti o dai collaboratori al personale dell'ufficio tecnico incaricato.
- Ogni classe deve avvertire immediatamente all'inizio del proprio turno di lezione il docente di eventuali danni riscontrati in palestra, nei bagni o negli spogliatoi e segnalare tempestivamente quelli involontariamente procurati durante le proprie ore di lezione.
- Ogni docente cura che gli attrezzi siano riposti ordinatamente e secondo gli accordi negli appositi spazi prima che le classi lascino la palestra.

- I docenti ed il personale ATA impegnati in palestra non sono responsabili della scomparsa di oggetti o valori lasciati incustoditi negli spogliatoi.
- La custodia delle divise e di tutto il materiale necessari per la partecipazione a gare scolastiche sono affidate al docente accompagnatore delle squadre, il quale dovrà sempre annotare il tutto su un registro su cui apporrà la propria firma.
- Al termine della gara consegnerà il suddetto materiale (lavato) al docente responsabile della palestra.

ALLEGATO G - Regolamento Laboratorio Modellistica e Confezione

- Nel laboratorio è assolutamente vietato l'ingresso di persone estranee all'Istituto se non autorizzate dal Dirigente Scolastico e accompagnate dalle figure professionali dell'area Moda.
- Non è consentito l'accesso diretto ai laboratori ai docenti di altre discipline o a docenti che non svolgono lezione nello stesso, se non autorizzate dal Dirigente Scolastico e/o dal responsabile di laboratorio.
- Il materiale presente nel laboratorio è utilizzato per le esercitazioni in classe, non è da considerarsi di proprietà dello studente, di conseguenza ognuno dovrà procurarsi da sé il materiale per le esercitazioni a casa.
- Ogni docente è tenuto a registrare la propria presenza nel laboratorio, insieme alla classe, nell'apposito registro delle presenze.
- Ogni studente, 5 minuti prima della fine della lezione, deve obbligatoriamente riporre il materiale utilizzato negli appositi armadietti e/o cassetti.
- Le chiavi del laboratorio sono detenute dal personale ausiliario, e dal responsabile del laboratorio, mentre le chiavi degli armadietti sono detenute dal responsabile di laboratorio, dall'assistente tecnico, e da tutti gli insegnanti tecnico pratici in servizio nel laboratorio.
- Nel Laboratorio vanno rispettate le seguenti avvertenze / prescrizioni di sicurezza generali (dall'articolo 8 all'articolo 22) e specifiche per la Taglia e cucì (dall'articolo 23 all'articolo 28).
- Prima di uscire dal laboratorio, chiudere l'interruttore generale di corrente.
- Non consentire l'uso della macchina per cucire "come giocattolo".
- Evitare di lasciare la macchina non presidiata quando la stessa è alimentata (accesa).
- Staccare la spina della macchina per cucire prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia.
- Spegnerla la macchina per cucire ("0") nel caso in cui sia necessario eseguire una qualsiasi operazione che coinvolga l'ago, come ad esempio l'infilatura, la sostituzione dell'ago stesso, la sostituzione del piedino e così via.
- Non mettere in funzione la macchina per cucire se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati.
- Tenere le dita lontano dalle parti in movimento. E' necessario agire con particolare attenzione in prossimità dell'ago della macchina.
- Utilizzare la macchina solo per l'uso descritto nel manuale dell'istruzione. Utilizzare solo gli accessori raccomandati dal produttore, come descritto nel manuale.
- Non mettere in funzione la macchina per cucire infilata senza aver inserito la stoffa.
- Alla fine di ogni lezione riporre l'apposita custodia di protezione.
- Usare il ferro da stiro solo quando necessario e in presenza del docente e/ o assistente tecnico.
- Spegnerla l'apparecchio e lasciare che si freddi un po' prima di riempire il serbatoio dell'acqua.

- Non lasciare mai incustodito il ferro sull'asse da stiro.
- Spegnerne il ferro da stiro prima della fine della lezione.

Avvertenze per il "Taglia e Cuci"

- Fare attenzione di non bloccare le fessure della ventilazione e ripararle dal laniccio, polvere e residui di stoffa.
- Tenere lontano le mani da tutti i pezzi in movimento. Prestare particolare prudenza nelle vicinanze degli aghi storti o curvati.
- Non introdurre oggetti nelle aperture della macchina
- Per staccare la macchina dalla corrente tirare sempre la spina, mai il cavo.
- Se l'oggetto elettrico non viene usato, staccarlo sempre dalla rete elettrica estraendo la spina dalle presa di corrente.

ALLEGATO H - Regolamento del Laboratorio linguistico

FINALITA'

Il Laboratorio linguistico è uno strumento indispensabile per l'apprendimento funzionale e comunicativo delle lingue straniere e il suo utilizzo, da parte di tutte le classi dell'Istituto, costituisce un aspetto fondamentale di una didattica qualitativamente avanzata. Pertanto il suo utilizzo è destinato esclusivamente per l'espletamento di attività didattiche di lingua straniera e ai docenti di lingue straniere.

Condizioni di accesso

- Condizione indispensabile per l'accesso al Laboratorio è che il docente sia in grado di utilizzarlo correttamente e di fornire agli alunni tutte le istruzioni per l'uso corretto della sua dotazione.
- Le chiavi sono in possesso dell'assistente tecnico o dei collaboratori scolastici che regolano l'accesso degli alunni durante le ore di lezione curricolari e durante le attività extracurricolari pomeridiane.
- Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio sono pregati di:
 - Leggere questo regolamento agli studenti, all'inizio di ogni anno scolastico, spiegando le motivazioni che stanno alla base delle regole in esso contenute;
 - rispettare rigorosamente l'orario di accesso, affisso sulla porta ;
 - qualora si desiderasse utilizzare il laboratorio in un orario in cui è libero si devono prendere accordi con il responsabile

MODALITA' DI UTILIZZO E GESTIONE DEL SERVIZIO

Accesso

Il laboratorio e le attrezzature possono essere utilizzati esclusivamente per scopi didattici, e prioritariamente per le attività curricolari e le finalità istituzionali e formative dell'Istituto, ivi compresa l'autoformazione. All'inizio di ogni anno scolastico il responsabile del Laboratorio linguistico, d'intesa con gli altri docenti di lingue, definirà , concordandoli , i turni settimanali di utilizzo, introducendo, ove si renda necessario, opportuni criteri di rotazione in modo da assicurare ad ogni docente un numero di ore adeguato allo svolgimento delle proprie attività didattiche.

Il responsabile del laboratorio avrà cura di redigere un planning suddiviso in due aree: una per il biennio ed una per il triennio le cui attività si alterneranno ogni mese nelle modalità seguenti:

- Prima Settimana del mese : biennio
- Seconda Settimana del mese: triennio
- Terza Settimana del mese: biennio
- Quarta Settimana del mese: triennio

Svolgimento delle attività e vigilanza

Il Laboratorio può essere utilizzato da docenti, oppure da classi o gruppi linguistici esclusivamente sotto la vigilanza del docente. Durante lo svolgimento delle attività, il docente dovrà verificare che la strumentazione del Laboratorio venga usata dagli studenti con la massima cura e in modo appropriato. All'inizio e al termine della lezione il docente accompagnerà la classe dall'aula al Laboratorio e viceversa. Non è consentito lasciare gli alunni soli nel Laboratorio, a meno che non siano sotto la sorveglianza di un commesso.

Comportamento degli alunni

Per tutta la permanenza in Laboratorio gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto e seguire tutte le istruzioni operative impartite dall'insegnante così come specificate al successivo punto 5.

Chiusura della sessione di lavoro

Al termine della sessione di lavoro, il docente si accerterà che le attrezzature del Laboratorio siano in condizioni di integrità ed efficienza e rileverà eventuali anomalie o mancanze. Sarà inoltre suo compito curare che:

- tutte le apparecchiature e l'interruttore generale siano spenti;
- l'aula sia pulita e in ordine, con le luci spente la porta chiusa a chiave;
- l'uscita degli alunni dal Laboratorio avvenga ordinatamente.

Compiti per i docenti

- Ogni docente che usufruisce del laboratorio è tenuto ad apporre la propria firma sul registro delle presenze del laboratorio apportando la data di utilizzo, l'ora, la classe, l'attività svolta, eventuali anomalie, guasti o danni riscontrati.
- Ogni docente avrà cura di assegnare ogni postazione ad un alunno. Farà fede della corrispondenza postazione / alunno un elenco che il docente dovrà redigere e consegnare al tecnico di laboratorio che provvederà a custodire con diligenza. Considerando che il numero degli alunni di alcune classi è superiore alle postazioni presenti in laboratorio, è concesso il posizionamento anche di due alunni per postazione, qualora sia necessario per il corretto svolgimento dell'attività didattica. I docenti sono tenuti ad assegnare ad ogni alunno (o ad ogni gruppo di due alunni) una postazione di lavoro stabile durante le ore di permanenza in laboratorio anche nel caso di utilizzo estemporaneo del laboratorio.
- Ogni docente deve ricordare agli allievi che se venisse rilevato un danno o comunque un malfunzionamento, si riterranno responsabili coloro che hanno utilizzato il laboratorio in orario precedente alla rilevazione del problema; costoro saranno tenuti al risarcimento relativo.

Regole per gli studenti

- Gli studenti che accedono al laboratorio:

- non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza l'autorizzazione esplicita dell'insegnante;
- sono tenuti ad indicare anche gli eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle attrezzature utilizzate;
- prima di iniziare un'operazione mai svolta, specie se delicata o pericolosa, devono richiedere la presenza di un docente o dell'aiutante tecnico nelle immediate vicinanze;
- devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose non dissimile da quello richiesto in qualsiasi altro ambiente scolastico ;
- devono aver cura dell'attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla all'insegnante o all'aiutante tecnico al termine della lezione;
- non devono assolutamente modificare in alcun modo la configurazione dei computer dei programmi;
- non devono utilizzare supporti di memoria rimovibili personali se non dopo che l'insegnante li avrà testati contro i virus;
 - devono salvare i file personali in cartelle specifiche che indicherà il docente;
- sono responsabili del computer a loro assegnato: all'inizio della lezione devono comunicare tempestivamente al loro insegnante eventuali manomissioni o danni arrecati all'aula o alle attrezzature in essa contenute;
 - nei laboratori è vietato consumare spuntini o bibite;
- prima di entrare in aula, devono attendere l'arrivo dell'insegnante, senza creare intralcio o confusione;
 - al momento di lasciare l'aula devono chiudere correttamente la sessione di lavoro sui P.C. (a meno di indicazioni diverse da parte dei docenti).

ANOMALIE E SICUREZZA

Danneggiamenti

Qualora si verificano, durante le attività, guasti o anomalie alle attrezzature, gli alunni devono tempestivamente avvertire il docente presente, che si premurerà di comunicare subito quanto accaduto al tecnico del laboratorio. E' vietato manomettere apparecchiature o impianti di qualsiasi natura. Il danneggiamento doloso per mancato rispetto delle regole o cattivo utilizzo delle attrezzature e del materiale può prevedere l'obbligo di risarcimento totale in denaro, a debito di singoli studenti, di intere classi o di chi utilizza il Laboratorio. In casi più gravi si possono anche prevedere provvedimenti disciplinari e l'interdizione all'uso del Laboratorio.

Disposizioni per la sicurezza

Nel Laboratorio devono essere presenti esclusivamente suppellettili, scaffalature, attrezzature didattiche e tecniche e materiali, anche di consumo, strettamente attinenti alle esigenze del servizio. La disposizione dei suddetti materiali deve essere tale da non ostacolare, in caso d'emergenza, il rapido abbandono del locale. Zaini, cartelle ed effetti personali devono essere depositati in modo tale da non intralciare né il proficuo utilizzo del servizio né un'evacuazione d'emergenza. E' vietato introdurre nel Laboratorio sostanze infiammabili e oggetti pericolosi di ogni genere e quant'altro non risulti strettamente attinente alle esigenze del servizio.

ALLEGATO I - Regolamento Laboratori di Informatica

I laboratori dell'Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza del laboratorio stesso. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l'attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico:

- ore curricolari di laboratorio;
- attività didattiche integrative e di recupero;
- progetti approvati dal POF;
- preparazione di tesine e ricerche didattiche;
- turnazione delle classi;

o di organizzazione del lavoro individuale del docente:

- piani di lavoro;
- progetti;
- autoaggiornamento;
- altre attività accessorie all'insegnamento della propria materia

In particolare va ricordato che l'accesso agli alunni è consentito solo in presenza di un docente.

Si invitano gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni:

Docenti che accedono al laboratorio

- leggere questo regolamento agli studenti, all'inizio di ogni anno scolastico, spiegando le motivazioni che stanno alla base delle regole in esso contenute;
- rispettare rigorosamente l'orario di accesso, affisso sulla porta; qualora si desiderasse utilizzare il laboratorio in un orario in cui è libero si devono prendere accordi con il responsabile;
- vigilare affinché non venga modificata in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi;
- controllare che non venga memorizzato software senza autorizzazione;
- sorvegliare scrupolosamente che non vengano utilizzati supporti di memoria rimovibili personali non testati contro i virus;
- vigilare affinché non vengano maltrattati o danneggiati i dispositivi presenti in laboratorio, nonché le strutture come tavoli e sedie;
- assegnare ad ogni alunno (o ad ogni gruppo) una postazione di lavoro stabile per tutto l'a.s., del quale risponde durante le sue ore di permanenza nell'aula e riportare le assegnazioni nella apposita scheda acclusa al presente registro. Tale disposizione si applica anche nel caso di utilizzo estemporaneo del laboratorio, anche se utilizzato una unica volta nell'intero a.s. Ogni variazione nell'assegnazione deve essere riportata correggendo la scheda e segnando la data di variazione. Per attestare la presenza o l'assenza dello studente in un determinato giorno farà fede il registro di classe;
- ricordare agli allievi che se venisse rilevato un danno o comunque un malfunzionamento, si riterranno responsabili coloro che hanno utilizzato il laboratorio in orario precedente alla rilevazione del problema; costoro saranno tenuti al risarcimento relativo;
- fare in modo che le classi non siano lasciate a lavorare senza sorveglianza;
- accertarsi che le macchine o le altre apparecchiature presenti nel laboratorio siano spente se non utilizzate e in ogni caso al termine del loro utilizzo, ad eccezione di disposizioni differenti impartite dal responsabile di laboratorio.

Studenti che accedono al laboratorio

- non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza l'autorizzazione esplicita dell'insegnante;
- sono responsabili del computer a loro assegnato: all'inizio della lezione devono comunicare tempestivamente al loro insegnante eventuali manomissioni o danni arrecati all'aula o alle attrezzature in essa contenute;
- prima di iniziare un'operazione mai svolta, specie se delicata o pericolosa, devono richiedere la presenza di un docente o dell'aiutante tecnico nelle immediate vicinanze;
- devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, non dissimile da quello richiesto in qualsiasi altro ambiente scolastico e non;
- devono aver cura dell'attrezzatura che viene loro eventualmente fornita e riconsegnarla all'insegnante o all'aiutante tecnico al termine della lezione;
- non devono assolutamente modificare in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi;
- non devono utilizzare supporti di memoria rimovibili personali se non dopo che l'insegnante li avrà testati contro i virus;
- devono salvare i file personali in cartelle specifiche che indicherà il docente;
- sono responsabili del computer a loro assegnato: all'inizio della lezione devono comunicare tempestivamente al loro insegnante eventuali manomissioni o danni arrecati all'aula o alle attrezzature in essa contenute;
- nei laboratori è vietato consumare spuntini o bibite;
- prima di entrare in aula, devono attendere in atrio l'arrivo dell'insegnante, senza creare intralcio o confusione;
- al momento di lasciare l'aula devono chiudere correttamente la sessione di lavoro sui P.C. (a meno di indicazioni diverse da parte dei docenti) e rimettere in ordine la postazione di lavoro (tastiera, mouse, sedia);

Il laboratorio deve essere tenuto in ordine e in efficienza con il contributo di tutti; si prega quindi di fare attenzione affinché:

- le postazioni non vengano rovinate con oggetti appuntiti o taglienti;
- i rivestimenti non vengano tagliati o comunque danneggiati;
- le apparecchiature e i PC vengano spenti prima di uscire;
- le tastiere e i mouse dei computer vengano lasciati in ordine;
- non ci siano cartacce o lattine vuote sulle postazioni o per terra.

Integrazione al regolamento del laboratorio di informatica - Utilizzo di internet

L'insegnante di classe, che ha nella propria programmazione l'utilizzo di Internet, è responsabile di quanto avviene nelle proprie ore di laboratorio.

Alle studentesse e agli studenti è vietato:

- usare i computer dell'Istituto in rete internet senza l'ausilio e il coordinamento del docente;
- utilizzare e-mail personali ad uso privato durante le ore di lezione
- accedere al proprio account di facebook, instagram, twitter, ask o altri social network.
- inviare fotografie proprie o di compagni e compagne di scuola
- effettuare il download a fini personali di file di testo, musica, foto, software, video, tranne nel caso di specifiche attività didattiche preventivamente programmate
- utilizzare giochi in locale e in rete.

ALLEGATO J - Regolamento Laboratori Elettrico / Elettrotecnica

Il laboratorio è un luogo di lavoro e, come tale, è assoggettato al D.Lgs 81/08 che disciplina la prevenzione e la sicurezza nei posti di lavoro. In particolare, gli studenti sono assimilati a lavoratori (art. 2) e, in ragione dell'attività svolta, sono esposti ai rischi individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi, nella sezione riguardante ogni singolo laboratorio. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolge attività didattica che comporta l'uso di macchine, apparecchi ed attrezzature, impianti, prototipi o di altri mezzi tecnici, oppure di agenti chimici, fisici o biologici.

Nei laboratori sono in generale presenti apparecchiature, sistemi e sostanze che, se non correttamente utilizzate e senza le opportune precauzioni, possono causare danni alle persone oltre che alle cose.

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l'ambiente (laboratori interni) con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsivoglia attività non avvenga prima che il luogo dell'attività didattica non sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro.

In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile, inoltre, a seconda dell'indirizzo e delle particolari attività svolte, in un'ottica di reale formazione alla cultura condivisa della sicurezza, sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico. Anche per le attività laboratoriali relativamente alla numerosità dei gruppi classe si rimanda alle indicazioni di distanziamento già previste dal Documento tecnico del CTS per i contesti educativi standard (aule).

Art. 1. - Situazione iniziale del laboratorio

Il laboratorio all'inizio dell'anno scolastico deve essere efficiente ed efficace per le esercitazioni.

Il controllo viene effettuato dall'Ufficio Tecnico in collaborazione con altre figure professionali presenti a scuola, tenendo presente principalmente la sicurezza, la prevenzione e l'igiene (D. Lgs n. 626 del 19.9.94 modificato ed integrato dal D. Lgs. N. 242/1996)

Le chiavi del laboratorio sono detenute dal personale ausiliare e una copia è conservata in segreteria.

All'interno del laboratorio è presente una piccola bacheca portachiavi che contiene le chiavi degli armadietti

Art. 2. - Procedure di accesso e di controllo

L'accesso al laboratorio è consentito entro i limiti fissati dall'orario scolastico. Gli studenti sono invitati a prendere visione delle norme d'uso affisse all'interno del laboratorio e ad osservare scrupolosamente le prescrizioni e i divieti, chiedendo ai docenti o agli assistenti tecnici eventuali chiarimenti.

Obblighi dei Docenti

I docenti, in collaborazione con l'aiutante tecnico, dovranno:

- controllare il regolare funzionamento delle apparecchiature prima dell'uso e illustreranno agli studenti i rischi specifici che possono derivarne .

- controllare l'efficienza dei dispositivi di protezione collettivi ed individuale, esigendo ove è necessario l'effettivo uso.
- vigilare affinché non venga effettuata alcuna modifica software del PC in dotazione del laboratorio;
- controllare che non venga memorizzato software senza autorizzazione;
- I docenti di laboratorio sono tenuti al controllo dell'uso corretto dell'aula. Essi dovranno assicurarsi prima e dopo l'uso che tutto risulti in ordine e che non siano state danneggiate le strutture e le apparecchiature in essa contenute. Ogni danneggiamento dovrà essere immediatamente segnalato al referente del laboratorio o al Datore di Lavoro per gli interventi del caso.
- garantire la sorveglianza agli studenti durante le esercitazioni.
- Il docente è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo delle apparecchiature elettriche;
- I docenti provvederanno affinché gli allievi delle singole classi vengano a conoscenza della presente procedura all'inizio dell'anno scolastico, che ne osservino le norme, spiegando le motivazioni che stanno alla base delle regole in esso contenute;
- Il docente dovrà informare gli alunni sui rischi connessi con l'esperienza che andranno ad affrontare.

Art. 3 - Regole generali di utilizzo del laboratorio

Nei laboratori di elettronica ed elettrotecnica, per il particolare tipo di operazioni che vi si eseguono, per la particolarità delle apparecchiature e per la presenza di impianti con parti in tensione, è sempre da considerare presente il rischio di infortuni. Chi opera in un laboratorio deve sempre tenere presente che oltre a salvaguardare la propria salute ed incolumità fisica, deve salvaguardare anche quella degli altri operatori, compagni, colleghi che utilizzano le stesse strutture ed attrezzature; per fare questo deve conoscere nel modo migliore tutto ciò che è oggetto del proprio lavoro, operazioni da eseguire, apparecchiature da usare, e per questo gli devono essere messi a disposizione tutti gli strumenti di informazione necessari.

Obblighi degli alunni

Ogni allievo è tenuto a mantenere un comportamento corretto e di collaborazione nei confronti del personale, dei compagni, delle strutture e dell'ambiente: questo implica che ciascuno studente è tenuto a:

- utilizzare correttamente le apparecchiature e le attrezzature di lavoro;
- segnalare al personale addetto eventuali danni e/o anomalie di funzionamento delle attrezzature e della strumentazione;
- al termine delle esercitazioni, gli allievi, riordineranno il loro posto di lavoro secondo le indicazioni ricevute dall'insegnante;
- consegnare, in ordine, il materiale e le attrezzature ricevuto all'inizio della lezione all'aiutante tecnico, il quale ne verifica lo stato d'uso prima di riporli negli appositi armadi;
- non intervenire personalmente in caso di cattivo funzionamento delle attrezzature e della strumentazione;

- non utilizzare nessuna apparecchiatura o dispositivo senza l'autorizzazione esplicita dell'insegnante; Non è possibile asportare dal laboratorio nessun materiale o apparecchiatura senza il permesso del Dirigente Scolastico e per conoscenza al responsabile del reparto;
- Nel laboratorio sono vietate attività non attinenti alla didattica, se non esplicitamente autorizzate dal D. S.
- All'interno del laboratorio è vietato consumare cibi e bevande o utilizzare qualsiasi altro attrezzo o prodotto che possono arrecare danni alle apparecchiature;
- Ogni strumento o attrezzo va richiesto all'insegnante o all'aiutante tecnico ;
- Gli allievi portano nei laboratori soltanto il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni. Gli effetti personali, in particolare giacche e zaini, vanno riposti dove indicato dall'insegnante;
- La tensione di alimentazione ai banchi viene fornita esclusivamente dall'insegnante o dall'aiutante tecnico, dopo aver controllato il circuito e mai dall'allievo;
- Gli studenti ed il personale devono seguire le indicazioni relative allo smaltimento dei rifiuti;
- È vietato agli allievi eseguire operazioni di manovra sui quadri elettrici, prelevare strumenti di misura, materiale di consumo e pannelli di lavoro dai relativi armadi, inoltre non è consentito l'accesso al locale adibito a deposito e magazzino di reparto. Per qualsiasi necessità si dovranno rivolgere ai docenti o all'assistente tecnico.
- Nel laboratorio non può essere introdotto alcuno strumento che non sia espressamente autorizzato dal personale tecnico ne può essere asportato alcuno strumento o materiale;
- E' obbligatorio utilizzare i dovuti DPI forniti dal personale docente e assistente tecnico;
- I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) consistono di qualsiasi attrezzatura destinata ad essere utilizzata oppure qualsiasi tipo di indumento indossato allo scopo di proteggere contro uno o più rischi che possono minacciare la salute o la sicurezza.
- Il mancato rispetto di queste norme potrà essere sanzionato con la sospensione temporanea dell'uso delle attrezzature e alla fruizione dei servizi del laboratorio.

ART. 3 BIS *Obbligo di salvaguardia da tutti i rischi di natura elettrica*

Il D.lgs. 81/08 all'art. 80 co.1 - Obblighi del datore di lavoro: impone di prendere le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione.

Tipologie di Rischio:

contatti elettrici diretti: si intendono contatti con un elemento in tensione. Possono essere causati dalla rimozione delle protezioni, da lavori o interventi su parti ritenute erroneamente fuori tensione, o dalla riattivazione intempestiva delle parti sezionate.

contatti elettrici indiretti: si intende un contatto con un elemento (massa) normalmente non in tensione, ma che può essere attraversato da una corrente a seguito di un guasto o di un difetto di isolamento. Tale contatto può essere causato dall'interruzione o dall'assenza del conduttore di protezione o di terra, dall'assenza di coordinamento fra impianto di terra e interruttore differenziale o magnetotermico o dall' assenza di equi potenzialità fra le masse e masse estranee. L'innesco elettrico in prossimità di materiale combustibile (es.: uso improprio di adattatori, prese a spina non conformi, etc.) e la propagazione dell'incendio attraverso le condutture elettriche, sono spesso fonte di incendi.

l'arco elettrico: si ha con il passaggio di corrente elettrica attraverso dei materiali isolanti per esempio aria, gas, gomma ecc., tra due parti attive a potenzialità diversa, può essere una sorgente di innesco. Può produrre radiazione ottica, effetto termico e proiezione di metallo fuso, con possibili danni alle persone. I fenomeni più comuni sono l'apertura dell'interruttore, il cortocircuito di due conduttori, ecc.

innesco di esplosioni: in presenza di di gas, vapori, nebbie e polveri, di sostanze infiammabili o combustibili, (es. gas, Gpl, idrocarburi, polveri di cereali, ecc...) le sovratemperature, gli archi elettrici, le cariche elettrostatiche e la fulminazione, possono essere sorgenti di innesco producendo l'esplosione della sostanza con danni a persone e cose.

fulminazione diretta ed indiretta: si parla di fulminazione diretta nel caso in cui il fulmine colpisca direttamente l'edificio o un punto molto vicino ad esso compreso nell'area di raccolta provocando sovratensioni che si trasmettano al suo interno attraverso accoppiamento resistivo e induttivo. La sua corrente (con un'approssimazione grossolana) si trasferisce per il 50% sul dispersore di terra e per il 50% sui servizi connessi all'edifici. Si parla di fulminazione indiretta di un edificio quando il fulmine cade in un punto del terreno vicino all'edificio ad una distanza superiore a tre volte l'altezza dell'edificio. Le sovratensioni indotte nei circuiti interni sono modeste e risultano pericolose solo per le apparecchiature con limitata capacità di tenuta, cioè quelli sensibili.

sovratensioni di origine interna ed esterna: si tratta di tensioni che superano il picco di massima tensione in regime permanente presente in un impianto nelle condizioni normali di funzionamento. Per esempio, un impianto in bassa tensione (che in condizione normale di funzionamento assorbe una certa potenza alla tensione di 230/400 V), in condizioni di sovratensione, può presentare un picco, a valori notevolmente superiori a quelli nominali e poi tornare a valori di regime permanente. Tutti questi fenomeni di variazione di tensione rapidi (con picchi multipli del valore di regime permanente) sono comunemente denominati fenomeni di sovratensione, e si distinguono in: sovratensioni di origine interna e sovratensioni di origine esterna. Le prime si manifestano in tutti gli impianti elettrici e apparecchiature, perché qualsiasi manovra e/o guasto altera l'equilibrio del sistema, e si traduce in oscillazioni di tensione. Quando parliamo, invece, di sovratensioni di origine esterna, si tratta di un fenomeno naturale di grande portata, dovuto ai fulmini che rilasciano una elevata potenza, che può raggiungere diverse centinaia di giga watt. Può avere un effetto distruttivo o perturbatore su impianti elettrici e apparecchiature situati a diversi chilometri di distanza.

Art. 4 - Utilizzo del laboratorio per allievi disabili gravi

- In presenza di allievi con grave disabilità ,deve essere sempre presente l'insegnante di sostegno o se possibile l'utilizzo di insegnanti a disposizione;
- Nei casi in cui l'utilizzo dei laboratori possa essere pericoloso per l'incolumità degli alunni, sarà possibile consentire l'esonero dell'allievo alle esercitazioni.

ALLEGATO K - Regolamento Laboratorio di Chimica / Fisica / Scienze

Premessa

Il laboratorio di CHIMICA, FISICA e SCIENZE di natura multidisciplinare, è costituito da apparecchiature, arredi, strumentazioni ed altri sussidi inventariati. All'interno del laboratorio è

riconosciuta la figura del Responsabile del Laboratorio avente compiti e responsabilità didattiche, tecniche, dell'ITP come responsabile delle esercitazioni e il Docente come corresponsabile del comportamento degli alunni durante le ore di copresenza delle esercitazioni. La comunicazione, la collaborazione e la responsabilità di queste figure professionali è la base essenziale per lavorare in sicurezza.

Art. 1 - Documentazione

Presso ogni laboratorio è depositata la seguente documentazione:

- il regolamento e le norme comportamentali generali e specifiche per ogni laboratorio;
- il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (specifico per ogni laboratorio/ aula) che contiene indicazioni su rischi residui, prescrizioni ed avvertenze da seguire nelle aule e nei laboratori; norme di comportamento in caso di terremoto e in caso di incendio;
- l'orario settimanale del laboratorio e le schede di prenotazione;
- il registro delle presenze.

Art. 2 - Comportamento

- Il laboratorio è un luogo di lavoro. È assolutamente vietato correre, lanciare oggetti, spostarsi di continuo e senza motivo da un banco all'altro, lasciare la postazione di lavoro portando in tasca o mano oggetti di vetro o altri oggetti taglienti o appuntiti, fare scherzi di qualsiasi genere, cioè non devono assumere comportamenti tali da mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la propria o l'altrui incolumità o arrecare danno alle cose;
- In laboratorio è assolutamente vietato fumare, mangiare, bere, portare cibi e bevande e qualsiasi altra attività non inerente al laboratorio stesso;
- Non devono mai essere bloccate le uscite di emergenza al piano, i pannelli elettrici e le attrezzature di soccorso con zaini, cartelle e capi di abbigliamento o altro materiale non necessario all'esercitazione;
- Gli alunni non sono autorizzati a prelevare i reagenti dal reagentario.
- Gli allievi devono riferire immediatamente all'insegnante qualsiasi guasto o malfunzionamento di strumenti, apparati, DPI e DPC e segnalare prontamente allo stesso qualsiasi situazione che possa, anche solo apparentemente, influire sulla sicurezza in laboratorio;
- In caso di accertata allergia o sensibilità verso certe sostanze o in presenza di asma o patologie simili, avvertire il docente prima di entrare in laboratorio;
- Nell'eventualità di un infortunio, anche se piccolo, gli allievi devono informare immediatamente l'insegnante.

Art. 3 - Norme generali

- L'accesso al Laboratorio è consentito a tutto il personale Docente e ATA che abbia ragione di svolgere al suo interno alcune delle mansioni a cui è chiamato dall'Amministrazione Scolastica. S'intendono comunque autorizzati tutti i docenti dell'area scientifica, nonché gli I.T.P. responsabili delle esercitazioni e tutto il personale autorizzato dal D.S.G.A. nell'ordine di servizio;
- Le chiavi del laboratorio sono custodite, insieme alle altre chiavi, in segreteria, in bidelleria (al piano) e una copia è tenuta personalmente dall'aiutante tecnico; il laboratorio viene aperto alle ore 7.30 dal bidello e chiuso al termine delle lezioni. Tutti i docenti di scienze possono recuperare le chiavi al bisogno;
- I laboratori devono rimanere chiusi quando non vi si svolge attività didattica o non è presente il personale addetto. In assenza di tale personale è vietato a chiunque

accedere nei laboratori. Gli armadi con i reagenti devono essere aperti dall'insegnante all'inizio delle esperienze e richiusi alla fine, insieme al pannello elettrico, chiuso a chiave;

- Gli studenti accedono ai laboratori solo se accompagnati da un docente responsabile;
- I laboratori possono essere utilizzati per approfondimenti, sperimentazioni, messa a punto di nuovi metodi ecc.;
- Il prelievo o il temporaneo spostamento all'esterno del Laboratorio di qualsiasi bene inventariato nello stesso, avverrà su permesso del Responsabile e in ogni caso deve essere comunicato al responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- E' obbligatorio tenere all'inizio di ogni anno una lezione specifica alle classi che intendono accedere al laboratorio sulle norme di sicurezza ed è obbligatorio, prima dell'uso di sostanze pericolose, predisporre un corso di addestramento da parte dell'insegnante;
- Gli insegnanti devono fornire agli alunni la scheda dell'esperienza che intendono effettuare con tutte le informazioni necessarie sulla sicurezza, i DPI (dispositivi di protezione individuale) e DPC (dispositivi di protezione collettiva) necessari per l'esperienza stessa;
- In nessun caso e per nessun motivo, gli alunni possono essere lasciati soli nei Laboratori;
- Mantenere in ordine e pulito il laboratorio. Rimuovere prontamente vetreria e attrezzature quando non servono più. Non introdurre sostanze ed oggetti estranei all'attività lavorativa;
- Le apparecchiature fisse sui banchi di lavoro devono essere protetti dalle apposite custodie, per evitare danni negli spostamenti dall'armadio al banco e viceversa. Gli altri strumenti saranno riposti negli appositi armadi;
- Il regolamento dei laboratori deve essere messo a conoscenza di tutto il personale (Docente e ATA);
- Chiunque riscontri l'inosservanza di dette regole è obbligato a informare il responsabile dei laboratori il quale provvederà ad informare la Presidenza.

Art. 4 - Utilizzo vetreria

- È necessario prestare molta attenzione nell'uso della vetreria. Occorre sempre verificare che non vi siano incrinature; se ci sono recipienti che presentano anche piccoli segni, lo si fa immediatamente presente all'insegnante o all'assistente tecnico che provvederà a sostituirli;
- Se durante l'esercitazione si rompe qualche oggetto di vetro, i pezzi non devono essere raccolti dagli allievi e, comunque, mai a mani nude, ma si avvisa immediatamente l'insegnante o l'assistente tecnico che provvederà alla raccolta;
- La vetreria calda non si distingue da quella fredda. Occorre adoperare gli opportuni dispositivi individuali (pinze o guanti isolanti).

•

Art. 5 - Uso e manipolazione di sostanze chimiche

- Nel laboratorio vengono utilizzate solo raramente sostanze chimiche nocive e pericolose; quando ciò avviene è assolutamente necessario mantenere un comportamento responsabile e seguire attentamente le istruzioni ricevute dall'insegnante nella manipolazione dei reagenti;
- È assolutamente vietato annusare, assaggiare o toccare direttamente con le mani qualsiasi sostanza chimica. Nel caso si venisse a contatto accidentalmente con qualche sostanza avvisare immediatamente l'insegnante;

- È assolutamente vietato portarsi le mani in bocca o a gli occhi; quando si indossano i guanti è vietato portarsi le mani sui vestiti o toccare gli indumenti dei compagni;
- I recipienti e la vetreria non va mai appoggiata ai bordi dei banchi da lavoro;
- Se si hanno dubbi o difficoltà di ogni genere chiedere assistenza all'insegnante;
- Ricordarsi di lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di uscire dal laboratorio.

Art. 6 - Utilizzo dei laboratori per attività extra – curricolare

L'utilizzo dei laboratori in orario extra scolastico per corsi di formazione, aggiornamento, ecc. va sempre concordato con il Dirigente Scolastico, sentito il parere del docente responsabile del laboratorio e avvisando l'assistente tecnico addetto almeno tre giorni prima, per consentire la preparazione di eventuali apparecchiature necessarie allo svolgimento delle attività.

- Si accede al Laboratorio solo in presenza di un assistente tecnico o docente della scuola a conoscenza delle procedure di operatività del laboratorio.
- L'installazione di eventuali nuove apparecchiature o la predisposizione di esperienze tecniche devono essere preventivamente concordate con l'assistente tecnico e col docente responsabile del laboratorio.
- I partecipanti devono essere a conoscenza delle procedure di emergenza dell'Istituto e delle norme specifiche di laboratorio.

Art. 7 - Manutenzione e modifiche

Le richieste di manutenzione straordinaria saranno segnalate all'Assistente che provvederà per via gerarchica all'evidenziazione delle stesse al Direttore, che provvederà a sua volta ad attivare le opportune procedure d'intervento;

- Tutti gli interessati possono fornire suggerimenti e richieste di modifiche o/e ampliamenti alla dotazione del Laboratorio. Le stesse vanno inoltrate al Direttore, il quale provvederà a vagliarle e, valutata l'effettiva necessità, le sottoporrà agli organi gerarchicamente competenti;
- Eventuali difetti ed anomalie dovranno essere accuratamente descritti nel giornale delle annotazioni e tempestivamente segnalate al Direttore o all'Assistente;
- Qualunque intervento di modifica o spostamento relativi ad attrezzature e strumentazioni del Laboratorio dovrà essere eseguito dal personale autorizzato con la supervisione dell'Assistente o del Direttore.

ALLEGATO L - Regolamento Laboratorio di Meccanica / Apparati

Il Docente è tenuto:

- A segnalare sul registro di presa in carico della responsabilità l'ingresso nel laboratorio.
- A segnalare immediatamente sui registri–segnalazione guasti eventuali guasti e/o qualsiasi imperfezione dell'attrezzatura o malfunzionamento o danni che si sono verificati durante la lezione o i guasti che sono stati riscontrati e non precedentemente segnalati.
- A non far consumare cibi o bevande nel laboratorio
- Ad assicurarsi che gli studenti seguano scrupolosamente le istruzioni e utilizzino esclusivamente i materiali e gli strumenti indicati
- A far riordinare e ripulire il banco di lavoro agli studenti al termine del lavoro
- Ad accendere o spegnere la forza motrice del laboratorio e verificare che al termine della lezione gli eventuali apparecchi elettrici siano disinseriti

- L'entrata e l'uscita dai laboratori è regolata dal Docente, che deve assicurare la sua presenza nella fase di spostamento
- CLASSI PRIME: Il Docente fa prendere posto agli alunni nelle postazioni corrispondenti al numero d'ordine del registro di classe.

Lo Studente è tenuto:

- A tenere le attrezzature (utensili, strumenti di misura, ...) in ordine ed al posto designato.
- Ad evitare qualsiasi imprudenza nell'uso degli attrezzi, delle macchine od in prossimità di esse
- A tenere pulito il proprio posto di lavoro.
- A tenere pulito e asciutto il pavimento attorno alla postazione o alla macchina.
- A non avviare le macchine senza prima assicurarsi che tutto sia in ordine (protezioni, posizionamento e bloccaggio del pezzo, leve degli automatismi, ecc...).
- A conoscere la macchina in modo da non lasciare niente all'improvvisazione ed al caso.
- A eseguire solo le operazioni prettamente necessarie e richieste dal ciclo di lavorazione.
- A fermare la macchina prima di effettuare controlli o misurazioni sul pezzo.
- A fermare la macchina prima di effettuare interventi su organi in movimento.
- A evitare assolutamente di toccare o pulire il pezzo e gli utensili con stracci od altri mezzi che possano venire trascinati.
- A segnalare immediatamente ogni irregolarità nell'impostazione o nel funzionamento delle macchine.
- Ad indossare un idoneo abbigliamento che consiste in tuta ben allacciata, con elastici ai polsi
- A calzare scarpe robuste, ben allacciate.
- A evitare assolutamente sciarpe, cravatte, catenelle, bracciali o qualsiasi oggetto svolazzante, che possano impigliarsi in organi in movimento.
- A tenere raccolti i capelli lunghi con un mezzo idoneo (copricapo, retina, elastico, ...).
- A portare occhiali di protezione per tutte le operazioni che risultino eccessivamente rumorose.
- A indossare le cuffie protettive per tutte le operazioni che risultino eccessivamente rumorose.
- A servirsi dei guanti da lavoro per maneggiare utensili, lamiere, barre che possano causare lesioni alle mani.
- A non utilizzare i guanti durante le lavorazioni sulle macchine utensili

Utilizzo del Tornio / Fresatrice

Lo Studente è tenuto:

- A indossare un abbigliamento adeguato
- A verificare che il mandrino sia ben avvitato
- A togliere eventuali bave dal pezzo da lavorare
- A montare il grezzo sul mandrino e verificare che sia ben fissato
- A non lasciare sul mandrino la chiave di chiusura
- A montare gli utensili nel modo appropriato e verificare che siano ben fissati
- A verificare la stabilità della contropunta
- A verificare le leve degli automatismi
- A non lavorare senza lo schermo protettivo abbassato e ben posizionato
- A verificare le protezioni degli organi in movimento
- A verificare il senso di rotazione del mandrino
- A verificare i parametri di taglio impostati
- A togliere i trucioli con l'apposito uncino e non servirsi delle mani

- A fermare la macchina prima di togliere le vasche di raccolta dei trucioli
- A effettuare operazioni manuali sul pezzo solo a macchina ferma
- A non effettuare alcun intervento sugli organi della macchina quando questa è in movimento
- A maneggiare con cura il pezzo lavorato onde evitare scottature o lesioni
- A prestare la massima attenzione nell'uso dell'aria compressa per la pulizia del pezzo e della macchina
- A segnalare immediatamente qualsiasi irregolarità nell'impostazione o nel funzionamento della macchina

Utilizzo del trapano

Lo Studente è tenuto:

- A indossare un abbigliamento adeguato
- A togliere eventuali bave dal grezzo da lavorare
- A montare il grezzo a macchina ferma e verificare che sia ben fissato
- A montare gli utensili nel modo appropriato e verificare che siano ben fissati
- In caso di inceppamento della punta:
 - fermare la macchina
 - verificare lo stato della punta: se presenta danneggiamenti va sostituita, altrimenti viene bloccata nuovamente sul mandrino nel modo corretto
- A verificare le leve degli automatismi
- A verificare i parametri di taglio impostati
- A non lavorare senza che lo schermo protettivo sia ben posizionato
- A verificare le protezioni degli organi in movimento
- A non effettuare alcun intervento sugli organi della macchina quando questa è in movimento
- A non servirsi delle mani per la raccolta dei trucioli
- A maneggiare con cura il pezzo lavorato onde evitare scottature o lesioni
- A prestare la massima attenzione nell'uso dell'aria compressa per la pulizia del pezzo e della macchina
- A segnalare immediatamente qualsiasi irregolarità nell'impostazione o nel funzionamento della macchina

ALLEGATO M - Regolamento delle Sale Video

Art. 1 - Finalità delle sale video

Le sale video sono adibite esclusivamente alla visione di videocassette, filmati o programmi televisivi con finalità didattiche.

Art. 2 - Criteri di prenotazione

I docenti sono tenuti a prenotare le sale presso l'assistente tecnico di ricevimento o presso il front-office con congruo anticipo e non oltre le ore 13.00, dal lunedì al sabato. Si prega di non impegnare consecutivamente le sale nello stesso orario per più di due settimane di seguito, al fine di permettere a tutti i docenti di usufruirne (tranne nel caso di progetti particolari che richiedano l'intervento di esperti esterni).

Art. 3 - Segnalazione disfunzioni o guasti

I docenti devono segnalare tempestivamente disfunzioni o guasti delle attrezzature.

Art. 4 - Vigilanza

I docenti devono vigilare affinché le attrezzature non vengano danneggiate. Gli studenti devono sedere composti, senza manomettere le sedie, gettare rifiuti sul pavimento, imbrattare i muri. Gli studenti non possono accedere nella sala, se non accompagnati dal docente o dall'assistente tecnico.

Art. 5 - Provvedimenti in caso di danno

Qualora si verificano danni, la classe responsabile non potrà più accedere alle sale per tutto l'anno scolastico

ALLEGATO N - Regolamento prestiti libri - biblioteche d'istituto

- La richiesta del prestito deve essere compilata sull'apposito registro, in dotazione presso le varie sedi, personalmente dall'interessato
- La durata del prestito è di 30 giorni con la possibilità di rinnovo per altri 30 giorni (su richiesta e con presentazione del libro)
- Alla restituzione l'interessato deve apporre la propria firma sul registro nella colonna "data restituzione"
- Le opere prestate devono essere rese nello stato originale; è vietato scrivere annotazioni e sottolineare
- Nell'ipotesi di smarrimento o danneggiamento del prestito, l'utente ha il dovere di sostituirlo a proprie spese previa tempestiva comunicazione in biblioteca
- Possono essere consultati in classe, su richiesta dell'insegnante, le seguenti opere:
 - atlanti
 - vocabolari
 - audiovisivi
- Gli utenti che ripetutamente danneggiano o non restituiscono i libri saranno esclusi dai prestiti.
- I rappresentanti di classe sono direttamente responsabili dei volumi lasciati in uso alla loro classe per l'intero anno scolastico.

ALLEGATO O - Regolamento Esami Preliminari / Integrativi / Idoneità

Esami preliminari all'esame di Stato

Lo studente che intenda presentarsi all'esame di Stato come candidato esterno deve presentare la domanda al Direttore generale o al Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale almeno tre istituzioni scolastiche in cui si intende sostenere l'esame, entro il 30 novembre.

TIPOLOGIA DOMANDA	TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA	SOGGETTI INTERESSATI	DESTINATARI DOMANDA	ATTIVITA' PREVISTA
Candidati esterni agli Esami di Stato	30/11/21	Candidati esterni	Direttore Generale o Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza	Esami preliminari ultima settimana di maggio

Candidati esterni agli Esami di Stato	20/03/22	Alunni con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 15 marzo 2021	Direttore Generale o Dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza	Esami preliminari ultima settimana di maggio
Esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe frequentata	20/03/22	Alunni interni	Dirigente Scolastico della scuola frequentata	Esami di Idoneità prima settimana mese di Settembre
		Candidati esterni che siano in possesso di licenza media e siano trascorsi tanti anni quanti ne siano previsti dal corso per l'ammissione alla classe richiesta	Dirigente Scolastico della scuola cui si intende iscriversi	
Ammissione alla frequenza della classe prima di altro istituto scolastico	30/11/21	Alunni iscritti alle Classi Prime	Dirigente Scolastico della scuola cui si intende iscriversi	Nulla-Osta Scuola di Provenienza
Ammissione alla frequenza della classe seconda altro istituto scolastico	31/07/22	Alunni ammessi alla frequenza delle Classi Seconde dell'Istituto cui sono iscritti	Dirigente Scolastico della scuola cui si intende iscriversi	Nulla-Osta Scuola di Provenienza - Partecipazione attività previste in appositi moduli integrativi di raccordo sulle discipline di indirizzo nel corso dell'anno scolastico
Ammissione alla frequenza delle Classi Terze, Quarte, Quinte e di altro istituto scolastico	30/06/22	Alunni ammessi alla frequenza delle Classi Terze, Quarte, Quinte dell'Istituto cui sono iscritti	Dirigente Scolastico della scuola cui si intende iscriversi	Nulla-Osta Scuola di Provenienza Esami integrativi Prima settimana di Settembre

Ammissione alla frequenza di diverso indirizzo all'interno dell'IIS "E.Ferrari"	30/06/22	Alunni ammessi alla frequenza delle Classi Terze, Quarte, Quinte	Dirigente Scolastico della scuola frequentata	Esami integrativi Prima settimana di Settembre
---	----------	--	---	---

I Direttori generali o i Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali verificano il possesso dei requisiti di ammissione agli esami, compreso il requisito della residenza, che deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e provvedono ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia o, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Il candidato esterno in possesso dell'idoneità alla classe quinta, prima di accedere agli Esami di Stato, dovrà sostenere nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la propria preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non sia in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato ovvero di mancata presentazione agli esami di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. Al contrario, in caso di non ammissione all'esame di stato, l'esito può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima ovvero come idoneità all'ultima classe.

I candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno.

L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo.

Ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, lo svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro o ad esse assimilabili costituirà anche per i candidati esterni requisito di ammissione agli esami di Stato conclusivi, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di prossima emanazione.

Per quanto riguarda il monte ore di riferimento indicato dalla legge 107/2015, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" (Legge di Bilancio 2019) apporta le seguenti modifiche : A partire dall'anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono ridenominati "*percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*" e sono attuati per una durata complessiva non inferiore a **210** ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali.

Come indicato nella Guida Operativa emanata dal MIUR l'8 ottobre 2015, per la validità del percorso personalizzato del candidato è necessaria la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore riservato alle attività di alternanza. La Commissione d'esame valuterà la rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o

alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste nel percorso formativo personalizzato che l'aspirante produce all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame, con un parere da comunicare al candidato almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'esame preliminare, ovvero della prima prova d'esame.

ESAMI INTEGRATIVI - ESAMI DI IDONEITÀ

Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto scolastico di diverso indirizzo, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola frequentata.

Gli Esami Integrativi

Permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati

- Passaggi nel 1° anno

Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in altro Istituto secondario e desiderano riorientarsi ed iscriversi al 1° anno di un corso di studi dell'IIS "E. Ferrari" possono chiedere il passaggio, fatta salva la proporzione tra le classi, allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza, entro il 30 Novembre dell'anno scolastico di riferimento, salvo casi particolari di cambio di residenza. Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente verrà inserito e lo comunicherà all'alunno e al coordinatore della classe.

- Passaggi al 2° anno

Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 2° anno di un corso di studi dell'Istituto devono presentare apposita domanda entro il 31 luglio, salvo casi particolari di cambio di residenza. Essi non sostengono prove integrative di cui all'art.192 del decreto legislativo n.297/1994, ma l'iscrizione a tale classe avviene previo colloquio diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo. Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) comunicherà le materie su cui è consigliabile prepararsi al fine di iniziare l'anno scolastico con minori difficoltà. La scuola ad inizio anno scolastico potrà attivare per questi alunni moduli integrativi di raccordo, (se sono disponibili fondi), di breve durata, nelle materie professionali.

- Passaggi al 3° anno

Gli alunni della classe 2°promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 3° anno di un corso di studi dell'Istituto devono presentare apposita domanda per gli esami integrativi allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza entro il 30 Giugno. Una Commissione effettuerà la verifica della compatibilità dei curricoli e dell'equipollenza dei piani di studio, quindi il DS potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Non è possibile il passaggio durante l'anno scolastico.

La Commissione per gli esami integrativi è costituita da docenti della classe cui il candidato aspira e da uno o più docenti della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di studio. Il numero non può essere inferiore a tre compreso il presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato).

Gli Esami di Idoneità

Possono presentare la domanda per gli esami di idoneità:

- I candidati esterni che siano in possesso di licenza media e siano trascorsi tanti anni quanti ne siano previsti dal corso per l'ammissione alla classe richiesta (intervallo prescritto).

- I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Sono considerati candidati esterni anche gli alunni che cessano di frequentare la scuola prima del 15 marzo.
- Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni interni che intendono sostenere esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché siano stati promossi nello scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto.

A norma della O.M. 31 maggio 2001, n. 90, art. 19, i candidati esterni in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano; i candidati in possesso del diploma conclusivo di scuola secondaria di 2^a grado, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

Come previsto dall' art. 18 della citata ordinanza ministeriale 31 maggio 2001, n. 90, la domanda deve essere presentata entro la data indicata dall'annuale circolare ministeriale sulle iscrizioni (ovvero il 20 Marzo). Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione anche nel mese di settembre, ma prima dell'inizio delle lezioni dell'anno successivo.

L'Istituto ricevente controllerà la completezza dell'istanza, invitando eventualmente il candidato a procedere alle necessarie integrazioni, la protocollerà in entrata con numero e data e la conserverà agli atti in apposito faldone.

Entro 15 giorni dal termine ultimo per l'inoltro delle domande, l'Istituto trasmetterà all'Ufficio IV dell'USR Campania l'elenco dei candidati, divisi per indirizzo di studio e per classe; nell'elenco vanno specificati per ciascun candidato cognome e nome, data di nascita, indirizzo di residenza, titolo di studio posseduto ed ultima classe frequentata, numero di protocollo e data della presentazione dell'istanza.

Entro il 15 maggio, l'Istituto trasmetterà all'Ufficio IV dell'USR Campania il calendario delle prove, tramite posta elettronica dell'Istituzione scolastica o, preferibilmente, tramite PEC; qualsiasi modifica andrà tempestivamente comunicata con le medesime modalità.

Come precisato nella nota MIUR prot. n. MIUR.AOODGOSV.000335 del 28 marzo 2017, le istituzioni scolastiche destinatarie di domande di ammissione al 4° e al 5° anno dei corsi di studio attivati nella scuola sono tenute a chiedere ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa, di documentare le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato. La documentazione delle attività svolte deve risultare dalle dichiarazioni delle strutture ospitanti o dei datori di lavoro, indicanti la tipologia delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate. La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione istituita presso l'istituzione scolastica alla quale il candidato presenta la propria richiesta, che dovrà pronunciarsi con un parere almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove.

RIFERIMENTI NORMATIVI

O.M. n.90 del 21.05.01 Art.24 Esami integrativi

- Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in un'apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
- Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.
- A norma dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999, gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui all'art.192 del decreto legislativo n.297/1994. L'iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo.
- L'ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal requisito dell'attività lavorativa.
- Gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, che intendano passare da una sezione all'altra, sostengono prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della sezione di provenienza.
- I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione a una classe intermedia di un corso di qualifica possono proseguire gli studi in altro corso di qualifica, previ esami integrativi su materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza.

O.M. n.90 del 21.05.01 Art.21 Esami di idoneità negli istituti professionali

- I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell'ambito dei corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l'esame di idoneità.
- Per l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, gli interessati, oltre ai requisiti del possesso della licenza media con l'intervallo d'obbligo ovvero il compimento del 18° anno di età entro la data di inizio degli esami, devono documentare di avere acquisito esperienze lavorative nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia che di tipo subordinato, che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il

corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici propri delle discipline interessate. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell'attività lavorativa.

- Agli esami di idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, il 18 anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto. Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area. L'attività di formazione o lavorativa è riferita allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'attività lavorativa deve consistere in una attività caratterizzata da contenuti non meramente esecutivi. Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post qualifica dello stesso tipo prescelto dal candidato. Si prescinde dal requisito dell'attività di formazione o lavorativa per i candidati agli esami nei corsi post qualifica ad esaurimento.
- La valutazione della rispondenza dell'attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini dell'ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla responsabilità della commissione, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza.
- Per comprovare le esperienze lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98.

D.Lgs 297/94 art 192 c. 6 6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.

ALLEGATO P - Regolamento BYOD - Bring Your Own Devices

Regolamento per l'utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola

L'azione #6 del PNSD "Politiche attive per il BYOD" (Bring your own device), - letteralmente: porta il tuo dispositivo - punta a garantire a tutti gli studenti una formazione digitale che parta dal saper usare i propri dispositivi. Si legge testualmente "La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l'utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia

possibile ed efficientemente integrato”.

Poiché la tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite anche ai fini didattici, in linea con quanto specificato nel PNSD, il nostro Istituto intende sperimentare tale processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di interazione che contribuisca al miglioramento dell'ambiente educativo e di apprendimento. Al di fuori di questo contesto l'uso improprio dei dispositivi digitali mobili a scuola è inaccettabile e viene sanzionato in misura della gravità in base a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto e dal regolamento sull'uso dei cellulari, che rimane in vigore per tutto quanto non concerne la sperimentazione BYOD.

Dispositivi ammessi

- qualsiasi computer portatile, tablet, SMARTPHONE.
- Il Docente che intenda avvalersi delle potenzialità del BYOD deve avvisare alunni e famiglie attraverso l'agenda del registro elettronico di norma con una settimana di preavviso. In tal modo anche i colleghi vengono portati a conoscenza dell'attività.
- Alla prima ora gli studenti che hanno concordato con l'insegnante l'uso del proprio supporto, riporranno il proprio smartphone o tablet nel cassetto della cattedra. Verrà restituito ai ragazzi durante la lezione in cui viene richiesto l'uso, quindi riposto per intervalli o altre ore in cui non ne è previsto l'uso. Verrà restituito alla fine delle lezioni.
- I dispositivi devono essere PORTATI A SCUOLA ED USATI per soli scopi didattici, ESCLUSIVAMENTE SU INDICAZIONE DEL DOCENTE, e solo dopo autorizzazione esplicita dell'insegnante.
- Agli studenti non è permesso usarli per giochi durante l'orario scolastico. Agli studenti non è permesso usare i propri dispositivi al di fuori dall'orario di lezione, nelle pause o nell'intervallo.
- Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi; è vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti. La scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi e di eventuali danni.
- Gli studenti sono responsabili di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola non sarà ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato a scuola.
- Agli studenti è richiesto di caricare completamente il proprio device a casa: non sarà possibile ricaricarlo durante l'orario di lezione. Si consiglia di dotarsi di batterie portatili.

Uso non consentito di Internet

- Usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;
- scaricare musica, video e programmi da internet o qualsiasi file senza il consenso dell'insegnante;
- giocare sul computer, in rete o diversamente (se non come parte di una lezione);
- agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa affinché abbia un'autonomia di carica di almeno 60 minuti.

Diritti di proprietà e copyright

- Nell'ambito del rispetto delle normative sui copyright e i diritti di proprietà, qualora si intenda usare materiale reperibile in rete è sempre obbligatorio citare le fonti e le sorgenti citando gli URL di provenienza attraverso il link intero.
- Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui: • Non è ammessa

la copia o il plagio di testi, immagini, filmati...; • Non è ammessa la violazione dei copyright: si deve sempre attribuire, citare e richiedere il permesso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali (se richiesto dalla legge o da accordo) prima di utilizzare qualsiasi materiale

- La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell'open source

Diritto di ispezione

- La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni contenuto digitale improprio.
- La scuola può ispezionare la memoria del dispositivo dello studente se ritiene che le regole scolastiche non siano state rispettate.
- I lavori prodotti potranno essere condivisi su piattaforme didattiche dedicate e protette, visitabili sia dalle famiglie, sia dai consigli di classe e dal Dirigente, che può, in casi particolari, censurarne i contenuti, qualora se ne ravvisi l'inadeguatezza. Il docente si farà carico di fornire l'URL delle piattaforme usate, sul registro elettronico, al fine di condividere le esperienze didattiche.
- Il docente che intende far usare i dispositivi, è responsabile da un punto di vista della sicurezza sul web. Sarà quindi suo compito istruire i ragazzi ad un uso "in sicurezza" del dispositivo, monitorando che le indicazioni vengano rispettate.

Sanzioni per il mancato rispetto del presente Regolamento:

- L'uso della tecnologia, sia essa proprietà della scuola o un dispositivo fornito dagli studenti, comporta responsabilità personali. Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole dell'Istituto e ad agire responsabilmente.
- Il mancato rispetto di questi termini e condizioni comporterà l'avvio di provvedimenti disciplinari e di ogni altra azione necessaria. Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare immediatamente ogni uso improprio al loro insegnante.
- Le sanzioni dipenderanno dalla gravità dell'accaduto e sanzionate secondo il Regolamento di Istituto.
- I dispositivi usati impropriamente potranno essere confiscati per l'intera giornata. Se un dispositivo viene confiscato allo studente sarà riposto in vicepresidenza, in cassaforte e riconsegnato al Genitore al termine della giornata.

ALLEGATO Q - Regolamento del Consiglio d'Istituto - Regolamento Collegio Docenti

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Premessa

Il Consiglio d'Istituto è disciplinato dal T.U. in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 01.02.2001, n. 44,

l'Ordinanza Ministeriale 15.07.1991, n. 215, recante "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo - istituto" e tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento.

Negli istituti superiori con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:

- N. 8 rappresentanti del personale insegnante;
- N. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- N. 4 rappresentanti degli alunni;
- N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- Il Dirigente scolastico.

Tutti i componenti hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 1 - Della prima seduta

- La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio.

Art. 2 - Dell'elezione del Presidente

- Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
- All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto.
- L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi.

Art. 3 - Dell'elezione del Vice Presidente

- Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente.
- Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall'Art. 4.
- Anche il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
- Per l'elezione del Vice Presidente si usano le stesse modalità previste dall'Art. 2 per l'elezione del Presidente.
- Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto.
- In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.

Art. 4 - Delle attribuzioni del Presidente

- Il Presidente:
 - convoca e presiede il Consiglio;
 - affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;

- autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio in un registro a pagine numerate.
- Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine.

Art. 5 - Del Segretario del Consiglio e delle sue attribuzioni

- La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza del Presidente. Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell'incarico, designare il Segretario per l'intera durata del Consiglio o per periodi più brevi o addirittura per ogni singola seduta.
- Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto oltre che dal Segretario anche dal Presidente.
- Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione dattilografica o la copia delle documentazioni necessarie per la seduta di un Consiglio d'Istituto debbono essere svolte, su indicazione del Dirigente scolastico e per ordine del Presidente, dal personale addetto alla segreteria della scuola.

Art. 6 - Della Giunta Esecutiva e delle sue attribuzioni

- La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi.
- La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, relativamente al programma finanziario annuale ed al conto consuntivo.
- La Giunta esecutiva viene convocata dal Dirigente scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, con indicazione dell'O.d.g.
- Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto.

Art. 7 - Dell'estinzione e dello scioglimento

- Il Consiglio dura in carica tre anni. La Rappresentanza Studentesca è rinnovata annualmente.
- Il Consiglio può essere sciolto dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale:
 - nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti;
 - in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio.

Art. 8 - Delle elezioni suppletive

- Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio:
 - per la surrogazione di membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento della lista di provenienza;
 - nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.
- Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla formalizzazione della circostanza che le ha rese necessarie.
- I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura durante la quale sono stati eletti.

Art. 9 - Della proroga della legislatura

- Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.
- I rappresentanti dei genitori e degli studenti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Art. 10 - Dei Consiglieri

- I Consiglieri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui all'articolo 8.
- I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente.
- Sono ritenuti giustificati i Consiglieri che facciano pervenire all'Ufficio Protocollo comunicazione scritta circa la motivazione dell'assenza prima dell'inizio della seduta.
- Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti; spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l'atto formale di nomina.
- Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere.

Art. 11 - Della presenza di estranei ed esperti

- L'intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non facciano parte del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi costituisce vizio di composizione dell'organo e inficia tutti gli abbiano partecipato al voto.
- Il Consiglio può chiedere ad esperti di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata a maggioranza, mediante delibera, pena l'illegittimità di cui al comma precedente. La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione della loro relazione e parere.
- Al Consiglio d'Istituto possono partecipare a titolo consuntivo e su esplicito invito del Presidente soggetti esterni con diritto di parola purché intervengano esclusivamente in relazione ai punti posti all'ordine del giorno al fine di rendere le informazioni più approfondite per le deliberazioni.
- Le sedute del Consiglio d'Istituto sono pubbliche secondo le condizioni previste dalla vigente normativa giuridica e amministrativa.

- Alle sedute del Consiglio d'Istituto sono ammessi Docenti, Non Docenti e Genitori, di norma senza diritto di parola. La parte della sede a loro destinata deve essere separata da quella dove siede il Consiglio.
- La seduta è segreta e si terrà a porte chiuse con esclusione di estranei al Consiglio:
 - quando si discute di questioni concernenti persone singole;
- per motivi di particolare gravità quando sia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- Qualora il pubblico sia ammesso ad assistere alle sedute deve stare nello spazio ad esso riservato, in silenzio e senza manifestare qualsiasi segno di approvazione e disapprovazione.
- Il Direttore dei Servizi Amministrativi dell'Istituto, in quanto membro della Giunta esecutiva, può partecipare, per richiesta del Dirigente scolastico, in qualità di esperto, alle sedute del Consiglio d'Istituto, ove sono in discussione aspetti contabili, amministrativi e tecnico-giuridici. Per tale partecipazione non è necessaria delibera del Consiglio d'Istituto.

Art. 12 - Della revoca del mandato al Presidente e alla Giunta

- Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Qualora la mozione di sfiducia sia rivolta al Presidente, il Consiglio d'Istituto sarà presieduto dal Vicepresidente.
- Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano a scrutinio segreto. In caso di parità la votazione sarà ripetuta fino a tre volte, quindi si procederà all'appello nominale. In caso di persistente parità prevarrà il voto del Presidente, o Vicepresidente.

Art. 13 - Della convocazione

- Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio.
- Il Presidente ha l'obbligo giuridico di indire tempestivamente la convocazione del Consiglio quando viene richiesto dal presidente della Giunta esecutiva o da almeno un terzo dei Consiglieri. Rimane, invece, a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione – sottoscritta dai consiglieri interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.
- L'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio è fissato dal Presidente del Consiglio d'Istituto sulla base delle indicazioni fornite dal presidente della Giunta esecutiva e dal Consiglio stesso nella seduta precedente, nonché sulla base delle richieste scritte presentate alla Giunta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.
- E' facoltà di ogni consigliere proporre al Presidente, tramite la giunta esecutiva, punti da inserire all'O.d.G.; detta facoltà appartiene anche alle varie componenti rappresentate nel consiglio ed agli organi collegiali dell'Istituto.
- Non possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del Consiglio d'Istituto. L'eventuale documentazione esplicativa relativa all'o.d.g. è a disposizione dei consiglieri presso la sede dell'Istituto almeno tre giorni prima della riunione.
- Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
- L'atto di convocazione:
 - deve essere emanato dal Presidente del Consiglio

- deve avere la forma scritta;
- deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico;
- deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;
- deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
- deve essere esposto all'albo on line della scuola almeno cinque giorni prima della seduta ordinaria e due giorni prima della seduta straordinaria;
- deve essere inviato, almeno cinque giorni prima della seduta ordinaria e due giorni prima della seduta straordinaria, a tutti i Consiglieri tramite posta elettronica ordinaria, unitamente agli allegati, in formato digitale;
- i Consiglieri daranno conferma della ricezione dell'avviso rispondendo al messaggio di posta elettronica;
- i Consiglieri saranno avvisati con fonogramma dagli Uffici di segreteria dell'invio della convocazione.

Art. 14 - Dell'Ordine del Giorno

- La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Consiglio, a maggioranza, può decidere anche un diverso ordine di trattazione. Non è prevista la trattazione di "varie ed eventuali". L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti.

Art. 15 - Della seduta

- La seduta è la riunione dei membri del Consiglio che si svolge per una durata massima di 2 ore. Gli eventuali punti all'o.d.g. rimasti indiscussi, verranno inseriti nell'o.d.g. della seduta successiva da indire, di norma, entro 72 ore.
- Alle sedute del Consiglio d'Istituto, in conformità all'art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77, possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. Quando la seduta si svolga in presenza del pubblico, il Presidente non consente che si parli di argomenti concernenti persone.
- Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve mantenersi in silenzio negli spazi ad esso riservati, non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso.
- L'affluenza del pubblico può essere limitata in relazione alla normale capienza ed alla idoneità della sala in cui si svolge la seduta.
- Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio comunale.
- Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinario svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
- La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza del numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale operazione deve essere compiuta anche se all'inizio della seduta mancasse il numero legale.

Art. 16 - Della discussione

- La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dall'Art. 13.
- Ogni Consigliere ha diritto di intervenire al massimo tre volte, per non più di cinque minuti, su un argomento all'ordine del giorno con tre minuti di eventuale replica. Il Presidente, a sua discrezione, può concedere maggior tempo al Consigliere che ne faccia richiesta.
- Prima della discussione di un argomento all'odg, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
- Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.
- Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'OdG al quale si riferisce.

Art. 17 - Della votazione

- Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
- Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.
- La votazione può avvenire:
 - per alzata di mano;
 - per appello nominale, con registrazione dei nomi;
 - per scheda segreta
- La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.
- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.
- Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto. Di norma la deliberazione è immediatamente esecutiva dopo il voto di approvazione del Consiglio di Istituto.

Art. 18 - Della deliberazione

- Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

- In presenza di ricorso l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento dell'organo competente, salvo che il Consiglio decida, all'unanimità, di mantenere la delibera valida.
- Alle condizioni di cui al comma precedente, non sottostanno le mozioni e le risoluzioni votate dal Consiglio.

Art. 19 - Del verbale

- Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta "fede privilegiata" di cui all'articolo 2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all'Autorità Giudiziaria.
- Il verbale è compilato dal Segretario nominato dal Presidente, su apposito registro
- Il verbale, in quanto atto giuridico, deve essere compilato esclusivamente da Consiglieri in possesso della capacità giuridica di cui all'articolo 2 del Codice Civile, ovverosia da Consiglieri maggiorenni.
- Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare una sintesi della discussione, il testo integrale delle deliberazioni e i risultati delle votazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- I singoli componenti del Consiglio possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni; in tal caso il richiedente provvederà, seduta stante, a consegnare al segretario comunicazione scritta contenente le dichiarazioni e la firma di sottoscrizione; le dichiarazioni verranno lette e trascritte a verbale dal segretario.
- Il verbale deve essere letto e approvato all'inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce. Le eventuali rettifiche ed integrazioni verranno inserite all'interno del verbale della seduta successiva.
- I verbali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate e firmati dal segretario e dal Presidente. I verbali possono:
 - essere redatti direttamente sul registro;
 - se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;
 - se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.

Art. 20 - Della pubblicità degli atti

- Sono pubblicati all'albo della scuola copia conforme delle delibere.
- Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Presidente della Giunta esecutiva o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio.
- L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia delle deliberazioni adottate deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a quindici giorni. I verbali e tutti gli scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria dell'Istituto e, per lo stesso periodo, sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esibire entro due giorni dalla presentazione.

- Hanno diritto ad accedere agli atti ed ad averne copia il personale docente e ATA e i genitori degli studenti. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente. La copia verrà rilasciata dopo versamento dei diritti di segreteria, pari ad euro 0.25 per pagina riprodotta, sul c.c.p. dell'Istituto.
- Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente, possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Dirigente scolastico

Art. 21 - Della Commissione di lavoro

- Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi.
- Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.
- Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra studenti, genitori, docenti, non docenti.
- Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate attraverso una relazione.

Art. 22 – Convocazione in modalità telematica

Per garantire il funzionamento dell'istituzione scolastica e l'espletamento delle funzioni del Consiglio d'Istituto si stabilisce che esso possa essere convocato in via telematica digitale adottando le seguenti procedure:

- Convocazione via e-mail, con indicazione dell'ordine del giorno e link alla piattaforma Meet per il collegamento previsto, nonché l'indicazione di giorno, ora e data della seduta.
- Relativamente alle delibere si procederà alle votazioni durante lo streaming come in presenza.
- Nel caso in cui un consigliere dovesse perdere la connessione durante le operazioni di voto potrà inviare tempestivamente la propria dichiarazione di voto tramite mail, entro e non oltre le 24 h successive alla riunione. La mail verrà protocollata e allegata al verbale della seduta.
- Nel caso in cui si verifichi l'impossibilità di partecipare ai lavori per problemi di connessione, il consigliere invierà con una mail autocertificazione per risultare assente giustificato.
- La mancata comunicazione via mail, entro il termine stabilito, corrisponde all'assenza dalla seduta digitale del Consiglio.
- Le sedute sono regolarmente verbalizzate e il verbale con l'esito della votazione verrà inviato tempestivamente a tutti i consiglieri per conoscenza e formalmente approvato nella seduta successiva.
- Le delibere sono valide a tutti gli effetti.
- Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza.
- Nel caso di difficoltà legate a problemi di connettività o di disponibilità di dispositivi digitali, i componenti il Consiglio potranno partecipare alla seduta utilizzando gli spazi dedicati all'interno dell'istituzione scolastica

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 1 - Riferimenti di legge

- La composizione e le competenze del Collegio dei docenti sono stabilite dall'art. 7 del d.lgs. n.297/94 e successive modifiche e integrazioni, dal DPR 275/99 e dalle disposizioni del CCNL, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 25 D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165.

Art. 2 - Composizione

- Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente in servizio nell'Istituto, sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratti a tempo determinato.
- Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in caso di suo impedimento, dal Collaboratore Vicario oppure da un altro collaboratore designato dal Dirigente Scolastico.
- Alle riunioni del Collegio dei docenti è ammessa la sola componente docente, oltre al Dirigente Scolastico.
- Ciascun componente ha il diritto-dovere di partecipare a tutte le sedute del Collegio.

Art. 3 - Competenze

Il Collegio dei docenti ha le attribuzioni e le competenze indicate dalla normativa di cui al precedente Art. 1.

In modo particolare spetta ad esso l'attuazione della funzione didattica ed educativo - formativa dell'Istituto, nell'ambito della normativa vigente.

Specificatamente, ai sensi della normativa citata, il Collegio dei docenti:

- delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto; in particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare; esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o più periodi;
- elabora ed approva la proposta del Piano dell'offerta formativa;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- decide, sentito il parere del relativo Consiglio di classe, sulla possibilità di iscrizione di uno studente alla stessa classe per la seconda volta;
- delibera, sentiti i consigli di classe, l'adozione dei libri di testo e la scelta dei sussidi didattici, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di istituto;
- adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in conformità dell'art. 276 e seguenti del T.U.

- Promuove e delibera iniziative di aggiornamento e formazione dei docenti dell'Istituto;
- delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all'insegnamento;
- individua, elegge e valuta i docenti per le funzioni strumentali al P.O.F.;
- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto (in occasione del rinnovo dell'Organo collegiale);
- elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
- programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- nel caso in cui la scuola accolga alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116 del T.U.;
- esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall' art. 106 del T.U. approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Art. 4 - Programmazione delle attività

- Il Collegio dei docenti, sulla base della proposta formulata dal Dirigente Scolastico, programma le attività relative alle proprie competenze, durante l'anno scolastico in corso, operando in forma coordinata con gli altri Organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, sulle medesime materie.

Art. 5 - Commissioni e Gruppi di lavoro

- Il Collegio dei docenti può istituire Commissioni per lo studio di particolari questioni, per compiere lavori preparatori ovvero per formulare proposte in ordine alle materie nelle quali ha specifica competenza.
- Le suddette Commissioni rientrano nell'area dell'organizzazione e i docenti che ne fanno parte sono annualmente nominati dal Dirigente Scolastico.
- Ciascuna Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un docente da lui delegato con funzione di coordinatore.
- La Commissione è convocata dal Dirigente Scolastico secondo le esigenze.
- Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti.
- I componenti la Commissione decidono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei membri individuato dal coordinatore. Copia del verbale di ciascuna seduta della Commissione è trasmessa al Dirigente scolastico affinché sia depositata nell'apposito registro.
- La Commissione riferisce agli organi deliberanti sulle questioni di competenza. L'organo competente, sentito il relatore, delibera in via definitiva sulla materia oggetto di studio o di preparazione ovvero sulla proposta della Commissione. Il Collegio dei docenti può altresì istituire, su proposta del Dirigente Scolastico, Gruppi di lavoro, sia a supporto del lavoro del Collegio sia per l'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto.
- I docenti che ne fanno parte sono annualmente nominati dal Dirigente Scolastico su designazione del Collegio, in seguito all'approvazione dei singoli progetti.

- Ciascun Gruppo di lavoro è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente da lui delegato con funzione di coordinatore.

Art. 6 - Comitato di valutazione del Servizio

- Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
- Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
- tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
- un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
- Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
- della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
- Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2), lettera a) , ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di *tutor* .
- Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

Art. 7 - Convocazione

- Il Collegio dei docenti viene convocato dal Dirigente Scolastico a mezzo circolare, con preavviso non inferiore a cinque giorni.
- Nel caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, la convocazione è fatta da chi legalmente lo sostituisce.
- All'inizio di ogni anno scolastico nel mese di settembre si stabilisce il piano annuale delle riunioni ordinarie del collegio sulla base del quantitativo orario (fino ad un massimo di 40 ore annue) e delle attività collegiali previste dal CCNL scuola.
- Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce in via ordinaria secondo il piano di lavoro proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio e, in ogni caso, almeno una volta per trimestre o quadrimestre.
- Il Dirigente Scolastico ha, comunque, facoltà di convocare il Collegio in via straordinaria ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, con preavviso non inferiore a tre giorni.

- In casi di particolare gravità e/o urgenza, il Dirigente Scolastico ha facoltà di convocare il Collegio in via straordinaria anche a brevissima scadenza.
- Il Collegio dei docenti deve essere altresì convocato dal Dirigente Scolastico quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; in tal caso la convocazione deve avvenire entro cinque giorni dalla data di ricezione a protocollo della richiesta.
- Qualora la seduta venga sospesa, la trattazione dei rimanenti argomenti sarà contestualmente rinviata dal Dirigente Scolastico ad una seduta successiva.
- L'avviso di convocazione del Collegio deve indicare l'O.d.G. formulato dal Dirigente Scolastico con gli argomenti da trattare nella seduta, la data, il luogo, l'ora di inizio e di fine seduta.
- L'O.d.G. deve prevedere, al primo punto, la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente e deve contenere la voce "varie ed eventuali".
- Le "varie ed eventuali" possono essere proposte dal Presidente o dai docenti componenti il Collegio e possono essere oggetto di discussione ma non di votazione.
- In caso di motivata necessità ed urgenza, il Dirigente Scolastico può inserire all' O.d.G. del Collegio, precedentemente convocato, ulteriori punti aggiuntivi, dandone comunicazione mediante apposita circolare, con un preavviso di almeno 24 ore.
- L'O.d.G. delle sedute straordinarie contiene esclusivamente i punti inclusi dal Dirigente Scolastico, ovvero dai docenti che hanno richiesto la convocazione, senza la possibilità di inserire altri punti, e può prescindere dalla fissazione di limiti orari e dall'approvazione del verbale della seduta precedente.
- Il Dirigente Scolastico mette a disposizione dei docenti tutto il materiale informativo relativo agli argomenti all' O.d.G.

Art. 8 - Attribuzioni del Presidente del Collegio Docenti

Il Dirigente Scolastico convoca e presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In particolare:

- formula l'ordine del giorno, esaminate anche le eventuali proposte dei membri del Collegio docenti e degli altri organi collegiali della scuola;
- formula le proposte di delibera che sono oggetto di discussione del Collegio, in base all'ordine del giorno;
- accerta il numero legale dei presenti;
- apre la seduta;
- attribuisce la facoltà di intervenire ad ogni docente che ne faccia richiesta;
- guida e modera la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- illustra le proposte e precisa i termini delle questioni trattate;
- designa i relatori degli argomenti posti all'O.d.G. qualora si renda necessario;
- designa i docenti scrutatori;
- stabilisce la sequenza delle votazioni e ne proclama l'esito;
- esercita il diritto di voto in tutte le deliberazioni del Collegio docenti;
- cura l'ordinato svolgersi dei lavori e il rispetto delle norme del presente Regolamento;
- valuta la pertinenza delle mozioni e degli interventi proposti rispetto alle competenze del Collegio in relazione all'O.d.G. e delibera in merito alla loro ammissibilità;
- chiude la seduta del Collegio;
- autentica con la propria firma i verbali delle sedute redatti dal segretario del Collegio docenti dopo l'avvenuta approvazione da parte dello stesso Collegio.

Art. 9 - Segretario del Collegio. Processi verbali

Il Dirigente Scolastico attribuisce le funzioni di Segretario del Collegio ad uno dei docenti collaboratori. Il Segretario redige, su apposito registro, processo verbale di ciascuna seduta del Collegio, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

- Il verbale deve contenere il giorno e l'ora della convocazione, il numero dei presenti, il nome degli assenti, l'ordine del giorno, gli elementi principali della discussione, il risultato delle votazioni e il dispositivo delle deliberazioni. Il verbale deve riportare una sintesi del contenuto di ogni intervento a meno che l'intervenuto chiedo espressamente la messa a verbale di specifici brani del proprio discorso; in tal caso egli ne ha diritto e si procede a dettatura.
- All'inizio di ogni adunanza il Collegio procede alla approvazione del verbale della seduta precedente, previa sua pubblicazione all'albo dell'istituto almeno cinque giorni prima della data della seduta.
- Il verbale si intende per letto, a meno che anche un solo docente ne richieda la lettura in tutto o in parte.
- I poteri del Collegio nell'approvazione del verbale si limitano ad accertare che quanto riportato in esso rispecchino fedelmente le discussioni e le votazioni avvenute. Eventuali osservazioni sul verbale devono essere avanzate ,preferibilmente in forma scritta, in sede di approvazione dello stesso. In caso di richiesta di rettifica, la dichiarazione dovrà essere letta, approvata e quindi registrata nel verbale della seduta in corso. In nessun caso si possono apportare correzioni direttamente sul testo del verbale della seduta precedente.
- Il Presidente pone quindi in votazione il testo integrale del verbale, comprensivo delle eventuali rettifiche. Votano coloro che hanno preso parte alla seduta verbalizzata.
- Il verbale della seduta precedente, dopo essere stato approvato, viene affisso all'albo dell'Istituto entro le successive 48 ore .

Art. 10 - Sedute

- La presenza dei componenti del Collegio dei docenti viene accertata mediante appello nominale. Accertata la presenza del numero legale ai fini della validità dell'adunanza (metà più uno dei componenti in carica), il Dirigente Scolastico dà inizio ai lavori.
- Concluse le formalità preliminari, il Presidente, dopo eventuali comunicazioni che ritiene utile fornire, avvia la discussione illustrando ciascun argomento e le relative proposte di delibera, secondo l'O.d.G.
- Prima che inizi il dibattito è consentito a ciascun componente il Collegio richiedere eventuali chiarimenti.
- In mancanza del numero legale, entro trenta minuti dall'ora fissata, la seduta è dichiarata non validamente costituita; viene, comunque, redatto verbale con l'indicazione dei nominativi dei docenti assenti.
- Nel corso dei lavori ciascuno dei presenti può richiedere al Dirigente Scolastico di procedere alla verifica del numero legale.
- Qualora ne accerti la mancanza, il Dirigente Scolastico dichiara sciolta la seduta.
- Ciascun docente può lasciare la seduta anticipatamente solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e l'ora della sua uscita deve essere verbalizzata.
- Il Collegio è il luogo privilegiato del confronto democratico che si realizza attraverso la partecipazione e il proficuo contributo dei docenti.
- Tutti possono prendere la parola sugli argomenti posti all'O.d.G., dopo averne fatto richiesta al Presidente. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia ottenuto la parola dal Presidente.
- Il Presidente regola la discussione consentendo a tutti gli iscritti a parlare di poter intervenire secondo l'ordine delle richieste avanzate e per non più di cinque minuti.

- E' consentita a ciascun docente la possibilità di replica, per non più di due minuti.
- Non sono ammessi dibattiti tra gruppi di persone o dialoghi; ogni intervento deve riguardare l'argomento in discussione e deve apportare pertinenti contributi al dibattito.
- Nessuno può interrompere chi parla tranne il Presidente, per un richiamo al regolamento del Collegio.
- Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i componenti che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.

Art. 11 - *Votazione*

- Il Collegio può deliberare solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola se non per dichiarazioni di voto. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Dirigente Scolastico decida di procedere alla votazione per singole parti.
- Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per alcun motivo.
- I docenti votano per alzata di mano oppure per appello nominale, qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario.
- Per il conteggio dei voti vengono incaricati docenti, uno per ciascun settore in cui viene divisa l'assemblea.
- Si prendono a scrutinio segreto le sole deliberazioni riguardanti questioni di persone. In tal caso, il Presidente designa tre docenti, di cui uno assume la funzione di presidente e gli altri due di scrutatori.
- La votazione avviene mediante scheda da depositarsi all'interno di una apposita urna.
- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi dai presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.
- Ai fini del computo della maggioranza non si considerano le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle
- Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Presidente; nelle votazioni per scheda segreta, in caso di parità la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza relativa dei presenti.
- Nel caso in cui il numero dei voti espressi risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente dichiara nulla la votazione e ne dispone la immediata ripetizione.
- Terminata la votazione, il Presidente ne proclama l'esito.
- Di norma la deliberazione è immediatamente esecutiva dopo il voto di approvazione del Collegio docenti.

Art. 12 - *Mozioni*

- Le mozioni concernenti la sostanza degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno (*mozioni deliberative*) devono essere presentate, dal singolo docente ovvero da più docenti, preventivamente al CTS che ne autorizza la presentazione al Collegio dei Docenti per la relativa delibera, così come disciplinato al precedente art. 9.
- Le mozioni di carattere procedurale (*mozioni d'ordine*) possono anche essere presentate all'inizio di ogni seduta. Tali mozioni possono essere presentate oralmente; in tal caso è opportuno che siano brevi e chiare, oppure per iscritto e non danno luogo a dibattito; è consentito solo a due componenti del Collegio prendere la parola, uno a favore e uno contro, con interventi di due minuti al massimo.
- Le mozioni d'ordine vengono poste ai voti immediatamente dopo la procedura sopra descritta.

Art. 13 - *Condotta durante le sedute*

- L'importanza e la delicatezza dei compiti del Collegio dei docenti richiedono che ciascuna riunione si svolga in un clima idoneo di ordine, partecipazione attiva e collaborazione.
- Durante la trattazione degli argomenti, i componenti il Collegio hanno il più ampio diritto di esprimere le proprie opinioni, considerazioni e rilievi, comunque entro i limiti del civile e democratico rispetto delle opinioni altrui.
- Se un componente del Collegio lede i principi affermati nei precedenti commi, il Dirigente Scolastico è tenuto a richiamarlo.

Art. 14 - Revoca di deliberazioni precedenti

- Il Collegio può adottare deliberazioni che comportino modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, facendone espressa e chiara menzione nel provvedimento di revoca e/o di modificazione.

Art. 15 - Conclusione delle sedute

- Il Presidente dichiara chiusa la seduta del Collegio dei Docenti allorché si è conclusa la trattazione di tutti gli argomenti all'O.d.G.
- Di norma non è consentito ad alcun componente il Collegio di lasciare l'assemblea, fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la seduta.
- Il Dirigente Scolastico, al termine della seduta, procede al contrappello finale con apposizione delle firme di presenza dei partecipanti

Art. 16 - Norme finali. Approvazione. Modifiche del regolamento

- Il presente Regolamento ha validità fino a quando non sia espressamente modificato.
- L'approvazione, così come eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento avvengono a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituto con valore di affissione all'albo pretorio.
- Il presente regolamento costituirà parte integrante del Regolamento di Istituto.

Art. 16 bis CONVOCAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA DEL COLLEGIO DOCENTI

- Per garantire il funzionamento dell'istituzione scolastica e l'espletamento delle funzioni del Collegio Docenti si stabilisce che esso possa essere convocato in via telematica digitale adottando le seguenti procedure:
- A mezzo mail, all'indirizzo afferente al dominio iisferrariibattipaglia.it, sarà inviato a tutti i docenti un messaggio contenente il giorno, l'ora e il codice o link da utilizzare su Meet, o su altra piattaforma individuata;
- in area riservata vengono pubblicati tutti documenti necessari per la discussione, nonché il verbale della seduta precedente;
- per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza
- i microfoni di tutti dovranno essere spenti durante il Collegio;
- è consigliato l'uso di auricolari o cuffie per l'ascolto;
- la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in Meet nella quale saranno inviati anche i moduli per le votazioni;
- le delibere sono valide a tutti gli effetti;

ALLEGATO R - Costituzione del Comitato Tecnico Scientifico “I.I.S Enzo Ferrari”

REGOLAMENTO

Art. 1 - Natura Giuridica e Finalita' del Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è organismo propositivo e di consulenza dell'I.I.S.S. “Enzo Ferrari” di Battipaglia (Salerno). Esso è costituito in base a quanto previsto dall' art. 5, comma 3 del “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti Professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” Il Comitato Tecnico Scientifico (d'ora in poi CTS) esprime pareri in merito a quanto indicato all'art. 3 e agisce in stretta collaborazione con gli altri organismi dell'Istituto, in particolare con il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto. Esso ha il compito di individuare un efficace raccordo tra gli obiettivi educativi e formativi dell'istituto e le esigenze professionali del territorio relativamente ai fabbisogni produttivi nonché un raccordo tra le diverse professionalità e la ricerca scientifica e tecnologica

Art. 2 - Composizione e nomina del Comitato Tecnico Scientifico

Il C.T.S. è presieduto dal Dirigente scolastico che ne è membro di diritto ed è formato, in composizione paritetica, da docenti interni, imprenditori, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni, docenti qualificati nella Ricerca Scientifica e Tecnologica, rappresentanti degli Enti Locali.. In un numero analogo fanno parte del C.T.S. esperti esterni designati dalle Associazioni di categoria e da Enti culturali e di ricerca interessate e nominati dal Dirigente scolastico. I membri del C.T.S. possono recedere dall'incarico, per comprovati e documentati motivi. Il Dirigente scolastico può far recedere per comprovati motivi il/i componenti del C.T.S., dandone comunicazione agli OO.CC. o alle Associazioni/Enti coinvolti di categoria e alle Agenzie culturali interessate. Sono membri rappresentativi, rappresentanti di:
rappresentanti piccole e medie imprese
membri del mondo universitario e della comunicazione
rappresentanti degli EE.LL.

Sono membri di diritto il:

Dirigente Scolastico che è il presidente del CTS

Vicario del Dirigente, o altro Collaboratore del Dirigente Scolastico

Presidente del Consiglio di Istituto

Sono membri onorari coloro che, pur non appartenendo a nessuna delle categorie precedenti, abbiano contribuito, a giudizio del Comitato stesso, in modo significativo a promuovere e valorizzare l'attività del Comitato. I membri onorari sono nominati dal Dirigente Scolastico a seguito di delibera motivata del CTS votata a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

La nomina dei membri interni del CTS è di competenza del DS, sentite le aree di rappresentanza. I membri rappresentativi vengono designati dall'ente/associazione di appartenenza; i membri rappresentativi, una volta designati, sono nominati dal DS. Nel caso di decadenza di un componente il DS procede a nuova nomina, salvo il caso di decadenza di un membro onorario, per il quale non è prevista la sostituzione. Se ritenuto necessario, viene sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'Istituto e le Istituzioni che designano un membro esterno.

Art. 3 - Competenze, finalità e programma del CTS

Il CTS esercita una funzione consultiva e propositiva generale in ordine all'offerta formativa dell'intero Istituto e dell'attività innovativa didattica dell'Istituto per l'organizzazione delle aree di indirizzo (dipartimenti) e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità

A tal fine il Comitato formula proposte e pareri al Consiglio di Istituto (CdI) e al Collegio dei Docenti (CdD) in ordine ai programmi e alle iniziative finalizzate alla realizzazione delle attività indicate al primo comma di questo articolo e monitora e valuta la progettualità culturale e tecnico-scientifica di tali attività.

L'ambito operativo del CTS concerne in particolare:

la facilitazione dell'inserimento del diplomato nel mondo del lavoro e la prosecuzione dello studio a livello universitario

l'incremento della qualità dell'insegnamento. In questi ambiti il CTS promuove, sostiene la progettualità interna all'istituto, anche pluriennali e ne propone l'attuazione al Consiglio d'Istituto e al Collegio Docenti. Il Comitato svolge inoltre funzioni di sostegno e promozione per le molteplici attività organizzate dalla scuola (stage, alternanza scuola-lavoro, progetti di orientamento, fabbisogni professionali del territorio, reperimento fondi, contributi per i laboratori, ecc.)

Art. 4 - Durata del CTS

Il CTS ha durata triennale.

Art. 5 - Organi del CTS. Sono Organi del Comitato

Il Presidente o suo delegato.

Il Segretario.

I gruppi di lavoro.

Art. 6 - Il Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è il Dirigente Scolastico che rappresenta il CTS presso l'Amministrazione dell'Istituto e presso ogni altra istituzione e ne presiede le sedute, coordinando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula l'ordine del giorno delle riunioni e firma il verbale delle riunioni. In caso di indisponibilità il Presidente può delegare a presiedere il Vice Presidente. Il Vicepresidente sostituisce, dietro sua delega, il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 7 - Il Segretario

Il Segretario è nominato tra i membri interni, su proposta del Comitato nella sua prima riunione. Ha mandato per tutta la durata del CTS.

Il Segretario cura la stesura del verbale con la collaborazione della Segreteria dell'Istituto, controfirma il verbale e ne dispone l'invio ad ogni componente. Il Segretario collabora, a richiesta del Presidente, alla stesura dell'ordine del giorno. In caso di indisponibilità il Segretario può delegare le sue funzioni ad uno dei membri interni.

Art. 8 - Riunioni del CTS

Il CTS si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente e in seduta straordinaria qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno un terzo dei suoi componenti o qualora il CdI o il CdD formulino una richiesta scritta e motivata al Presidente. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei

componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le riunioni non sono pubbliche. Il Presidente del CTS, su propria iniziativa o su richiesta di uno dei membri del Comitato, può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, uno o più esperti, per fornire pareri senza diritto di voto in merito ad uno o più punti all'ordine del giorno. Per ogni riunione viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; copia di ogni verbale è inviata al Presidente del CdI, a tutti i componenti del CTS. Un estratto del verbale viene pubblicato all'Albo dell'Istituto e può essere reso pubblico con tutti i mezzi di comunicazione.

Art. 9 - Convocazione delle riunioni del CTS

La convocazione è fatta dal Presidente del CTS via fax o e-mail a tutti i componenti con un congruo anticipo prima della data fissata dell'incontro, salvo eccezioni straordinarie. L'ordine del giorno deve pervenire con la stessa lettera di convocazione con allegati i documenti per la discussione; eventuali modifiche od aggiunte ad esso devono pervenire almeno tre giorni prima. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente del CTS con la collaborazione del Segretario. Il Presidente, o chi ne fa le veci, può disporre le convocazioni d'urgenza in tutti i casi in cui, a suo giudizio, lo richiedano inderogabili necessità. Le convocazioni d'urgenza possono essere fatte con il mezzo più rapido, comunicando, sia pure in modo succinto, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, almeno 48 ore prima della riunione.

Art. 10 - Gruppi di lavoro del CTS

Il CTS può articolarsi in gruppi di lavoro i cui compiti, criteri di nomina e durata sono stabiliti dal Comitato stesso. I Gruppi di lavoro operano unicamente in sede referente preparando e istruendo i lavori del Comitato, fornendo tutti gli elementi utili alle sue deliberazioni.

Art. 11 - Partecipazione alle riunioni

I membri del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni. Le assenze non devono essere giustificate

ALLEGATO S - Regolamento Dipartimenti

Art. 1 - Istituzione dei Dipartimenti e ruolo

I Dipartimenti rappresentano un'articolazione del Collegio dei docenti di carattere permanente, finalizzata a supportare la didattica e la progettazione formativa. Valorizzando l'autonomia della scuola e la dimensione collegiale e cooperativa dei docenti, essi svolgono un ruolo strategico per il processo di insegnamento-apprendimento (DPR n.87 del 15.03.2010 art.5 c.3 lettera c e Direttiva n.57 del 15.07.2010 1.2.2) e per la professionalità dei docenti.

I Dipartimenti infatti sono:

luogo del confronto e della condivisione delle scelte culturali e metodologiche

luogo di produzione culturale (strumenti concettuali, operativi, didattici, valutativi, progettuali)

luogo di progettazione (significatività e traducibilità delle discipline in percorsi formativi)

Obiettivi dei dipartimenti:

Realizzare interventi sistematici in relazione alla didattica per competenze, all'orientamento e alla valutazione degli apprendimenti;
presidiare la continuità verticale e la coerenza interna del curricolo;
presidiare i processi di apprendimento per lo sviluppo dei saperi e delle competenze previste nei profili dei vari indirizzi;
individuare i bisogni formativi e proporre eventuali forme di autonomia e flessibilità curricolare e organizzativa;
definire i piani di aggiornamento del personale;
promuovere e sostenere la condivisione degli obiettivi educativi e la diffusione delle metodologie più efficaci per migliorare i risultati di apprendimento degli studenti.

Art. 2 - Articolazione e composizione dei Dipartimenti

I DIPARTIMENTI DISCIPLINARI sono formati da tutti i Docenti dell'Istituto e la loro articolazione è illustrata nel PTOF.

In relazione agli obiettivi da raggiungere, i Dipartimenti possono anche aggregarsi per ASSE CULTURALE, composti dai docenti che afferiscono ai quattro assi oppure PER INDIRIZZO, composti dai docenti delle discipline che caratterizzano i diversi indirizzi presenti nell'Istituto.

Al Dirigente Scolastico è riservato, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, il ruolo di coordinamento generale del sistema dipartimentale e di raccordo con il Collegio dei Docenti.

Il Dirigente Scolastico provvede alla convocazione dei dipartimenti disciplinari e, ogni Dipartimento potrebbe organizzare il lavoro e chiedere la convocazione se ne ravvede la necessità.

Art. 3 - Prerogative dei Dipartimenti

È prerogativa del dipartimento tradurre il Piano dell'Offerta Formativa in percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari, verificarne l'efficacia e introdurre modifiche anche in relazione alle proposte avanzate dal CTS.

In particolare è compito dei dipartimenti disciplinari:

- Definire le conoscenze, le abilità e le competenze in uscita rispettivamente nel primo biennio, secondo biennio e quinto anno in ciascuno degli indirizzi e delle articolazioni presenti nell'Istituto;
- Predisporre la programmazione disciplinare annuale;
- Definire gli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze;
- Definire i criteri di valutazione e le griglie di valutazione delle verifiche;
- Definire le scelte metodologiche;
- Predisporre le prove di misurazione degli standard da effettuare (in ingresso, in itinere e al termine dell'anno scolastico) nelle classi parallele;
 - Progettare interventi di recupero e di sostegno durante l'anno scolastico;
 - Predisporre o selezionare i progetti culturali da realizzare nelle classi;
 - Predisporre l'adozione dei libri di testo;
 - Proporre attività di aggiornamento;
 - Predisporre materiale didattico (Unità di apprendimento, prove di verifica, ecc.);
 - Ogni altra materia specificatamente delegata dal Collegio dei Docenti
- E' compito dei Dipartimenti per Asse Culturale:

- Definire le competenze conformi agli Assi Culturali ed alle Competenze Comuni di Cittadinanza;
- Predisporre materiale didattico (Unità di apprendimento, prove di verifica, ecc.);
 - Predisporre rubriche di valutazione delle competenze trasversali;
 - Proporre attività di aggiornamento;
 - Ogni altra materia specificatamente delegata dal Collegio dei Docenti
- E' compito dei Dipartimenti per Indirizzo:
- Definire le specificità della formazione realizzata da ciascun indirizzo e da ciascuna articolazione in termini di competenze e conoscenze;
- Individuare le attività specifiche di ogni indirizzo e comunicarle ai diversi livelli dipartimentali;
- Proporre attività di aggiornamento;
- Ogni altra materia specificatamente delegata dal Collegio dei Docenti

In caso di trattazione di questioni specifiche, i dipartimenti hanno facoltà di organizzarsi in sub-dipartimenti. Le determinazioni di questi ultimi devono essere, in ogni caso, riassunte con delibera del dipartimento.

Art. 4 - Riunioni dipartimentali

Le riunioni dipartimentali si svolgono almeno nei seguenti momenti dell'anno scolastico: Prima dell'inizio delle lezioni e successivamente all'incontro dei responsabili dei dipartimenti per programmare le attività da svolgere nelle riunioni:

- stesura/modifica/integrazione regolamento dipartimenti;
- verifica delle attività didattiche dell'anno precedente;
- definizione di abilità, conoscenze e competenze (1° biennio, 2° biennio e 5° anno);
- definizione standard minimi;
- individuazione del numero e della tipologia degli strumenti di verifica;
- progettazione e coordinamento prove di verifica disciplinari comuni in ingresso e prove intermedie;
- condivisione dei criteri e degli strumenti di valutazione entro la data fissata per la consegna dei piani di lavoro;
- elaborazione della programmazione didattica e disciplinare;
- proposte di attività per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- proposte di attività interdisciplinari;
- proposte viaggi d'istruzione e visite guidate (criteri generali su obiettivi didattici e mete per classi parallele);
- proposte di acquisto materiali e sussidi didattici;
- proposta percorsi di autoaggiornamento / aggiornamento, formazione docenti (anche alla luce delle attività progettuali deliberate).
- Dopo la fine del trimestre:
 - verifica intermedia della programmazione disciplinare, alla luce dei risultati della valutazione trimestrale
 - progettazione interventi di recupero e sostegno didattico

Dopo le verifiche recupero insufficienze trimestrali:

- verifica attività di recupero A marzo/aprile;
- monitoraggio sullo sviluppo dei percorsi formativi;
- proposte di adozione di libri di testo;
- progettazione e coordinamento prove di verifica di competenza in uscita per il primo biennio
Entro la fine delle lezioni:
- Individuazione contenuti essenziali per le prove di verifica nei casi di sospensione del giudizio;
- definizione tipologia verifiche per sospensione giudizio e progettazione verifiche;
- proposte didattiche per l'inizio del nuovo anno scolastico. i docenti impegnati in discipline afferenti differenti dipartimenti partecipano alle riunioni per una frazione dell'orario complessivo corrispondente.

Art. 5 - Compiti del coordinatore

I lavori vengono coordinati da un docente nominato dal Dirigente scolastico, che tiene conto delle proposte del dipartimento, dell'esperienza e delle competenze possedute in relazione al compito da svolgere e della disponibilità dichiarata.

Il coordinatore di dipartimento:

- rappresenta il proprio dipartimento;
- su delega del dirigente scolastico, presiede il dipartimento, le cui sedute vengono verbalizzate;
- è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del dipartimento;
- informa il Collegio dei docenti delle attività svolte e delle delibere approvate;
- partecipa alle riunioni dei Coordinatori dei Dipartimenti convocate dal Dirigente Scolastico

Art. 6 - Funzionamento dei dipartimenti disciplinari

Le riunioni dipartimentali si svolgono secondo il piano delle attività. Ciascun incontro si svolge con le seguenti modalità:

discussione sulle materie poste all'od.g., moderata dal coordinatore;
delibera sulle proposte.

Le delibere:

vengono approvate a maggioranza semplice dei docenti presenti;

non possono essere in contrasto con il P.T.O.F., pena la loro validità;

una volta approvate divengono parte delle delibere del Collegio dei Docenti;

le delibere così assunte non possono essere modificate né rimesse in discussione, fino a che non si presentino elementi di novità che richiedano nuova discussione, nuova elaborazione e procedura deliberante;

la discussione e le delibere sono riportate a verbale.

Ciascun docente:

ha l'obbligo contrattuale (ex. art. 27 C.C.N.L. vigente) di partecipare alle riunioni di dipartimento;

in caso di assenza per motivi giustificati deve avvisare il coordinatore e giustificare l'assenza per scritto al dirigente

Art. 7 - Verbalizzazioni

Le sedute vengono verbalizzate. Il verbale, una volta **condiviso** ed approvato, è firmato dal coordinatore e inviato al Dirigente Scolastico . Esso sarà, poi, riportato sul registro generale dei verbali del dipartimento e pubblicizzato a tutti i docenti a cura del coordinatore.

Art. 8 - Efficacia delle delibere

Le delibere dei dipartimenti sono immediatamente efficaci se riguardano aspetti specifici delle discipline in essi rappresentate e vengono portate a conoscenza del Collegio dei docenti, che le fa proprie. Per questioni di carattere generale, i dipartimenti elaborano proposte destinate al Collegio dei Docenti, che delibera in merito. Rimangono, in ogni caso, in capo al Collegio dei Docenti le competenze in materia di deliberazione degli indirizzi generali educativi dell'Istituto e in materia di deliberazione dei criteri per gli scrutini finali.

Art. 9 - Modifiche del regolamento

Il regolamento viene modificato con la medesima maggioranza. L'iniziativa di modifica può essere del Dirigente Scolastico, della maggioranza dei Docenti in servizio oppure della maggioranza dei coordinatori di Dipartimento. La richiesta di modifica deve accludere la proposta di modifica rappresentata dal testo del regolamento quale risulterebbe dalle modifiche, con chiara evidenziazione dei cambiamenti che si propongono nonché da apposita relazione illustrativa. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare allo scopo il Collegio dei Docenti o ad inserire la proposta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva già calendarizzata.

Art. 10 - Supporto organizzativo-funzionale alle attività del sistema dipartimentale

Il Dirigente Scolastico provvede ad assicurare, nell'ambito della struttura logistico - amministrativa dell'Istituzione Scolastica, la disponibilità dei tempi, degli spazi, delle risorse materiali ed umane necessarie all'efficace ed efficiente sviluppo delle attività dipartimentali in relazione, secondo una elencazione non esaustiva, alla predisposizione della modulistica, allo svolgimento delle riunioni, alla archiviazione della documentazione prodotta, alla conservazione dei verbali delle riunioni.

CONVOCAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA DEI DIPARTIMENTI

Per garantire il funzionamento dell'istituzione scolastica e l'espletamento delle funzioni dei Dipartimenti si stabilisce che essi possano essere convocato in via telematica digitale adottando le seguenti procedure:

- A mezzo mail, all'indirizzo afferente al dominio iisferrariibattipaglia.it, sarà inviato a tutti i docenti un messaggio contenente il giorno, l'ora e il codice o link da utilizzare su Meet, o su altra piattaforma individuata;
- in area riservata vengono pubblicati tutti documenti necessari per la discussione, nonché il verbale della seduta precedente;
- per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza
- i microfoni di tutti dovranno essere spenti durante la riunione;
- è consigliato l'uso di auricolari o cuffie per l'ascolto;
- la prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in Meet nella quale saranno inviati anche i moduli per le votazioni;
- le delibere sono valide a tutti gli effetti;

ALLEGATO T - Prevenzione e Contrasto di "Bullismo e Cyberbullismo"

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto

Premessa

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, manifesta il suo impegno sul fronte della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e, più in generale di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

La realtà del bullismo, ampiamente diffusa tra i banchi, si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti. La Legge della Regione Campania n. 11 del 2017 definisce bullismo *“i comportamenti e gli atti offensivi o aggressivi che un individuo o un gruppo di persone compiono ripetutamente ai danni di una o più vittime, per umiliarle, marginalizzarle, dileggiarle o ridicolizzarle per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità ed altre condizioni personali e sociali della vittima”*.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo “in presenza”, il fenomeno del cyber-bullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*.

Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

La politica scolastica di antibullismo/anticyberbullismo è da intendersi come una dichiarazione di intenti che guida l'azione e l'organizzazione all'interno del nostro istituto.

L'approccio alla prevenzione e all'intervento anti-bullismo si fonda sulla necessità di progettare interventi secondo una prospettiva ecologica e sistemica, in grado di promuovere cambiamenti nel clima generale della scuola, nelle norme e nei valori del gruppo, invece di focalizzarsi esclusivamente sugli studenti bulli e vittime.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante *“Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”*;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante *“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*;

- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla Legge n.71 del 29 maggio 2017, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”;
- dalla Legge Regione Campania n.11 del 22 maggio 2017, "Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania."

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:

Art. 1 - Il Dirigente Scolastico

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- istituisce una casella di posta elettronica antibullo@iisferraribattipaglia.it che gli studenti e le loro famiglie potranno contattare per denunciare in forma anonima fenomeni di bullismo o cyberbullismo;

Art. 2 - Il Referente del "Bullismo e Cyberbullismo"

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- promuove azioni di monitoraggio e di rilevazione dei fenomeni;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ecc. per realizzare attività di prevenzione;
- raccoglie le segnalazioni che provengono all'indirizzo di posta elettronica antibullo@iisferraribattipaglia.it e, d'intesa con il Dirigente Scolastico, attiva le procedure più opportune a seconda dei casi;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.

Art. 3 - Il Collegio dei Docenti

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie
- all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Art. 4 - Il Consiglio di Classe

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie
- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che:
 - migliorino la capacità di riconoscimento delle emozioni e di discriminazione dei propri vissuti emotivi;
 - favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
 - sostengano l'utilizzo consapevole di internet e la conoscenza dei diritti, dei doveri nonché dei rischi connessi alla navigazione in rete;
 - favoriscano la comprensione del fatto che una stessa situazione non sempre provoca la stessa emozione in soggetti diversi;
 - promuovano la riflessione sul concetto di empatia e sulle ripercussioni emotive e cognitive che questo sentimento ha nei protagonisti;
 - promuovano l'educazione ai media come strumento di cittadinanza attiva e consapevolezza personale.

Art. 5 - Il Docente

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

Art. 6 - I Genitori

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Art. 7 - Gli Alunni

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare , dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire;
- mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali di nessun tipo;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, tablet, giochi elettronici e riproduttori di musica.

Art. 8 - Mancanza disciplinari

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- *la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;*
- *l'intenzione di nuocere;*
- *l'isolamento della vittima.*

Rientrano nel Cyberbullismo:

- *Flaming*: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- *Denigrazione* : pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- *Outing estorto*: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- *Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.*

Art. 9 - Sanzioni disciplinari

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi (dal livello 5 in su) e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 10 - Patto di corresponsabilità

Il Patto di corresponsabilità è integrato come da allegato al presente regolamento.

***ALLEGATO U -REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI E LE
PROCEDURE
PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA
PER ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI
PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA***

Il Consiglio di Istituto

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e in particolare

- l'art. 43 c. 3, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- l'art. 45 c. 2 lett. h), ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, dell'attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO l'art. 14, c. 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

VISTO l'art. 7 cc. 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in tema di «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007, come modificato dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell'area istruzione e ricerca 2016-2018 dell'8 luglio 2019;

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440, in tema di «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» e in particolare l'art. 40, che consente la stipula di contratti di prestazioni d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti per sperimentazioni didattiche e ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

VISTO il D.I. 12 ottobre 1995 n. 326, in tema di «Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione»;

VISTO il Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria»;

VISTO l'art. 22 della L. 69/2009, che modifica e sostituisce l'art. 46 della L. 133/2008;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;

VISTA la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (Linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A.);

VISTO Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inerente al «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTE le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017, recanti tra l'altro le modalità di selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON FSE e FESR;

VISTA la circolare prot. n° 34815 del 2 agosto 2017, recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, inerente alle «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

CONSIDERATA la necessità di reperire esperti interni e/o esterni con cui sottoscrivere contratti per attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Approva ed Emanava

il seguente regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel P.T.O.F., disciplina inoltre le procedure comparative, le modalità e i criteri per il conferimento a esperti, tutor e figure varie di sistema, interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, anche nell'ambito delle attività finanziate con il Fondo Sociale Europeo e con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (progetti PON – POR) per attività specifiche e peculiari, che richiedono specifica competenza professionale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate e rientranti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa o nel programma annuale, ai sensi dell'art. 7, c. 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e degli artt. 43 e 45 del D.L. 28 agosto 2018, n. 129

Art. 2 - Ufficio rogante e Commissione attività negoziali

Il Dirigente Scolastico è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è titolare dell'istruttoria e del procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dalle norme e disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Il Dirigente Scolastico può nominare un'apposita commissione a composizione variabile per la valutazione delle offerte pervenute, i cui membri vengono di volta in volta scelti a seconda delle professionalità e competenze inerenti la materia della collaborazione (la commissione deve essere nominata volta per volta e non può essere permanente).

Possono farne parte i docenti e gli ATA (assistenti amministrativi e/o assistenti tecnici) dell'Istituzione Scolastica. La commissione può essere integrata anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente Scolastico, quando le esigenze dovessero richiederlo.

La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato).

Art. 3 Condizioni per la stipula dei contratti

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, nonché convenzioni con Enti pubblici o di Formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.

Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente, su proposta del Collegio dei Docenti e in base alla Programmazione dell'Offerta Formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare a tal fine il personale interno e in coerenza con le disponibilità finanziarie, può ricorrere all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 come modificato dal CCNL 2016/2018 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, c. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In caso di elevata complessità dei percorsi formativi l'Istituzione Scolastica può affidare a soggetti esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità (Università, associazioni, enti di formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc.) senza previa consultazione della presenza di professionalità interne, ricorrendo ad una procedura negoziale secondo le disposizioni del D. Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50 così come modificate ed integrate dal D. Lgs. n° 56/2017.

In tal caso è possibile mettere a base d'asta esclusivamente l'importo previsto per la formazione (esperti e anche tutor) ed eventualmente il materiale didattico specifico o spese strettamente correlate, dovendo rimanere ad esclusivo carico e responsabilità dell'Istituzione Scolastica tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo-contabili e gestionali.

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 32 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 29 novembre 2007, come modificato dal CCNL 2016/2018.

Art. 4 Pubblicazione avvisi di selezione

Il Dirigente Scolastico sulla base delle esigenze dei progetti del PTOF e dei finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti, nonché dei progetti autorizzati e finanziati con il Fondo Sociale Europeo (PON – POR– FESR), individua di volta in volta le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi a personale esperto o tutor interno/esterno e ne dà informazione pubblicando sul sito della scuola l'avviso di selezione contenente le seguenti indicazioni:

- Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto.
- Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento e/o attività richiesti.
- In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non aver riportato condanne penali definitive per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
- essere in possesso dell'iscrizione all'albo professionale e/o ad associazioni professionali riconosciute dalla normativa vigente se previsto;
- L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applicano gli artt. 35 e 57 del CCNL Scuola del 29/11/2007 come modificato dal CCNL 2016/2018.
- Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, i criteri di valutazione, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.
- Per ciascun contratto deve essere specificato:
 - l'oggetto della prestazione;
 - la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - il corrispettivo proposto per la prestazione deliberato dal Consiglio d'Istituto.
- Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dell'informatica, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore e preferendo, per l'attribuzione degli incarichi, soggetti che esercitino una attività prevalente direttamente riconducibile al profilo richiesto.
- Secondo quanto previsto dal Regolamento UE/679/2016 e dal D. Lgs. 196/03, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovrà essere indicato il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati.
 - la tipologia dell'incarico e l'attività prevista
 - la durata
 - il luogo
 - il compenso dello specifico incarico da conferire.

Art. 5 Requisiti professionali per la selezione di esperti/tutor interni o esterni

Per ciascuna attività o progetto deliberato e rientrante nel PTOF per lo svolgimento del quale si richiede la collaborazione di personale esperto interno/esterno, il Consiglio di Istituto stabilisce i requisiti che devono essere posseduti dai medesimi e che danno titolo a precedenza in termini di titoli professionali e di studio/esperienze lavorative.

In caso di selezione di esperti e tutor, interni o esterni saranno valutati, previa comparazione dei curriculum, i seguenti titoli:

- Laurea inerente la qualifica richiesta e, in nei casi eccezionali, diploma laddove lo consenta la normativa e per i casi di cui al Comma 8 Articolo 4 del presente regolamento;
- Altre lauree/diplomi - Attestati di specializzazione - Master universitari - Dottorati di ricerca – Corsi di perfezionamento;
- Pubblicazioni di libri e/o articoli;
- Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell'incarico in ambito scolastico e/o presso altri enti pubblici inerenti all'attività richiesta;
- Precedenti rapporti di collaborazione con il nostro Istituto con ricaduta positiva;
- Disponibilità al coordinamento organizzativo e metodologico con i docenti interessati;

- Collaborazione con enti/soggetti presenti sul territorio;
- Competenze informatiche certificate (ove funzionali);
- Competenze linguistiche certificate (ove funzionali);
- Certificazioni informatiche e linguistiche per i progetti PON/FSE e PON/FESR;
- Eventuali altri titoli e/o esperienze rilevanti per ricoprire l'incarico da specificare nel bando;
- Titoli specifici afferenti la tipologia di intervento;
- Iscrizioni in albi professionali e/o ad associazioni professionali riconosciuti dalla normativa vigente se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;
- Comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore, se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;
- Esperienze di docenza universitaria, se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;
- Esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali o altro se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;
- Esperienza di docenza in progetti finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei, se inerente alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;
- Esperienza di progettazione di ambienti didattici e relativi impianti presso scuole pubbliche e paritarie in ambito a progetti finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei (FESR e fondi assimilati), se inerente alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;
- Esperienza di collaudo di ambienti didattici e relativi impianti presso scuole pubbliche e paritarie in ambito a progetti finanziati con fondi regionali, nazionali ed europei (FESR e fondi assimilati), se inerente alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;
- Esperienza di tutoraggio nei vari ruoli (tutor coordinatore – tutor didattico – tutor d'aula) nei progetti finanziati dai fondi europei FSE e FESR (PON - POR), se inerente alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta (solo per figure interne);
- Esperienza di appartenenza nei vari ruoli al GOP (Facilitatore - valutatore) nei progetti di finanziati nei progetti finanziati dai fondi FSE e FESR (PON - POR), se inerente alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta (solo per figure interne);
- Esperienza di supporto al coordinamento nei progetti di finanziati nei progetti finanziati dai fondi europei FSE e FESR (PON - POR), se inerente alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;
- Esperienza di tutor d'aula – tutor coordinatore – tutor valutatore (solo per i tutor interni di Alternanza Scuola lavoro);
- Possesso di ulteriori certificazioni attinenti al bando, se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;
- Esperienza di progettazione Piani di formazione e infrastruttura FSE e FESR nella nuova programmazione 2014/2020.

A tal fine i candidati dovranno presentare un curriculum in formato europeo vitae per la valutazione dei propri titoli.

I requisiti di ammissione alle singole figure (Esperto interno/ esterno, Tutor e figure di sistema) saranno declinati dal Dirigente Scolastico nello specifico bando di selezione in funzione delle competenze che sono richieste per lo svolgimento dell'incarico.

I criteri e i sotto-criteri saranno declinati nel dettaglio dal Dirigente Scolastico in una apposita tabella, denominata "Tabella Titoli", allegata allo specifico bando di selezione e del quale costituirà parte integrante e sostanziale.

A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base all'età dei candidati, la precedenza verrà data al candidato più giovane.

Per gli enti, agenzie di formazione, associazioni, esperti del mondo delle professioni e ogni altra tipologia di ditta i criteri di valutazione dei nominativi degli esperti candidati sono gli stessi di quelli stabiliti per la selezione diretta di esperti e tutor e figure di sistema. La procedura di evidenza pubblica per l'affidamento seguirà l'iter di cui al successivo art. 6.

I criteri e i sotto-criteri saranno declinati nel dettaglio dal Dirigente Scolastico in un'apposita tabella allegata allo specifico bando di selezione e del quale costituirà parte integrante e sostanziale.

I titoli di cui all'elenco sopra indicati potranno essere utilizzati tutti o in parte in funzione della tipologia di incarico. I punteggi da attribuire a ciascun titolo saranno determinati al momento in funzione della tipologia di incarico ed indicati nella "Tabella Titoli" in parola. I titoli occorrenti e i punteggi assegnati potranno essere variati occasionalmente dal Dirigente Scolastico, inserendo anche titoli non previsti in questo regolamento, in funzione delle esigenze e della tipologia di incarico previa comunicazione al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto.

Art. 6 modalità di selezione esperti, tutor e figure di sistema

La selezione delle professionalità occorrenti seguirà l'ordine e le modalità seguenti:

selezione esperto interno all'istituto /tutor interno/figure di sistema interne:

avviso interno pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica contenente le notizie di cui **all'art. 5**. All'avviso sarà allegato format di istanza di partecipazione contenente le dichiarazioni di legge e la griglia di autovalutazione titoli.

L'avviso rimarrà pubblicato sul sito dell'istituto per almeno n° 7 giorni consecutivi festivi inclusi. La data di fine pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Alla scadenza del termine utile di presentazione il Dirigente Scolastico provvederà alla comparazione dei curriculum in autonomia o previa nomina di una commissione di valutazione e entro 5 giorni provvederà a stilare le graduatorie provvisorie che saranno pubblicate sul sito della istituzione scolastica. Avverso alle graduatorie saranno concessi ulteriori 15 giorni, a far data dalla pubblicazione, per eventuali ricorsi. Il termine di 15 giorni potrà essere ridotto solo in caso di un'unica candidatura validata al termine di 5 gg. In assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure ricorsuali, il Dirigente Scolastico provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive e al decreto di nomina degli esperti/tutor selezionati a cui seguirà contratto o lettera di incarico. Nell'eventualità che le candidature siano in numero pari o inferiore alle figure necessarie è facoltà del Dirigente Scolastico riaprire il bando oppure assegnare gli incarichi residui distribuendoli tra coloro che hanno presentato candidatura in parti uguali, perché in possesso dei titoli richiesti e della provata esperienza e motivazione accertata attraverso colloquio con il D.S.

In tal caso il D.S. provvederà all'assegnazione degli incarichi senza la necessità di attendere i 15 giorni per i ricorsi.

Solo nel caso in cui non fosse presente alcuna professionalità interna, nelle more della decisione di affidare l'intero percorso formativo, data la sua complessità, ad esperti esterni all'istituto, liberi professionisti, lavoratori autonomi, ditte individuali, enti pubblici o agenzie di formazione si farà ricorso a personale esterno individuato ai seguenti commi.

- *Selezione esperto esterno /tutor esterno attraverso collaborazioni plurime o lavoro autonomo:* avviso pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica contenente le notizie di cui **all'art. 4**. All'avviso sarà allegato format di istanza di partecipazione contenenti le dichiarazioni di legge e la griglia di autovalutazione titoli, che dovrà essere compilata dai candidati secondo la declinazione dei punteggi indicati nella "Tabella Titoli", di cui all'Art. 5. L'avviso rimarrà pubblicato sul sito dell'istituto per almeno n° 15 giorni consecutivi festivi inclusi, salvo diversa disposizione. Solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati dal DS è prevista la procedura d'urgenza, con un limite di pubblicazione ridotto a 7 giorni consecutivi festivi inclusi per esperti e tutor esterni. La data di fine pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Alla scadenza del termine utile di presentazione il Dirigente Scolastico

procederà alla comparazione dei curriculum in autonomia o previa la nomina di una commissione di valutazione e entro 5 giorni provvederà a stilare le graduatorie provvisorie che saranno pubblicate sul sito della istituzione scolastica. Avverso alle graduatorie saranno concessi ulteriori 15 giorni, a far data dalla pubblicazione, per eventuali ricorsi. Il termine di 15 giorni potrà essere ridotto in caso di un'unica candidatura validata al termine di 5 gg. In assenza di ricorsi o comunque dopo aver espletato le procedure ricorsuali, il Dirigente Scolastico pubblicherà le graduatorie definitive a seguito del quale emanerà decreto di nomina degli esperti/tutor selezionati a cui seguirà contratto o lettera di incarico.

Nell'eventualità che le candidature siano in numero pari o inferiore alle figure necessarie è facoltà del Dirigente Scolastico riaprire il bando oppure assegnare gli incarichi residuali distribuendoli tra gli aventi presentata candidatura in parti uguali, purché in possesso dei titoli richiesti e della provata esperienza e motivazione accertata attraverso colloquio con il D.S.

In tal caso il D.S. provvederà all'assegnazione degli incarichi senza la necessità di attendere i 15 giorni per i ricorsi.

▪ Selezione esperto esterno /tutor esterno e figure di sistema attraverso procedura negoziale:

Nei casi di motivata urgenza, per importi fino al limite di 40.000,00 euro, sarà possibile procedere all'affidamento diretto senza previa consultazione di almeno due operatori economici, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. 56/2017; tale modalità potrà essere utilizzata dall'Istituto per l'affidamento di incarichi di docenza, volti all'arricchimento dell'offerta formativa, per progettualità previste nel PTOF ovvero per prestazioni d'opera e di servizio, per un importo di spesa ricompreso entro il limite per cui il Dirigente Scolastico è autorizzato dal Consiglio di Istituto, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione.

In caso di selezione attraverso procedura negoziale rivolta ad enti, agenzie di formazione, associazioni, esperti del mondo delle professioni ed ogni altra tipologia di ditta, per un affidamento inferiore alle soglie di cui all'Art. 35 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 25 del D.lgs. 56/2017, attraverso pubblicazione di manifestazione di interesse pubblicata sul sito dell'istituto per i tempi previsti dal D.lgs. 50/2016, ovvero indagine di mercato attraverso il web, ovvero selezione da albo fornitori della Istituzione Scolastica, alla individuazione di almeno 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata. La gara verrà considerata valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta purché ritenuta valida, economicamente conveniente e congrua con le necessità della scuola.

La procedura negoziale avverrà attraverso la comparazione delle offerte secondo il criterio del prezzo più basso o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

La manifestazione di interesse dovrà contenere al minimo:

- la tipologia dell'incarico e l'attività prevista
- la durata
- il luogo
- il numero di esperto/tutor richiesti
- il numero di ore complessive
- la ripartizione delle stesse tra i singoli esperti e tutor
- il compenso dello specifico incarico da conferire
- l'importo complessivo messo a base d'asta per la formazione
- l'importo complessivo messo a base d'asta per l'eventuale materiale di consumo o spese generali legate all'attuazione del progetto
- l'indicazione dei criteri di valutazione anche senza specifica dei sotto criteri
- gli eventuali requisiti tecnico - professionali o economico - finanziari richiesti
- gli eventuali criteri di ammissibilità o esclusione

In allegato alla manifestazione saranno acclusi i format di istanza di partecipazione e delle eventuali dichiarazioni sui requisiti richiesti

La valutazione delle offerte degli operatori economici ammessi alla procedura negoziale, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verrà effettuata secondo i sottostanti criteri:

- 1) Esperienze pregresse degli operatori economici:

Max punti 20

I pesi relativi all'attribuzione dei punti saranno espressamente indicati negli Avvisi di selezione secondo i criteri enunciati **all'art. 5**.

- Valutazione curriculum degli esperti/tutor presentati secondo i criteri di cui **all'art. 5** parametrati al punteggio massimo attribuibile. Il punteggio complessivo sarà dato dalla media per ogni singola voce di valutazione dei curriculum presentati.

Max punti 60

- Valutazione offerta economica secondo la sottostante tabella:

Max punti 20

Ai fini della determinazione del punteggio da attribuire a ciascun concorrente in relazione al prezzo offerto, la commissione giudicatrice utilizzerà la seguente formula: $X = (P_b * 20) / P_o$, dove P_b è il prezzo più basso accertato fra le offerte valide in sede di gara, 20 è il coefficiente massimo attribuito al prezzo e P_o è il prezzo offerto da ciascun concorrente.

Art. 7 massimali retributivi e aspetti fiscali previdenziali assistenziali

Per gli esperti interni alla scuola e le figure di sistema il compenso è determinato dal CCNL in vigore al momento del conferimento dell'incarico, salvo diversa disposizione prevista negli appositi avvisi di finanziamento e nelle relative lettere di autorizzazione.

I criteri per la determinazione del compenso all'esperto esterno sono quelli relativi a:
-valutazione del rapporto tra i titoli professionali e il compenso richiesto dall'esperto in funzione della durata del contratto;
-valutazione del costo orario, tenendo presenti le esperienze professionali possedute dal candidato.

Relativamente ai progetti finanziati con i fondi europei, si terrà conto degli importi previsti dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.2 del 2 febbraio 2009, rivedendola alla luce delle nuove indicazioni date per la nuova progettazione PON 2014/20.

In particolare si seguirà quanto previsto dalla seguente tabella per le progettazioni FSE.

FSE	Costo orario massimo	Tipologia
Esperto	€ 70,00 omnicomprensivo	Esperti con specifiche professionalità

Tutor	€ 30,00 omnicomprensivo Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009	Tutor/figura di supporto agli studenti e all'esperto e di collegamento per il curriculum
Personale coinvolto nella realizzazione delle attività	Costo orario da CCNL del comparto scuola Tabelle 5 o 6	Personale interno (docenti, ATA, etc...)

Per gli esperti da utilizzare nei progetti di ampliamento dell'offerta formativa e per le attività specifiche programmate dall'Istituto Scolastico (tra cui le attività di formazione e di aggiornamento per il personale) si terrà presente quanto previsto dal D.M. n. 326 del 12/10/95 e dalla Circolare n. 2/2009.

Nella stipula dei contratti dovranno essere specificati i costi orari lordi per le attività/docenze svolte nelle classi, per il coordinamento docenti e presentazioni all'utenza.

Potrà essere previsto un compenso forfettario, contrattato dal Dirigente per la realizzazione di iniziative particolari o complesse, eventualmente comprensive di materiali, progettazioni e verifiche.

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione, anche nel caso di incarico a titolo gratuito.

Per quanto concerne, invece, i contratti per progetti di ampliamento dell'offerta formativa o comunque legati all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa, al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento:

- alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;
- in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326 anche per le attività di direzione corso.
 - Compensi forfettari compatibili con risorse finanziarie dell'istituzione scolastica.

Qui di seguito si riportano le tabelle di cui sopra:

Personale interno alla pubblica amministrazione

Tipologia	Importo orario
Attività di insegnamento	fino ad un massimo di €. 35,00
Attività di non insegnamento docente	fino ad un massimo di €. 17,50
Personale ATA	Da rapportare al profilo di appartenenza

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995 Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione

Tipologia	Importo
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di €. 41,32 giornaliero

Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari
Docenza	fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orari per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro	fino ad un massimo di €. 25,82 orari

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Si distinguono i seguenti casi:

- selezione di esperti e tutor per progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo su misure/azione PON MIUR (FSE – FESR):

I compensi massimi saranno quelli attribuiti dal relativo bando e conseguente lettera di autorizzazione. I compensi saranno, ai sensi della circolare MIUR prot. n° 34815 del 02/08/2017, uguali per personale interno/esterno alla Istituzione Scolastica.

Il conferimento di incarichi a docenti interni all'Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 come modificato dal CCNL 2016/2018 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.

Il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d'acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d'opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, tra l'altro, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003).

- selezione di esperti e tutor per progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo su misure/azione POR Regione Campania (FSE – FESR – FEASR etc. etc.):

I compensi massimi saranno quelli attribuiti dal relativo bando e conseguente atto di concessione e/o comunque in conformità alle linee guida regionali per il POR 2014 – 2020. Il conferimento di incarichi a docenti interni all'Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 come modificato dal CCNL 2016/2018 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.

Il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d'acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d'opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro), come previsto, tra l'altro, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003).

- selezione di esperti e tutor per progetti finanziati dalla istituzione scolastica o con fondi diversi da quelli del Fondo Sociale Europeo (PON – POR – FESR)

I compensi massimi attribuibili per il personale interno all'Istituzione Scolastica o comunque reclutato presso altre istituzioni scolastiche in base all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 come modificato dal CCNL 2016/2018 saranno quelli, in relazione all'incarico svolto, stabiliti dal CCNL SCUOLA. Per i contratti di lavoro autonomo i massimali sono stabiliti in conformità al Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995 e alla Circolare Ministero del Lavoro n. 101/1997.

Il conferimento di incarichi a docenti interni all'Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 come modificato dal CCNL 2016/2018 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.

Il compenso erogato agli esperti esterni ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 deve essere assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d'acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d'opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro), come previsto, tra l'altro, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003.

Art. 8 –Stipula del contratto/lettera di incarico

Nei confronti dei candidati selezionati il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto o lettera di incarico.

Nel contratto/lettera di incarico dovranno essere specificati:

- L'oggetto della prestazione,
- I termini di inizio e conclusione della prestazione;
- Il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell'imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e della contribuzione previdenziale e fiscale divisa nelle quote a carico del lavoratore e quelle a carico dell'amministrazione;
- Le modalità di pagamento del corrispettivo;
- Le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di:

- svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla Scuola;
- assicurare se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
- documentare l'attività svolta;
- autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente al D. Lgs. 196/2003 e GDPR.

Art. 9 Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi del D.I. 129/2018, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per:

- inesistenza di specifiche competenze professionali;
- indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- necessitano, per la loro complessità, del ricorso di una specifica professionalità esterna.

Art. 10 Incarichi a dipendenti pubblici

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui sopra è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.Lgs. 165/2001.

Art. 11 manifestazioni particolari

Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari, è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente che successivamente richiederà al Consiglio di Istituto l'approvazione per compensi ed eventuali rimborsi spese.

Art.12 Modifiche

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera. Esso è affisso all'albo della Scuola e pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica.

Art.13 Pubblicità

Il presente Regolamento è portato a conoscenza tramite affissione all'albo dell'Istituto.

ALLEGATO V - REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Qualora l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell'attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata. Pertanto l'istituzione scolastica integra il PTOF con il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata, che tiene conto delle potenzialità digitali della comunità scolastica emerse nel corso della sospensione delle attività in presenza nel 2020. La scuola individua le modalità per riprogettare l'attività didattica, con particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. Si dovranno necessariamente e preliminarmente individuare le modalità e le strategie operative per garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti necessari per una piena partecipazione.

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

- Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata (DDI) dell'Istituto di Istruzione Superiore "Enzo Ferrari" di Battipaglia.
- Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.
- Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione del presente Regolamento sul sito web istituzionale della Scuola e sulla Bacheca di Argo per garantirne la diffusione al personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie.

Art. 2 – La Didattica Digitale Integrata (DDI)

- Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell'Istituto, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
- La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli docenti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.
- La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.
- Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, che concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:

- a) Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio- video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
- b) Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o Google moduli;

Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali

- α) L'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
 - β) La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
 - χ) Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un project work.
- Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.
 - Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un'ultima fase plenaria di verifica/restituzione.
 - La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.
 - La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.

- I docenti per le attività di sostegno sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.
- L'Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando:
 - Attività di supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;
 - Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

- Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono esclusivamente:
 - Il Registro elettronico Argo, che consente di gestire il Registro, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni.
 - La Google Suite for Education (o GSuite), associata al dominio della scuola, che comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Jamboard, Classroom o sviluppate da terzi e integrabili nell'ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.
 - Specificare la funzionalità delle applicazioni di GSuite: Gmail
che permette il servizio di posta elettronica;
Classroom che permette la gestione completa di una classe virtuale durante tutto l'anno scolastico;
Drive che permette la semplice condivisione di documenti con alunni e docenti
Meet che permette la videoconferenza tra docenti o tra docenti e alunni e la condivisione del monitor di un partecipante;
Calendar che permette di pianificare e condividere degli eventi (lezioni, conferenze, attività da svolgere);
Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli programmi multifunzionali, che permettono la creazione di sondaggi, presentazioni, questionari e verifiche, elaborazioni testi, fogli elettronici,

Jam Board che permette di condividere una lavagna virtuale

- Nell'ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta.
- Nell'ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull'Agenda di classe, in corrispondenza del termine della consegna, l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di studenti (ad es. Consegna degli elaborati su Pascoli) avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.
- Il Coordinatore crea per la classe di propria competenza, un corso su Google Classroom da nominare come segue: "Classe Anno scolastico " come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività didattica sincrona ed asincrona. L'insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti, ed i docenti di classe della classe utilizzando gli indirizzi email di ciascuno (*nome.cognome.sezione@_____* o l'indirizzo email del gruppo classe (*studenti.nomeclasse@_____*)).
- La scuola deve insegnare ai giovani ad utilizzare in modo consapevole ed equilibrato la tecnologia come prevedono la Competenza n.4 'Competenza digitale' delle **COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE** - Racc.UE 22/05/2018. Saranno, pertanto, favorite e promosse soprattutto le seguenti Metodologie:
 - La Flipped Classroom, che permette agli studenti di essere i reali protagonisti dell'apprendimento, favorendo forme di apprendimento cooperativo e di insegnamento induttivo
 - L'apprendimento by doing, le attività educative renderanno gli alunni protagonisti del loro processo di apprendimento
 - Cooperative Learning e di Peer Tutoring favoriscono l'apprendimento tra pari (Peer Learning), finalizzato all'acquisizione di conoscenze e abilità attraverso l'aiuto attivo e il supporto tra compagni e risultano funzionali – soprattutto nell'ambito della didattica a distanza – allo sviluppo delle competenze sociali, promuovendo, ad esempio, l'interdipendenza positiva, la responsabilità individuale, l'interazione, la comunicazione, la gestione dei conflitti, nonché l'elaborazione del gruppo
 - Metodi di insegnamento induttivo (apprendimento per scoperta, per problemi, per studi di caso).
 - Debate, metodologia finalizzata all'acquisizione di competenze trasversali («life skill»), mediante il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti, ma anche tra docenti e tra docenti e studenti; esso consiste in un confronto fra due squadre di studenti che sostengono e controbattono un'affermazione o un argomento dato dal docente, ponendosi in un campo (pro) o nell'altro (contro).

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI

- La DDI come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie viene erogata dall'inizio dell'anno scolastico, al fine di contenere la popolazione scolastica e i rischi dovuti alle possibilità di assembramento nei momenti di ingresso, uscita, di spostamento nei corridoi e negli spostamenti a mezzo autobus per gli studenti pendolari, che costituiscono la maggioranza della nostra popolazione studentesca.

- Nel contempo, l'avvio immediato della DDI complementare consente un agile prosieguo e incremento della stessa in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe.

- Le attività didattiche sono articolate in cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con un orario di sei ore di lezione al giorno, e la settima ora in DAD, in orario pomeridiano. In tal caso dovrà essere comunque garantita almeno una parte in modalità sincrona. Le ore saranno intere; durante le attività sincrone in DDI, in ogni ora di lezione si avrà cura di prevedere sufficienti momenti di pausa, in maniera tale da evitare che alunni e docenti stiano davanti al video per un tempo superiore ai 45 minuti. Ciascuna classe in due settimane, su 64 ore complessive di lezione, seguirà fino ad un massimo di n. 27 ore di DDI sincrona, alternando la presenza fisica a scuola con la permanenza presso la propria abitazione secondo l'orario stabilito con determina del Dirigente Scolastico. Le attività laboratoriali avverranno preferibilmente in presenza.

- I docenti impegnati in attività di DDI sincrona terranno le lezioni utilizzando gli spazi dedicati all'interno dell'istituzione scolastica, al fine di alternare agevolmente le ore di lezione in presenza con quelle in DDI previste nel corso della stessa mattinata. Gli alunni con disabilità, sempre presenti a scuola salvo condizioni di fragilità accertate, saranno affidati, al termine dell'orario di servizio del docente di sostegno loro assegnato, al docente di classe.

- Gli alunni che presentino una sintomatologia sospetta Covid (temperatura pari o superiore a 37,5°, raffreddore, disturbi gastrointestinali, perdita del gusto o dell'olfatto, ecc.), e che pertanto non potranno frequentare in presenza, potranno essere ammessi dal docente di classe a partecipare alle attività didattiche a distanza, ed in tal caso dovranno tenere la telecamera attiva per tutta la durata delle lezioni, e saranno considerati presenti. Gli alunni che terranno al contrario la telecamera disattivata, anche solo per una porzione della giornata scolastica, verranno considerati assenti.

- Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico.

In caso di esclusiva didattica a distanza a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 20 unità orarie da 45 minuti di attività didattica sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.

- Nel caso di cui sopra, verrà predisposto un orario alternativo a quello misto (alternanza di DDI a didattica in presenza) che, tenendo fermi gli impegni orari dei docenti COE nelle altre scuole, sia strutturato su ore di 45 minuti, con pause di 15 minuti tra un'ora e l'altra. Tale orario alternativo partirà in automatico, in caso di lockdown. Al suo interno, vengono assicurate 25 ore del monte orario settimanale in attività sincrona, per un totale di impegno effettivo al pc di circa 19 ore settimanali; le restanti 7 ore, sempre di 45 minuti, si svolgeranno in modalità asincrona. La individuazione delle discipline cui verranno imputate alcune ore in modalità asincrona dovrà seguire criteri omogenei per tutti i piani di studio dei vari corsi attivati presso il nostro istituto, privilegiando prevalentemente quelle il cui piano orario settimanale preveda tre o più ore di lezione per classe.

- Il monte ore disciplinare non comprende l'attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone.

- Tale riduzione dell'unità oraria di lezione, applicata soltanto nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, è stabilita:

- Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;

- Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.

- Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell'unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.

- Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

- Sarà cura dell'insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.

- Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al

venerdì, entro le ore 19:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L'invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l'insegnante e il gruppo di studenti.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

- Nel caso di videolezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all'interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.

- Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l'insegnante invierà l'invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.

- All'inizio del meeting, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

- Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;

- Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.

- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;

- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);

- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività;

- In caso di esigenza di uscita anticipata dalla videolezione, occorrerà, a cura del genitore o tutore, inviare con preavviso di almeno un giorno richiesta all'indirizzo mail istituzionale, all'ufficio didattica, specificando data, orario, classe, motivazione (se per salute o motivi personali). Tale richiesta verrà inoltrata dall'Ufficio Didattica al Docente coordinatore di classe, che provvederà alla relativa

annotazione sul Registro elettronico.

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione.

Dopo un primo richiamo, l'insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l'assenza dovrà essere giustificata.

Non saranno ammessi a partecipare alla videolezione gli alunni che dovessero presentarsi dopo la 3^a ora di lezione, per i quali resta registrata l'assenza sul registro elettronico.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

- Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

- Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell'insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.

- Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili sull'intero dominio iisferraribattipaglia.it.

- Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

- Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

- Durante le AID in modalità mista saranno necessari due interventi in lezione sincrona sulla piattaforma Google Meet da parte del docente: la prima all'inizio dell'ora per la rilevazione delle presenze e la seconda in prossimità della fine dell'ora per feedback attività/conferma delle presenze.

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

- Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

- Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

- In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

- Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento, come da Allegato B Regolamento di Disciplina e Tabella delle Sanzioni Disciplinari ai sensi dell'art.4, DPR 249/98.

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

- Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

- Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.

- Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero

esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.

● Nel caso in cui, all'interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

- I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.
- In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si rimanda alle indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

▪ La valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell'autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione.

▪ L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l'esito della valutazione, l'insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.

- La valutazione è condotta utilizzando le rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.

- La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy

Come chiarito dal Garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020, n. 64, in relazione alla attività di DDI, il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni scolastiche è necessario in quanto collegato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola attraverso una modalità operativa prevista dalla normativa, con particolare riguardo anche alla gestione attuale della fase di emergenza epidemiologica.

Il consenso dei genitori, che non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro, non è richiesto perché l'attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all'istituzione scolastica, ovvero di didattica nell'ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. Pertanto, le istituzioni scolastiche sono legittimate a trattare tutti i dati personali necessari al perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento della DDI nel rispetto dei principi previsti dalla normativa di settore.

Atteso che lo svolgimento delle videolezioni in modalità sincrona rientra nell'ambito dell'attività di DDI ed è, pertanto, riconducibile alle funzioni di formazione istituzionalmente svolte dagli istituti scolastici, l'utilizzo della webcam deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela dei dati personali.

Nel contesto della DDI, l'utilizzo della webcam durante le sessioni educative costituisce la modalità più immediata attraverso la quale il docente può verificare se l'alunno segue la lezione.

Il materiale caricato o condiviso sulla piattaforma utilizzata per la DDI o in repository, in locale o in cloud, deve essere esclusivamente inerente all'attività

didattica e va rispettata la tutela della protezione dei dati personali e i diritti delle persone con particolare riguardo alla presenza di particolari categorie di dati.

Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale

Prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della Google Suite for Education, comprendente anche l'accettazione della Netiquette ovvero dell'insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali;

Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.

Art. 13 - Ulteriori disposizioni normative e indicazioni ministeriali

- Tenuto conto che l'emergenza epidemiologica comporta l'emanazione di continue disposizioni normative e di indicazioni ministeriali, le nuove disposizioni saranno automaticamente recepite dal presente regolamento, integrandolo e prevarranno sulle misure stabilite, laddove incompatibili con le stesse.

ALLEGATO Z - REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 227 del 26 Maggio 2021 con la quale è stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado della Campania per l'anno scolastico 2021/2022;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021 convertito in Legge n. 87/2021;

VISTO il Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 convertito in Legge n. 106/2021;

VISTO il DPCM del 17 Giugno 2021;

VISTO il Comitato Tecnico Scientifico verbale n. 31 del 25 giugno 2021;

VISTO il Comitato Tecnico Scientifico verbale n. 34 del 12 luglio 2021;

VISTA la Nota del M.I. n. 1107 del 22 luglio 2021 ad accompagnamento del verbale del Comitato Tecnico Scientifico 12 luglio 2021 n. 34;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 04/08/2021 "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti- COVID19";

VISTO il Piano Scuola 2021/22 adottato dal D.M. n. 257 del 6 agosto 2021;

VISTO il Decreto Legge n. 111/2021 del 06/08/21 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,

sociali e in materia di trasporti" con particolare riferimento all'articolo 1";

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n° 36254 del 11/08/2021;

VISTA la Nota M.I. n. 1237 del 13/08/2021 di Parere tecnico al D.L. 111/2021;

VISTO il Protocollo d'intesa n. 21 del 14/08/2021 tra Ministero dell'istruzione e OO.SS. per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 e la relativa nota esplicativa M.I. prot. n. 900 del 18/08/2021;

VISTA la Nota M.I. n.907 del 24/08/2021 di Indicazioni operative per le Risorse ex art.58 co 4 del D.L.73/2021 convertito in Legge n.106/2021;

VISTA la Nota M.I. n.1260 del 30/08/2021 – Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico – Informazioni e suggerimenti;

VISTO il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia allegato al D.M. n. 80 del 03/08/2020;

VISTA la Circolare prot. 182583 del 07/09/2021 dell'Unità di Crisi Regionale per l'emergenza epidemiologica da Covid-19

CONSIDERATO il parere del CTS di cui all'o.c.d.p.c. n. 751 del 2021 il quale evidenzia la priorità di assicurare la completa ripresa della didattica in presenza sia per il suo essenziale valore formativo, sia per l'imprescindibile ruolo che essa svolge nel garantire lo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti provati dai lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali.

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto con delibera n. 60 del 4 Gennaio 2019 e successivi aggiornamenti;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato d’Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,

DELIBERA

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico **2021/2022**

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico. Esso va implementato con il massimo impegno in ogni situazione, insieme alle altre misure di prevenzione. La comunità scolastica, dopo aver svolto un ruolo fondamentale nel promuovere la conoscenza ed il rispetto delle regole anti-Covid, operi per far comprendere il valore della vaccinazione, sia nella sua dimensione di prevenzione del contagio e tutela della salute, soprattutto dei soggetti più fragili, sia ai fini della piena ripresa della vita sociale del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica. L’istituzione scolastica continuerà pertanto a curare, come per l’anno scolastico 2020/2021, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli studenti e alle famiglie attraverso le quali richiamare le precondizioni per la presenza a scuola, contenute nel presente Documento, come pure nel Piano scuola 2020/2021 e nei molteplici documenti in entrambi citati. Continuare, infatti, a consolidare la cultura della sicurezza, sollecita la responsabilità di ciascuno, richiamando comportamenti equilibrati, azioni, prassi e soluzioni adeguate. Per il ministero dell’Istruzione la parola d’ordine è: evitare (per quanto possibile) la didattica a distanza. Questo infatti, è il terzo anno scolastico consecutivo caratterizzato dalla presenza tra i banchi del Covid-19 e, viste le esperienze degli anni precedenti, studenti, famiglie e personale scolastico sperano di poter archiviare la Dad, che ha causato enormi difficoltà di apprendimento e di adeguato sviluppo psico-emotivo.

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” è tenuto a dare attuazione alle indicazioni fornite dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale per la ripresa delle varie attività didattiche (Piano Scuola 2021/22 e Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata), secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità e alle esigenze dell’Istituto anche attraverso la collaborazione e specifici accordi con gli Enti Locali per l’organizzazione delle attività e l’ottimizzazione delle risorse disponibili, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti;

Il Dirigente scolastico, informa tutto il personale (interno ed esterno all’Istituto), gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola, attraverso informazione dirette ed una costante ed aggiornata pubblicazione di documenti e circolari in apposite aree predisposte sul sito WEB istituzionale. Saranno attuate inoltre anche apposite iniziative di formazione ed aggiornamento per il personale per gli studenti allo scopo di fornire la più ampia e consapevole informazione sulle misure di prevenzione sanitarie COVID.

Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l'opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale. - Il Dirigente scolastico, nelle prospettive indicate dal Protocollo di Intesa attraverso opportuni accordi con i referenti COVID-19 presso i Dipartimenti di prevenzione, adotterà le procedure standardizzate da seguire per la gestione e la segnalazione alle ASL competenti di casi sospetti di COVID-19.

Ciò premesso, si regola (come previsto nel Piano Scuola 2021/22, nella Nota del Ministero dell'istruzione n. 1237 del 13/08/2021 e dal Protocollo d'Intesa per l'avvio del nuovo anno scolastico) per le FAMIGLIE, gli ALLIEVI e per TUTTO IL PERSONALE interno ed esterno all'Istituzione scolastica quanto segue:

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.

È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;

- curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- Per “sanificazione” si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
 - Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;

- Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

Art. 4 - Regole generali

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

Indossare la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;

Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale: il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambiente scolastico;

 Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

 Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

 Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

Il decreto-legge n.122/2021 estende l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 a chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative del sistema nazionale di istruzione. L’obbligo si applica quindi a tutti i soggetti esterni che prestano attività lavorativa o professionale nella scuola, compresi genitori e familiari degli studenti ed a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrano nei locali scolastici.

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine attuale di cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19), al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. n° 52 del 22/04/2021 (convertito nella Legge 87/2021) e di quanto previsto dall’Art. 9-ter del D.L. 111/2021. La “certificazione verde” costituisce una ulteriore misura di sicurezza ed è rilasciata (DPCM del 17 Giugno 2021) nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

- Per poter lavorare ed accedere nei locali della scuola, tutto il personale scolastico deve avere obbligatoriamente il Green pass. Chi ne è sprovvisto viene considerato assente ingiustificato dopo il quinto giorno di assenza: il rapporto di lavoro e la retribuzione vengono quindi sospesi. Il personale che per motivi di salute è esentato dalla campagna vaccinale (Lavoratori fragili) secondo i criteri stabiliti dal ministero della Salute, non viene sottoposto alla sospensione (circolare n.35309/2021).
- Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione ed a quello provvisto di “certificazione verde COVID-19” deve ovviamente continuare ad osservare le misure di prevenzione sanitarie oggetto del presente disciplinare, nelle modalità specificate (distanziamento fisico, igienizzazione delle mani, aerazione dei locali, condizioni previste per i mezzi di trasporto);
- Il controllo dei green pass viene effettuato dal dirigente scolastico o da un suo delegato tramite una piattaforma scolastica ad hoc, che unisce il sistema informativo in uso presso le scuole alla piattaforma nazionale DGC (quella che gestisce i Green Pass). Questa piattaforma, permette al dirigente scolastico di interrogare il sistema informativo del Ministero dell’Istruzione SIDI senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode. Il Dirigente o il suo delegato possono così limitarsi a verificare, tramite l’App “VerificaC19” i soli green pass che risultano non validi.
- Il Green pass non è previsto per studenti e studentesse. Tuttavia, per contribuire alla riduzione della diffusione del virus, il Comitato tecnico scientifico raccomanda la vaccinazione per i ragazzi dai 12 anni di età. Inoltre, per chi ha completato il ciclo vaccinale è prevista la riduzione della quarantena a soli 7 giorni in caso di contatto con un soggetto positivo.
- Si ricorda a tutto il personale, sia Docente che ATA, che è violazione della normativa sul trattamento dei dati personali chiedere informazioni relative allo stato vaccinale di alunni, personale e soggetti esterni. Solo i soggetti delegati dal Dirigente Scolastico, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 1 comma 2 D.L. 122 del 10 settembre 2021) sono autorizzati a verificare la validità del Green Pass.
- L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
- L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
- L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola (SAIS029007@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- È istituito e tenuto presso la reception dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
- L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
- di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.
 - Il personale scolastico autorizzato procederà al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.
 - È comunque obbligatorio:
 - Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
 - Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
 - In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

- In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
- Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa- scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.
- Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
- Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in presenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.
- Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.
- Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di

famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

- A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente scolastico. L'assegnazione risponde al criterio di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
- Le classi assegnate su determina del Dirigente scolastico a ciascun settore dell'edificio utilizzeranno esclusivamente la relativa scala di accesso quale canale di ingresso e uscita, attraverso la quale le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
- Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno dei due ingressi afferenti all'atrio dell'istituto. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
- Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina,
- In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- Ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;
- Le studentesse e gli studenti durante il cambio dell'ora restano in aula al loro posto, indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

- Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 8:25. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.
- Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo le 8:25 raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni;
- Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.
- A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ovvero alle ore 8:25.

- Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico.
- Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.
- A partire dal suono della campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni, come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico.

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

- 1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
- Nella sede Centrale dell'Istituto saranno presenti sedie e tavoli da giardino per lo svolgimento di lezioni all'aperto, nel giardino della scuola. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a farne regolarmente uso.
- Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
- All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi posteriori. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti, fatte salve diverse esigenze legate alla programmazione differenziata per gli alunni con disabilità.
- La mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, "salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina".
- E' possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda
- Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale.
- Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.
- Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.
- Relativamente alle attività motorie, coerentemente con le indicazioni contenute nel Verbale n. 82 del CTS qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e

un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020).

- I giochi di squadra e gli sport di gruppo sono possibili, ma ,specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali.
- Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche. Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d'anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.

Art. 11 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 12 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, laddove consentite dalla normativa vigente, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

3. Per tutto l'anno scolastico **2021/2022**, e fino al perdurare della situazione emergenziale che rende necessaria la adozione di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, l'istituzione scolastica provvederà a garantire spazi adeguati per le Assemblee di Istituto e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca in presenza, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio, prevedendo eventualmente la sola partecipazione dei rappresentanti di classe e di una rappresentanza di alunni per classe, o utilizzando i monitor interattivi presenti nelle aule.

Art. 14 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri.

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, nella persona del Referente COVID, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 17 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

Il MI ha emanato la nota prot. n. 1585 dell'11 Settembre 2020 recante Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Per lavoratori fragili si intendono coloro che si trovino "in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13).

Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggiore rischio (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19).

Profili procedurali

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.

2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).

3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l'effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata

attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l'Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.

4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.

5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, "esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.

6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

7. Personale docente/educativo

Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei conseguenziali provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova:

α. Idoneità;

β. Idoneità con prescrizioni

γ. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 18 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia

Si richiamano di seguito le principali indicazioni operative cui attenersi per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2.

E' importante riconoscere la presenza di sintomi di sospetto per COVID-19. I più comuni sono:

Febbre superiore a 37,5°C,

Tosse,

Cefalea;

Sintomi gastrointestinali (nausea/vomito/diarrea);

Faringodinia (mal di gola);

Dispnea;

Mialgie;

Rinorrea/congestione nasale.

In caso di insorgenza di uno di questi sintomi quando si è ancora a casa, occorre RESTARE A CASA.

I Genitori informeranno tempestivamente il Pediatra di libera scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG), e comunicheranno alla scuola l'assenza scolastica per motivi di salute.

Il Personale con sintomatologia a casa comunica l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico e consulta il MMG.

In caso di insorgenza di uno dei sintomi sopra elencati a scuola:

Per gli alunni:

L'operatore scolastico segnala al Referente Scolastico Covid-19 la presenza di un alunno con sintomatologia; il Referente chiama i genitori, perché si rechino a scuola e prelevino il figlio; l'alunno attende in Area separata (Aula Covid) con mascherina chirurgica , assistito da un operatore scolastico con mascherina chirurgica.

I Genitori dovranno contattare il PLS o il MMG per la valutazione clinica del caso.

Dopo che l'alunno con sintomatologia è andato a casa, occorre pulire e disinfettare le superfici dell'Aula Covid.

Per gli Operatori Scolastici:

Occorre accertarsi che indossino la mascherina chirurgica, e devono essere invitati a tornare a casa, e consultare il MMG.

E' importante tenere presente che chiunque faccia il tampone è tenuto a rispettare l'isolamento in attesa del risultato. I suoi contatti stretti – cioè diretti e continuativi , come i familiari conviventi ed i compagni di classe -non sono tenuti all'isolamento domiciliare fiduciario, anche se è fortemente consigliato un comportamento prudente nei confronti dei contatti stretti con rapporti costanti, come i genitori ed i fratelli conviventi, i quali dovrebbero indossare sempre la mascherina e ridurre al minimo i contatti sociali.

Si invitano infine caldamente gli alunni a rispettare scrupolosamente le prescrizioni circa la ubicazione della propria classe, il DIVIETO di allontanarsi dal settore in cui essa è ubicata, l'OBBLIGO di utilizzare gli accessi assegnati a ciascuna aula sia per l'ingresso a scuola che per l'uscita: queste prescrizioni SONO IMPORTANTISSIME, perchè ci consentiranno, in caso di contagi, di circoscrivere le classi ed il personale che dovranno rispettare il periodo di isolamento.

Si invitano Docenti e Collaboratori scolastici a vigilare in maniera puntuale circa l'osservanza delle suddette indicazioni.

In caso di positività : l'U.O. di prevenzione collettiva competente per territorio:

1. avvia la conseguenziale indagine epidemiologica sul caso;
2. attiva la sorveglianza attiva durante il periodo di isolamento;
3. emette certificato di fine isolamento/quarantena al termine delle diverse misure previste dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 36254 dell'11.08.2021;
4. il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera scelta, rilasciano, a seguito del rilascio dell'attestato di fine isolamento/quarantena, a rilasciare il certificato di riammissione.

Contatti di caso positivo

In ambito scolastico, i contatti positivi (studente o operatore scolastico):

- se asintomatici, sono considerati contatti a basso rischio, sempre che siano state rispettate tutte le misure di protezione indicate; per essi non è necessaria alcuna quarantena, ma l'obbligo di mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (mascherina, distanziamento, igienizzazione frequente);

- se sintomatici, sono considerati “casi sospetti” e vanno attivate tutte le procedure di segnalazione al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera scelta, previste dalle circolari vigenti.

- Per i soli contatti di caso da variante COVID beta(sudafricana, molto rara) sono previsti 10 giorni di quarantena ed al termine test molecolare ed/o antigenico;

- nel caso in cui in una o più classi si verifichi un focolaio epidemico (due o più casi positivi) la U.O. di Prevenzione Collettiva valuterà l'adozione di eventuali misure aggiuntive. E' del tutto evidente, quindi, l'importanza vitale del rispetto pedissequo da parte di tutti delle comuni

precauzioni igienico-sanitarie (mascherina, distanziamento, igienizzazione frequente), ai fini del contenimento delle conseguenze in caso di accertato caso di positività al COVID-19.

Per le Attestazioni mediche/Certificazioni mediche di riammissione a scuola dopo l'assenza per motivi di salute, sono disponibili i vari format sul sito dell'istituto, nel link “Modulistica per la Didattica”

Allegati al presente Regolamento

- Allegato I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi
- Allegato II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici
- Allegato III – PROTOCOLLO SPECIFICO DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E GESTIONE IGIENICA.

ALLEGATO I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima dai colleghi di almeno 1 metro.
- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).

ALLEGATO II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici

Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche:

- Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e occhi;
- Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell'attività lavorativa, si lavino spesso le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.);
- Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante con cui trattare, all'inizio dell'attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri oggetti di uso comune.

Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici:

- Apertura e chiusura della scuola;
- Apertura e chiusura dei locali;
- Pulizia e disinfezione degli ambienti;
- Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell'utenza);
- Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di spedizione,

si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue:

- All'arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni;
- Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali ed eventuali capi di abbigliamento;
- Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine;
- Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all'igienizzazione di telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune;
- Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada per l'asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi;
- Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l'apparecchio telefonico indossando sempre i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l'apparecchio con apposito disinfettante ad ogni cambio di turno;
- A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e

- lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni;
- Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l'ufficio postale o altre agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l'ufficio o l'agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l'eventuale borsa in segreteria, lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi;
 - Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire appena possibile. Coloro che lasciano la scuola con l'automobile o altro mezzo personale, prima di uscire tolgano i guanti, riponendoli in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, ne indossino un paio di nuovi, portino fuori dal cortile il proprio mezzo, chiudano il cancello e tolgano i guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà smaltito appena possibile;
 - Nel corso dell'attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e per almeno 5 minuti;
 - Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici;
 - Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una nuova.

ALLEGATO III

PROTOCOLLO SPECIFICO DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E GESTIONE IGIENICA. 01.09.2020

Tale protocollo è stato redatto in conformità con le indicazioni fornite dall'INAIL nel documento ISTRUZIONI PER L'USO: GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE, INAIL 2020

Il dirigente scolastico, nella qualità di Datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, definisce in tale documento istruzioni ben specifiche in merito alla modalità e alla frequenza delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle diverse aree che compongono l'istituto scolastico.

DEFINIZIONI

 attività di PULIZIA, sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;

 attività di DISINFEZIONE, sono quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;

 attività di DISINFESTAZIONE sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

 attività di DERATTIZZAZIONE, sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;

 attività di SANIFICAZIONE, sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto

riguarda l'illuminazione e il rumore.

La pulizia delle superfici e degli ambienti è l'azione preliminare da effettuare e indispensabile per una eventuale successiva disinfezione. La disinfezione non risulta efficace se attuata su superfici non precedentemente pulite.

Le operazioni di pulizia tipologicamente sono inquadrare come:

- pulizie ordinarie: comprendono attività di pulizia di carattere continuativo e programmato, solitamente con frequenza giornaliera;
- pulizie periodiche: comprendo attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da svolgersi con frequenze prestabilite;
- pulizie straordinarie: comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze occasionali o emergenziali; dopo un'adeguata valutazione dei rischi, la programmazione deve essere rivista, anche in base alla destinazione d'uso dell'ambiente stesso e dei flussi di persone.

FREQUENZA INTERVENTI

Nella seguente tabella sono riassunte le principali attività primarie che devono essere svolte all'interno dei locali scolastici con la loro frequenza. Si fa inoltre riferimento alle schede allegate al documento INAIL, prodotte in Allegato B, distinte per ambiente.

Le schede in allegato B dovranno essere consegnate agli addetti alla pulizia, in funzione degli ambienti ad essi assegnati.

ATTIVITA'	Frequenza
Sanificazione delle tazze WC e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti.	G2
Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.)	G2
Pulizia a fondo con disinfettante dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori).	G2
Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli specchi presenti, delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta. Oltre al lavaggio tramite l'uso di appositi prodotti quali detergenti, disinfettanti e disincrostanti, sarà necessario far aerare i locali .	G
Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici)	G
Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo spazzatura e pulizia	G
Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati.	G
Lavaggio di pavimenti degli spogliatoi della palestra	G
Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre	G
Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi, della palestra	G
Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra, tastiere, telefoni, pulsanti, attaccapanni, eccetera	G
Lavaggio delle lavagne	G
Spolveratura "a umido" di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli	G
Rimozione dell'immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta rifiuti; raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta.	G
Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle aree esterne all'edificio.	G

Pulizia dell'ascensore, relativamente a pavimento, pareti e pulsantiere interne e ai piani.	G
Pulizia di corrimani e ringhiere.	G
Pulizia e sanificazione della portineria	G
Pulizia di porte, cancelli e portoni.	G
Pulizia delle macchine utilizzate nei laboratori	G
Pulizia e disinfezione di tutti i tavoli e sedie dei Laboratori Sala/Cucina, nonché dei ripiani di lavoro, delle maniglie degli sportelli di arredi, carrelli, elettrodomestici da cucina	G
Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli.	S3
Spolvero dei monitori dei computer nell'aula di informatica	S3
Pulizia dei cortili e delle aree esterne	S3
Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno....	S3
Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici	S
Spolveratura "a umido" di arredi vari non di uso quotidiano	S
Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atrii e delle porte a vetri.	S
Pulizia dei computer nel laboratorio informatico, delle fotocopiatrici, delle stampanti e dei corpi radianti.	M
Spolveratura di tutte le superfici orizzontali (comprese eventuali ragnatele a soffitto)	M
Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici,....	M
Aule convegni, teatri, aula magna (mensile o dopo ogni utilizzo)	M
Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti.	A3
Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell'aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline,...	A3
Lavaggio delle tende non plastificate	A2
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici, della palestra	A2
Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell'archivio utilizzando per lo scopo, se necessario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente trattati con prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere.	A/2
Pulizia delle aree Verdi	A/2
Pulizia delle bacheche	A/2
Pulizia di targhe, insegne e suppellettili.	A/2
Lavaggio di punti luce e lampade.	A
Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili di aule, palestra, uffici...	A
Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di materiale non in uso situati nei seminterrati, negli archivi, sulle scaffalature aperte e nel magazzino dei prodotti e degli attrezzi.	A

Legenda: Giornaliera (G una volta al giorno, G2 due volte al giorno), settimanale (S una volta a settimana, S3 tre volte a settimana), mensile e annuale (M mensile, A una volta all'anno, A2 due volte all'anno, A3 tre volte all'anno).

ORARI INTERVENTI

Le operazioni di pulizia giornaliere devono essere condotte possibilmente negli orari, nei periodi e nei luoghi in cui non sono presenti persone in modo da non creare interferenze o rischi rispetto alla normale attività scolastica.

Vista la dimensione delle sedi scolastiche, e l'orario di svolgimento dell'attività didattica in due fasce orarie (8:30/13:30 e 13:30/14:30), potranno essere previste le seguenti fasce di intervento:

7:30/8:15 – Aule occupate dalle 8:30/14:30

10:30/12:10 – WC a rotazione

13:30/14:40 – Aule occupate dalla 8:30/13:30

14:40/ 15:30 – WC, corridoi, spazi di transito.

Gli addetti assegnati ai piani interverranno inoltre laddove si ravveda la necessità e nel caso in cui si verificano situazioni interne o esterne all'edificio scolastico che possano modificare la concentrazione di particolato aerodisperso, o di agente inquinante o patogeno, o anche la dislocazione di inquinanti dall'esterno (non dimenticando il trasporto attraverso gli abiti delle persone e gli oggetti) e prevedano la necessità di cicli diversificati di pulizia. Di tale eventualità dovrà essere immediatamente avvisato il DSGA o il referente Covid del relativo plesso.

Le pulizie con cadenza settimanale saranno effettuate nelle giornate che saranno individuate a seguito della pubblicazione dell'orario scolastico as 2020/21.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

I Dispositivi di protezione individuale (DPI) sono attrezzature utilizzate allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il loro utilizzo è obbligatorio, così da ridurre i rischi cosiddetti "residui".

Gli indumenti da lavoro non sono DPI (tute, camici, ecc.) e non proteggono il lavoratore dai rischi specifici, servono per evitare di sporcare o contaminare gli abiti civili e devono essere tolti quando il lavoratore abbandona l'area di lavoro, riposti separatamente dai normali indumenti e, se necessario, disinfettati, puliti o sostituiti.

Nell'attività di pulizia, disinfezione e sanificazione è necessario proteggersi dagli agenti chimici e da eventuale presenza di agenti biologici. Pertanto sono necessarie le seguenti protezioni, come meglio specificato nelle tecniche e nelle schede.

Protezione delle mani: guanti per la protezione da agenti chimici, agenti biologici, tagli, traumi meccanici, ecc.

Protezione degli occhi: occhiali, visiere e schermi per la protezione da schegge, schizzi, manipolazione di agenti chimici, rischio di contatto con agenti biologici, ecc.

Protezione delle vie respiratorie: maschere, le semi-maschere, i facciali filtranti, gli autorespiratori. Per proteggere da presenza di inquinanti tossici, irritanti, nocivi per le vie respiratorie in una determinata concentrazione o di agenti biologici trasmissibili per via aerea.

Protezione degli arti inferiori: calzature da lavoro e sono destinate a proteggere da contaminazione da materiale biologico; scivolamenti e cadute dovute a irregolarità del piano di appoggio o eventualmente bagnato da lubrificanti;

Non sono da confondere con i DPI le mascherine chirurgiche, che invece sono dispositivi medici.

Le protezioni per i lavoratori sono relative quasi esclusivamente all'uso di prodotti per la pulizia, alla protezione da eventuali contatti o schizzi di secrezioni organiche, nonché da diffusione di virus per via aerea. Pertanto, tutto il personale interno o esterno durante le attività di pulizia ordinaria o straordinaria, di disinfezione e sanificazione, nonché laddove sia presente un caso confermato, probabile o sospetto di una positività al COVID – 19, dovrà utilizzare maschere FFP2 .

I DPI sono consegnati ai dipendenti dal DSGA, in base alle caratteristiche dei dispositivi stessi e

all'uso che ciascun lavoratore ne fa durante l'attività lavorativa.

Il DSGA segnala al DS la necessità di acquisto di ogni DPI, anche valutando la necessità di eventuali scorte.

I DPI sono consegnati al dipendente, previa attestazione di consegna tramite firma e indicazione della data, in modo da distribuire in numero adeguato se monouso o poterli sostituire a tempo debito in caso di dispositivi riutilizzabili.

Anche questi dispositivi subiscono l'usura dovuta a:

1)invecchiamento del materiale; 2)mancata o parziale manutenzione dello stesso; 3)pulizia.

Il DSGA effettuerà monitoraggi periodici, in relazione alla tipologia del DPI, al fine di valutare l'usura dei dispositivi e la loro necessità di sostituzione, soprattutto laddove non appare possibile garantirne il corretto funzionamento.

Il personale dovrà segnalare al DSGA la necessità di integrazione o sostituzione dei DPI già consegnati, nel momento in cui ha terminato la scorta personale, nel caso di dispositivi monouso, in caso di malfunzionamento o di rottura.

Oltre alla formazione generica e specifica prevista in ottemperanza agli articoli 36 e 37 del d.lgs.

81/2008, il personale coinvolto nelle operazioni di pulizia è obbligato a partecipare ad momenti formativi sia sui metodi idonei di pulizia e igiene ambientale, sull'utilizzo appropriato di detergenti e disinfettanti, sulle misure di prevenzione e protezione individuale e sui criteri e modalità di verifica della corretta esecuzione di tali operazioni, nonché al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi e in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

DETERGENTI e ATTREZZATURE

La pulizia con acqua e normali detergenti e la disinfezione con prodotti disinfettanti comuni è di per sé sufficiente, come primo intervento, per la decontaminazione delle superfici anche se non sono, a tutt'oggi, disponibili prove specifiche della loro efficacia su SARS-CoV-2, ma dati di bibliografia attestano, comunque, la loro efficacia rispetto ad altre patologie, ad esempio una concentrazione di etanolo al 70% (non specificato se in p/p o v/v) sono più efficaci su due diversi coronavirus (virus dell'epatite di topo e virus della gastroenterite trasmissibile) dopo un minuto di contatto su superfici dure rispetto all'ipoclorito di sodio allo 0,06% v/v.

Pertanto saranno utilizzati:

- per la spolveratura a umido e deterzione normali detergenti;
- per la disinfezione procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti, quali ipoclorito di sodio (0,1% - 0,5 %), etanolo (62– 71 %) o perossido di idrogeno (0,5%) per un tempo di contatto adeguato.

- per alcune attività potrebbero essere utilizzati prodotti allo stesso tempo detergenti e disinfettanti

I prodotti detergenti/disinfettanti sono, ove possibile, scelti tra quelli che introducono il minor rischio sia dei lavoratori che degli studenti e quelli che sono stati sperimentati clinicamente in relazione alla possibilità di indurre allergie, asma od altri fenomeni respiratori e possedere una documentazione di rischio con idonei simboli riportati in etichetta e sulla scheda dati di sicurezza; Eventuali interventi di disinfestazione (es. eliminazione di parassiti infestanti, insetti, ratti, etc.) da eseguirsi all'occorrenza, nei periodi di assenza degli scolari e del personale a scuola, saranno gestiti dall'Ente Locale competente, secondo protocolli sperimentati e documentati.

Per la pulizia degli ambienti sono utilizzate le seguenti attrezzature:

- Panni-spugna differenziati per codice colore e teli monouso per la spolveratura.
- Scope trapezoidali e scope tradizionali, soprattutto per gli spazi esterni
- Asta pulivetro, vello lavavetro. (verificare)
- Sistema MOP : differenziato per locali di destinazione, sia per spolveratura ad umidi che per deterzione.
- Panni o garze per il lavaggio pavimenti (monouso)
- Sistema MOP con serbatoio per autocaricamento;
- Macchina lava – asciuga pavimenti, se disponibile
- Aspirapolvere, ove necessaria

MANUTENZIONE e CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE

Tutto il materiale per la pulizia deve essere regolarmente pulito dopo l'uso in quanto spugne, stracci, telini possono essere importante veicolo di contagio di infezioni o patologie; ove possibile si consiglia l'uso di materiale monouso.

Alla fine delle operazioni di pulizia le frange MOP, le garze, i panni devono essere lavati con acqua calda e disinfettati. Se possibile utilizzare il lavaggio in lavatrice ad alta temperatura (maggiore di 60° C). In alternativa alla lavatrice si deve eseguire la pulizia manuale in un lavandino adibito unicamente a questo scopo, seguita da immersione in soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti, avendo cura di eseguire separatamente il lavaggio dei materiali precedentemente usati per la pulizia del bagno dai materiali utilizzati in altri ambienti.

Evitare di lasciare in ammollo gli stracci per periodi superiori a quelli necessari per una corretta disinfezione (10-20 minuti). Tutti i contenitori (secchi, anche quelli delbMOP) usati per le operazioni di pulizia, le scope delle latrine e altre attrezzature per i servizi igienici devono essere lavati con acqua e detergente e successivamente disinfettati con una soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti. L'umidità favorisce la crescita microbica: gli stracci, le spugne, le frange, le scope delle latrine vanno asciugati in ambiente aerato, quando è possibile con l'esposizione diretta al sole.

I prodotti e le attrezzature sono conservati nei locali individuati nelle rispettive sedi, destinati a ripostigli e rigorosamente chiusi a chiave.

Nei limiti del possibile, mantenere sempre le confezioni originali dei prodotti con relative schede tecniche e schede dati di sicurezza facilmente disponibili e consultabili.

Dopo l'uso, richiudere accuratamente le confezioni del detergente e del disinfettante.

È fondamentale etichettare e riporre materiale e strumenti a seconda delle aree (materiale separato per bagni, aule e laboratori) e a seconda dell'utilizzo (per water, lavandino, altre superfici). Questo, oltre a rispondere a esigenze igieniche, faciliterà l'utilizzo delle attrezzature da parte del personale assegnato per le sostituzioni. Nel caso occorra travasare i prodotti (ad esempio quando la fornitura è in confezioni molto grandi o in forma solida da sciogliere o necessita una diluizione), in nuovi contenitori devono essere chiaramente etichettati, indicando il nome del prodotto la classificazione di rischio.

TECNICHE di PULIZIA

In via preliminare l'incaricato dovrà predisporre i prodotti e le attrezzature necessarie all'operazione che è chiamato a svolgere. Dovrà quindi essere approvvigionato il carrello di cui ogni addetto è dotato e che porta al proprio seguito nei luoghi ove è chiamato ad operare.

Ogni pulizia o disinfezione deve essere effettuata areando i locali, ove possibile, indossando i guanti, gli occhiali e le mascherine (FFP2 in caso di emergenza o pandemia).

Per razionalizzare le operazioni di sanificazione e renderle più sicure, evitando il trasferimento di microrganismi tra le diverse superfici, per i panni viene adottato un codice colore. Il colore diverso dei panni indica che devono essere utilizzati in aree diverse con prodotti diversi e su differenti superfici. Ad esempio:

Rosso. Aree a rischio molto alto, come sanitari (wc, bidet). Prodotti disincrostanti.

Verde. Aree ad alto rischio, come cucine superfici particolarmente sporche come cestini dei rifiuti, ruote di sedie e arredo mobile. Prodotti sgrassanti (aule scolastiche, ambulatori).

Blu. Aree a rischio medio, come uffici e arredi. Prodotti multiuso.

Giallo. Aree a rischio basso, come vetri, superfici vetrificate, sanitari (doccia, lavandino). Prodotti multiuso dedicati (corridoi).

Bianco. Prodotti disinfettanti.

Caratteristiche dei panni in funzione del materiale.

- Cotone. I panni in cotone possono essere utilizzati sia asciutti che umidi.
- TNT (Tessuto Non Tessuto). Velo, strato o foglio di fibre ripartite direzionalmente, la cui coesione

è assicurata da metodi meccanici, chimici e/o fisici. usato per panni monouso.

-Microforato. Lattice con microforature che conferiscono grande scorrevolezza. Molto assorbente.

-Spugna. Composti da cotone e cellulosa, con grande capacità assorbente.

- Microfibra. Famiglia di fibre tessili sintetiche molto ampia, con diverse composizioni e finzze.

Nel settore pulizie è composta da poliestere (80%) e poliammide (20%) uniti tra loro in una sola fibra, detta a matrice, che ingloba lo sporco lo rimuove dal substrato.

Le seguenti tecniche di pulizia sono illustrate nelle schede in allegato A al presente documento; tali schede dovranno essere consegnate ad ogni addetto alla pulizia dal DSGA.

- 1. SPOLVERATURA AD UMIDO/DETERSIONE SUPERFICI
- 2. DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI
- 3. DETERSIONE E DISINFEZIONE ARREDI (IN CASO DI PRESENZA DI PERSONA CONTAGIATA O PRESUNTO CONTAGIO)
- 4. SCOPATURA AD UMIDO PAVIMENTI
- 5. DETERSIONE DEI PAVIMENTI
- 6. DISINFEZIONE DEI PAVIMENTI
- 7. DETERSIONE, DISINFEZIONE E DISINCROSTAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI
- 8. PULIZIA DEGLI UFFICI
- 9. VUOTATURA E PULIZIA DEI CESTINI PER LA CARTA E RACCOLTA RIFIUTI
- 10. PULIZIA DELLE AREE ESTERNE

ORGANIZZAZIONE SPAZI degli Edifici scolastici suddivisi in base alla previsione di tipologia e caratteristiche di frequentazione a partire dal 14 settembre 2020

VERIFICA ATTIVITA' PREVISTE DAL PRESENTE PIANO

Il DSGA avrà cura di predisporre registro per il controllo delle operazioni di pulizia da consegnare a ciascun collaboratore scolastico, verificarne la compilazione e vidimarla settimanalmente. Nel registro saranno annotate le attività di pulizia/disinfezione/sanificazione svolte nelle diverse aree dell'Istituto scolastico con l'indicazione di informazioni, quali attrezzature e mezzi utilizzati, data e ora, prodotti utilizzati e operatore che ha svolto l'attività.

A seguito di formazione e consegna delle schede tecniche corrispondenti all'attività assegnata, fin qui descritte e richiamate, il DSGA effettuerà almeno due volte a settimana, non negli stessi giorni, controlli sull'effettuazione delle pulizie così come qui descritte, annotando i controlli sul registro e segnalando immediatamente al D.S. qualsiasi criticità.

In Allegato: Documento INAIL – Istruzioni per l'uso: Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche.

ALLEGATO W - REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUPPORTI, LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI DA DARE AGLI STUDENTI IN COMODATO D'USO

Il Dirigente Scolastico rende noto che, per garantire il diritto allo studio degli studenti appartenenti a nuclei familiari in difficoltà economica, l'Istituto provvederà ad assegnare in comodato d'uso gratuito un costituito da libri e/o dizionari e/o, eventualmente, dispositivi elettronici acquistati con i fondi del PON FSE Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020.

Art. 1 - Oggetto

Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione di supporti, libri e kit didattici da concedere in comodato d'uso a studentesse e studenti in difficoltà che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19.

Art. 2 – Individuazione dei beneficiari

I parametri di individuazione dei beneficiari, tra le famiglie di alunni iscritti all'IIS Enzo Ferrari di Battipaglia alla data della pubblicazione del presente regolamento sono i seguenti:

Valore dell'ISEE 2020 certificabile;

Variazioni della situazione occupazionale e familiare rispetto al momento di certificazione dell'ISEE;

Sopraggiunta disoccupazione;

Sopraggiunta cassa integrazione, part time involontario etc.; sopraggiunta

nascita di un figlio;

Presenza di disabilità

Art. 3 – Modalità di assegnazione

Le famiglie richiedenti dovranno prioritariamente compilare il modulo allegato alla Circolare n. presente anche sul sito della scuola, al fine di permettere all'Istituto di avviare le prime procedure di acquisto entro e non oltre il 14 ottobre 2020 alle ore 20:00.

I destinatari di assegnazione dei kit , entro una data che sarà successivamente fissata, dovranno far pervenire alla scuola, all'indirizzo sais029007@istruzione.it una mail con oggetto: "Certificazioni relative al kit scolastico" e contenenti in allegato le certificazioni relative all'ISEE e alla situazione di disoccupazione dei genitori o altra situazione economica precaria, nonché alla situazione di eventuale disabilità dell'alunno.

Non saranno prese in considerazione/istruite le richieste pervenute oltre la scadenza dei termini indicati e/o provenienti da chi risulti già beneficiario di analogo intervento finanziato.

Tutte le domande pervenute in tempo utile saranno valutate ed esaminate dall'Istituto, che provvederà a stilare una graduatoria dei richiedenti e ad individuare la platea dei beneficiari, nel limite delle risorse disponibili.

Le dichiarazioni rese nel modulo hanno valore di autocertificazione. Questo Istituto si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Nel caso di dichiarazioni mendaci, si verificherà un'esclusione dal servizio qui offerto e troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all'art.76 del DPR 445/2000.

I beneficiari riceveranno comunicazione via email dalla scuola. Saranno le famiglie a ritirare il kit presso l'istituto scolastico secondo modalità che saranno in seguito comunicate, dopo aver contestualmente sottoscritto il comodato d'uso.

Art.4 – Utilizzo dei kit

Essendo il kit concesso in comodato d'uso, i beneficiari sono tenuti ad utilizzarlo con la massima cura possibile, utilizzando su libri e dizionari preferibilmente la matita.

Il kit sarà restituito alla scuola in tutte le sue componenti alla fine del corrente a.s. 2020/2021 (in sede di prova orale dell'Esame di stato per gli studenti delle classi quinte)

Art. 5 – Tutela della riservatezza

Il trattamento e la custodia delle informazioni rese sarà effettuato in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal codice privacy D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE.